SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 settembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 2000. Situazione del bilancio dello Stato.

00A12451

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2000, n. **260.**

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 marzo 2000, relativo a modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio;

Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 2000;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano reso nella riunione del 20 luglio 2000;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 526 del 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Violazioni in materia di vinificazione e distillazione

1. Chiunque nella preparazione dei mosti, dei vini e degli altri prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 2, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modificazioni e disposizioni applicative, non osserva i requisiti stabiliti nel citato allegato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni.

2. Chiunque procede alla introduzione di uve da tavola all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di uve da vino è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. In tale caso si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da due a quattro mesi. Nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire sessanta milioni e la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da sei mesi ad un anno.

3. Chiunque procede alla vinificazione di uve appartenenti a varietà che non figurano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, come varietà di uve da vino nella classificazione delle varietà di viti per la provincia in cui tali uve sono state raccolte, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni; nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni.

4. Chiunque detiene, pone in vendita o somministra mosti o vini elaborati utilizzando uve in difformità di quanto disposto dall'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire settantacinquemila per ogni ettolitro o frazione di esso e, comunque, non inferiore a lire cinquecentomila.

5. Chiunque viola i divieti di sovrappressione delle uve, di pressatura delle fecce, ovvero l'obbligo di consegna alla distillazione dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve, previsti dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a lire centocinquantamila per ogni 100 chilogrammi di prodotto. Chiunque viola il divieto di rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione di cui al citato articolo 27 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire novantamila a lire quattrocentocinquantamila per ogni cento chilogrammi di prodotto e, comunque, non inferiore a lire cinquecentomila; nel caso di reiterazione dell'illecito la sanzione amministrativa pecuniaria si raddoppia e si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da tre mesi ad un anno.

6. Chiunque viola l'obbligo di consegna alla distillazione dei prodotti, previsto dagli articoli 2, paragrafo 7, lettera *a)*, e 28, paragrafo 1, ultimo periodo, del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila per ogni ettolitro o frazione di esso.

7. Chiunque viola i limiti, le condizioni e le altre prescrizioni in materia di pratiche e trattamenti enologici, previsti nell'articolo 43 e negli allegati IV, V e VI, lettere *F*, *G* ed *H*, del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa sanzione si

applica in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafi 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e all'articolo 45. Se il fatto concerne esclusivamente variazioni non superiori al dieci per cento dei limiti previsti nei predetti allegati, l'inosservanza di obblighi di presentazione all'autorità competente delle previste dichiarazioni o l'omessa annotazione di operazioni sui registri di cantina o sui documenti commerciali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire due milioni.

8. Chiunque viola le disposizioni stabilite negli articoli 48, 49, 51, paragrafo 2, e 52 e negli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative relative alla designazione, denominazione, presentazione e protezione dei prodotti disciplinati dal suddetto regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

9. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli previste dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, ovvero le effettua in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i dieci giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila; la stessa sanzione si applica a chiunque presenti una dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti comunitari nonché nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non superiori a 0,50 ettari e comunque per produzioni inferiori a cento ettolitri o a dieci tonnellate.

10. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione ufficiale e commerciale, previsti nel settore vitivinicolo ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e duecentomila a lire trenta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire sette milioni e cinquecentomila nel caso di indicazioni non essenziali ai fini della identificazione dei soggetti interessati, della quantità e qualità del prodotto o nel caso di quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarità, inferiore a cento ettolitri o a dieci tonnellate o, per i prodotti confezionati, a dieci ettolitri.

Art. 2.

Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo

1. Il produttore che non presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/99 e del relativo aggiornamento da parte delle regioni, nei termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione e duecentomila per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata; la sanzione è ridotta a un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni o si tratta di errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata.

2. Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, o viola le disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di reimpianto, ai diritti di nuovo impianto prelevato da una riserva, previste rispettivamente dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento medesimo, che disciplinano l'uso di detti diritti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a dieci milioni per ogni ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.

3. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire settecentocinquantamila per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera *c)*, del medesimo regolamnento (CE) n. 1493/99, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti:

a) da lire cinque milioni a lire dodici milioni per ettaro, se l'impianto è stato realizzato in terreni ubicati al di fuori di zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio tenuto conto della realtà locale;

b) da lire dieci milioni a lire venticinque milioni per ettaro, se l'impianto è stato realizzato all'interno di zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realtà locale.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime sanzioni di cui al comma 2 si applicano nel caso previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni.

5. Per gli impianti e reimpianti di vigneti destinati esclusivamente alla produzione di uve da tavola, realizzati anteriormente al 1° settembre 1996 in difformità con la normativa comunitaria e nazionale, non si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 4, comma 3, della legge 4 novembre 1987, n. 460.

Art. 3.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Courmayeur, addì 10 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Per l'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, vedasi in note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1999)».

— L'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, così recita:

«Art. 5 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 31 luglio 1999 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, il Governo è delegato ad emanare disposizioni per il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai principi e alle indicazioni contenute nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonché adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, la piena applicabilità nell'ordinamento nazionale delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari».

— Il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, è pubblicato in G.U.C.E n. L. 179 del 14 luglio 1999.

— Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 marzo 2000 relativo a modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, è pubblicato in G.U.C.E n. L. 143 del 16 giugno 2000.

— Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, reca: «Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti in materia agricola».

— La legge 4 novembre 1987, n. 460, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola».

— La legge 23 dicembre 1986, n. 898, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo».

Note all'art. 1:

— Per il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 vedi note alle premesse.

— L'art. 1, paragrafo 2 del succitato regolamento così recita: «2. Essa disciplina i seguenti prodotti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 2009 60	Succhi di uva (compresi i mosti di uva)
2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98	Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole
b) ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati: mosti di uva diversi da quelli della voce 2009, esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98
c) 0806 10 93 0806 10 95 0806 10 97	Uve fresche diverse da quelle da tavola
2209 00 11 2209 00 19	Aceti di vino
d) 2206 00 10	Vinello
2307 00 11 2307 00 19	Fecce di vino
2308 90 11 2308 90 19	Vinaccia»

— L'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 così recita:

«ALLEGATO I

DEFINIZIONI DEI PRODOTTI

Le seguenti definizioni si applicano:

- ai prodotti ottenuti nella Comunità a partire da uve raccolte all'interno della medesima, compresi i vini di cui al punto 15, sesto trattino, e

- ai prodotti diversi da quelli contemplati ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 24, allorché essi:

- sono originari di Paesi terzi, oppure

- sono elaborati nella Comunità a partire da uve raccolte all'esterno della medesima, nella misura in cui la loro elaborazione è ammessa ai sensi del presente regolamento.

Le definizioni dei prodotti vitivinicoli ai quali non si applica il presente allegato sono adottate, per quanto necessario, ai sensi del presente regolamento secondo la procedura di cui all'art. 75.1. Uve fresche: il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.

2. Mosto di uve: il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

3. Mosto di uve parzialmente fermentato: il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1% vol. ed inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale; tuttavia, taluni v.q.p.r.d., il cui titolo alcolometrico volumico effettivo è inferiore ai tre quinti del loro titolo alcolometrico volumico totale, ma non inferiore a 4,5% vol., non sono considerati come mosti di uve parzialmente fermentati.

4. Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite: il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve parzialmente appassite, avente un tenore totale di zucchero minimo, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico volumico naturale ed effettivo non inferiore a 8% vol. Tuttavia, alcuni vini che corrispondono a queste definizioni non vengono considerati quali mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite.

5. Mosto di uve fresche mutizzato con alcole: il prodotto:

- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 12% vol. e inferiore a 15% vol., e

- ottenuto mediante aggiunta ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5% vol. e proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5;

- di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole proveniente dalla distillazione delle uve secche, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95% vol.;

- o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol. e non superiore a 80% vol.

6. Mosto di uve concentrato: il mosto di uve non caramellizzato:

- ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 ºC al rifrattometro, utilizzato secondo metodo a stabilirsi, non sia inferiore a 50,9%;

- proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5;

- ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte.

Tutti i prodotti succitati devono, per i vini liquorosi e i v.l.q.p.r.d.:

- provenire da varietà di viti che sono scelte tra quelle menzionata all'art. 42, paragrafo 5, e

- avere, fatta eccezione per taluni v.l.q.p.r.d. compresi in un elenco che sarà adottato, un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 12% vol.;

b) e mediante aggiunta:

i) da soli o miscelati:

- di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ricavato dalla distillazione di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 96% vol.;

- di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol. e non superiore a 86% vol.;

ii) nonché, eventualmente, di uno o più d'uno dei prodotti seguenti:

- mosto di uve concentrato;

- miscela di uno dei prodotti di cui al punto *i)* con un mosto di uve di cui alla lettera *a)*, primo e quarto trattino;

iii) per taluni v.l.q.p.r.d. compresi in un elenco che sarà adottato.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

7. Mosto di uve concentrato rettificato: il prodotto liquido non caramellizzato:

- ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato, alla temperatura di 20 ºC, dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 61,7%;

- che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;

- che presenta le seguenti caratteristiche:

- pH non superiore a 5 per un valore di 25º Brix;

- densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25º Brix;

- tenore di saccarosio non rivelabile con metodo analitico da stabilirsi;

- indice Foli-Ciocalteau non superiore a 6 per un valore di 25º Brix;

- acidità titolata non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali;

- tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali;

- tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali;

- conduttività non superiore a 120 micro-Siemens per centimetro a 20ºC e a 25º Brix;

- tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali;

- presenza di mesoinositolo;

- proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5;

- ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

8. Succo di uve: il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato come tale; esso è ottenuto:

a) dall'uva fresca o dal mosto di uve, o

b) mediante ricostituzione:

- dal mosto di uve concentrato, o

- dal succo di uve concentrato.

Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

9. Succo di uve concentrato: il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20ºC al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9%.

Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

10. Vino: il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

11. Vino nuovo ancora in fermentazione: il vino la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

12. Vino atto a diventare vino da tavola: il vino:

- proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5;

- prodotto nella Comunità e

- avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui è stato prodotto.

13. Vino da tavola: il vino diverso dai v.q.p.r.d.:

- proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5;

- prodotto nella Comunità;

- avente, dopo le eventuali operazioni menzionate all'allegato V, sezione D, un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol., purché tale vino sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B, e non inferiore a 9% vol. per le altre zone viticole, nonché un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15% vol.;

- fatte salve eventuali deroghe che potranno essere adottate, avente inoltre un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.

Tuttavia per i vini prodotti su talune aree viticole da stabilirsi, ottenuti senza alcun arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale può essere portato a un massimo di 20% vol.

Il vino da tavola chiamato «retsina» è il vino da tavola prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire dal mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L'uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere un vino da tavola «retsina» in condizioni definite dalla normativa greca vigente.

14. Vino liquoroso: il prodotto:

A. avente:

- un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15% vol. e non superiore a 22% vol.;

- un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5% vol., fatta eccezione per determinati vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.) i quali figurano in un elenco che sarà adottato;

B. ottenuto:

a) da:

- mosto di uve parzialmente fermentato;

- o da vino;

- o da una miscela dei prodotti suddetti;

- o, per taluni v.l.q.p.r.d. da determinare, da mosto di uve o dalla miscela di questo prodotto con vino;

- dei prodotti di cui al punto *i)*, da soli o miscelati;

- oppure di uno o più dei prodotti seguenti:

- alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95% vol. e non superiore a 96% vol.;

- acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol. e non superiore a 86% vol.;

- acquavite di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol. e inferiore a 94,5% vol.;

- nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

- mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite;

- mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto, il quale, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato;

- mosto di uve concentrato;

- miscela di uno dei prodotti di cui al secondo trattino con un mosto di uve di cui alla lettera *a)*, primo e quarto trattino.

15. Vino spumante: salvo deroga di cui all'art. 44, paragrafo 3, il prodotto ottenuto dalla prima o seconda fermentazione alcolica:

- di uve fresche;

- di mosto di uve;

- di vino;

- atti a diventare vino da tavola;

- di vino da tavola;

- di v.q.p.r.d.;

- di vini importati, figuranti in un elenco da stabilire, ottenuti da varietà di viti e da regioni viticole aventi caratteristiche che li differenziano dai vini comunitari, caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione e che, conservato alla temperatura di 20ºC in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione e non inferiore a 3 bar.

16. Vino spumante gassificato: il prodotto:

- ottenuto da vino da tavola;

- caratterizzato all'atto della stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas, e

- che, conservato a 20ºC in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione e non inferiore a 3 bar.

17. Vino frizzante: il prodotto:

- ottenuto da vino da tavola o da v.q.p.r.d. o da prodotti atti a diventare vino da tavola o v.q.p.r.d., purché tali vini o prodotti presentino un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol.;

- avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol.;

- che, conservato a 20ºC in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar;

- presentato in recipienti di 60 litri o meno.

18. Vino frizzante gassificato: il prodotto:

- ottenuto da vino da tavola, da v.q.p.r.d. o da prodotti atti a diventare vino da tavola o v.q.p.r.d.;

- avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol. e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol.;

- che, conservato a 20ºC in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione totalmente o parzialmente aggiunta non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar;

- presentato in recipienti di 60 litri o meno.

19. Aceto di vino: l'aceto:

- ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di vino;

- avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.

20. Feccia di vino: il residuo che si deposita nei recipienti contenenti vino, dopo la fermentazione, durante l'immagazzinamento o dopo trattamento autorizzato, nonché quello ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione di questo prodotto.

Sono considerati feccia di vino anche:

- il residuo che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo trattamento autorizzato;

- il residuo ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto.

21. Vinaccia: il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.

22. Vinello: il prodotto ottenuto:

- dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua, o

- mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

23. Vino alcolizzato: il prodotto:

- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18% vol. e non superiore a 24% vol.;

- ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86% vol., a un vino non contenente zucchero residuo;

- avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,5 g/l.

24. Vino di uve stramature: il prodotto:

- ottenuto nella Comunità, senza alcun arricchimento, da uve raccolte nella Comunità, provenienti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, e comprese in un elenco che sarà adottato;

- avente un titolo alcolometrico volumico naturale superiore a 15% vol.;

- avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 16% vol. e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12% vol.

Gli Stati membri possono prevedere un periodo di invecchiamento per questo prodotto».

— L'art. 19 del regolamento (CE) n. 1493/99 così recita:

«Art. 19. — 1. Gli Stati membri compilano una classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino. Tutte le varietà classificate appartengono alla specie Vitis vinifera o provengono da un incrocio tra questa specie e altre specie del genere Vitis. La classificazione non può applicarsi alle varietà seguenti:

- Noah;

- Othello;

- Isabelle;

- Jacquez;

- Clinton e

- Herbémont.

2. Nella classificazione gli Stati membri indicano le varietà di viti atte alla produzione di ciascuno dei v.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio. Tali varietà appartengono alla specie Vitis vinifera.

3. Soltanto le varietà di viti menzionate nella classificazione possono essere impiantate, reimpiantate o innestate nella Comunità per la produzione di vino. La restrizione non si applica alle viti utilizzate a scopo di ricerca ed esperimenti scientifici.

4. Le superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non menzionate nella classificazione devono essere estirpate, tranne nei casi in cui la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sorvegliare tale deroga.

5. Qualora una varietà di vite venga eliminata dalla classificazione, le relative operazioni di estirpazione vengono eseguite entro quindici anni dalla sua eliminazione».

— L'art. 42, paragrafo 5 del succitato regolamento così recita:

«5. Salvo deroga, soltanto uve appartenenti alle varietà che figurano come varietà di uve da vino nella classificazione compilata a norma dell'art. 19, nonché i prodotti che ne derivano, possono essere utilizzati nella Comunità per l'elaborazione di quanto segue:

a) mosto di uve mutizzato con alcole;

b) mosto di uve concentrato;

c) mosto di uve concentrato rettificato;

d) vino atto a diventare vino da tavola;

e) vino da tavola;

f) v.q.p.r.d.;

g) vino liquoroso;

h) mosto di uve parzialmente fermentato, ottenuto con uve parzialmente appassite;

i) vino di uve stramature».

— L'art. 27 del Regolamento (CE) n. 1493/99 così recita:

«Art. 27. — 1. Sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o non, e la pressatura delle fecce di vino. È parimenti vietata la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione.

2. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura in presenza delle seguenti condizioni:

a) se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile;

b) se le fecce così trattate non sono ridotte allo stato secco.

3. Le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone, ad eccezione delle persone e delle associazioni di cui al paragrafo 7, che abbiano proceduto alla vinificazione devono consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa.

4. Il quantitativo di alcole contenuto nei sottoprodotti, rispetto al volume di alcole contenuto nel vino prodotto, è almeno pari al 10% se il vino è stato ottenuto mediante vinificazione diretta di uve. Salvo deroghe da contemplare per i casi giustificati in termini tecnici, esso non può essere inferiore al 5% se il vino è stato ottenuto mediante vinificazione di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione. Qualora tali percentuali non vengano raggiunte, i soggetti obbligati alla distillazione consegnano una quantità di vino di loro produzione in modo da garantire il rispetto di dette percentuali. Deroghe al paragrafo 3 e al primo comma del presente paragrafo possono essere disposte per categorie di produttori da determinare, per talune regioni produttive e per i vini soggetti alla distillazione di cui all'art. 28.

5. L'obbligo di consegna di cui al paragrafo 3 può essere adempiuto con la consegna di vino ad un fabbricante di aceto.

6. Le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone, ad eccezione delle persone e delle associazioni di cui al paragrafo 7, che detengano sottoprodotti provenienti da qualsiasi trasformazione di uve diversa dalla vinificazione, sono tenute a consegnarli alla distillazione.

7. Le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che procedano alla trasformazione dell'uva raccolta nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B o su superfici vitate in Austria sono tenute a ritirare, previo controllo e a condizioni da determinare, i sottoprodotti ottenuti da tale trasformazione.

8. Le persone ovvero le associazioni soggette agli obblighi di cui al paragrafo 3 o al paragrafo 6 possono assolvere i suddetti obblighi ritirando, previo controllo e a condizioni da determinare, i sottoprodotti della vinificazione.

9. Il prezzo d'acquisto delle vinacce di uve, delle fecce di vino e del vino consegnati alla distillazione ai sensi del presente articolo è pari a 0,995 euro per % vol/hl.

10. Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto.

11. Il distillatore ha la seguente alternativa:

a) beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52% vol., oppure;

b) consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché abbia un titolo alcolometrico di almeno 92% vol.

Se prima della consegna al distillatore il vino è stato trasformato in vino alcolizzato, l'aiuto di cui alla lettera *a)* e erogato al produttore del vino alcolizzato e il prodotto ottenuto dalla distillazione non può essere consegnato all'organismo d'intervento.

12. Può essere deciso che la consegna dell'alcole all'organismo d'intervento possa essere sostituita dalla consegna ad un operatore che abbia presentato un'offerta nell'ambito delle vendite organizzate per lo smercio dei prodotti della distillazione e che sia stato prescelto nell'ambito della procedura di cui all'art. 31, paragrafo 1.

13. I paragrafi da 1 a 12 non si applicano ai succhi di uve e ai succhi di uve concentrati né ai mosti di uve e ai mosti di uve concentrati destinati alla preparazione di succhi di uve».

— L'art. 2 paragrafo 7, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 1493/99 così recitа:

«7. Le superfici piantate con varietà di viti classificate, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, come varietà di uve da vino, e:

a) piantate a decorrere dal 1º settembre 1998, la cui produzione può essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, o dell'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 822/87, oppure».

— L'art. 28 paragrafo 1, ultimo periodo del regolamento (CE) n. 1493/99 così recita:

«Art. 28. — 1. Salvo deroga, tali vini possono circolare soltanto se sono destinati ad una distilleria».

— L'art. 43 del succitato regolamento così recita:

«Art. 43. — 1. Le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati sono stabiliti negli allegati IV e V.

2. In particolare:

- le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati riguardanti l'arricchimento, l'acidificazione, la disacidificazione e la dolcificazione, nonché le norme relative al tenore di anidride solforosa e al tenore massimo di acidità volatile figurano nell'allegato V, sezioni da A a G;

- le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati nonché le norme relative alla produzione di vino spumante e di vino spumante di qualità figurano nell'allegato V, sezioni H e I;

- le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati nonché le norme relative alla produzione di vini liquorosi figurano nell'allegato V, sezione J».

— L'allegato IV del succitato regolamento così recita:

«ALLEGATO IV

ELENCO DELLE PRATICHE E DEI TRATTAMENTI ENOLOGICI AUTORIZZATI

1. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere effettuati su uve fresche, sul mosto d'uve, sul mosto d'uve parzialmente fermentato, sul mosto d'uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite, sul mosto d'uve concentrato e sul vino nuovo ancora in fermentazione:

a) arieggiamento o aggiunta di ossigeno;

b) trattamenti termici;

c) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nei prodotti così trattati;

d) utilizzazione di anidride carbonica, detta altresì biossido di carbonio, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dell'aria;

e) utilizzazione di lieviti per vinificazione;

f) applicazione di una o più delle pratiche seguenti, per favorire lo sviluppo dei lieviti:

- aggiunta di fosfato di ammonio bibasico o di solfato di ammonio entro certi limiti;

- aggiunta di solfito di ammonio o di bisolfito di ammonio entro certi limiti;

- aggiunta di dicloridrato di tiamina entro certi limiti;

g) utilizzazione di anidride solforosa, detta altresì biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;

h) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici;

i) trattamento dei mosti bianchi e dei vini bianchi nuovi ancora in fermentazione con carbone per uso enologico entro certi limiti;

j) chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze d'uso enologico:

- gelatina alimentare;
- colla di pesce;
- caseina e caseinati di potassio;
- ovalbumina e/o lattalbumina;
- bentonite;
- diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale;
- caolino;
- tannino;
- enzimi pectolitici;
- preparato enzimatico di betaglucanasi a condizioni da determinare;

k) utilizzazione di acido sorbico o di sorbato di potassio;

l) uso di acido tartarico per l'acidificazione alle condizioni di cui all'allegato V, sezioni E e G;

m) impiego per la disacidificazione, alle condizioni previste all'allegato V, sezioni E e G, di uno o più dei prodotti seguenti:

- tartrato neutro di potassio;
- bicarbonato di potassio;
- carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (-) malico;
- tartrato di calcio;
- acido tartarico a condizioni da determinare;
- preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato;

n) uso di resina di pino di Aleppo a condizioni da determinare;

o) uso di preparati di scorze di lieviti, entro certi limiti;

p) uso di polivinilpolipirrolidone, entro certi limiti e a condizioni da determinare;

q) uso di batteri lattici in sospensione vinica a condizioni da determinare;

r) aggiunta di lisozima entro limiti ed a condizioni da determinare.

2. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere utilizzati per il mosto di uve destinato alla preparazione di mosto di uve concentrato rettificato:

a) arieggiamento;

b) trattamenti termici;

c) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nei prodotti così trattati;

d) utilizzazione di anidride solforosa, detta altresì biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;

e) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici;

f) trattamento con carboni per uso enologico;

g) uso di carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di doppio sale di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico;

h) uso di resine scambiatrici di ioni a condizioni da determinare.

3. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere applicati per il mosto di uve parzialmente fermentato, destinato al consumo umano diretto nello stato in cui si trova, il vino atto alla produzione di vino da tavola, il vino da tavola, il vino spumante, il vino spumante gassificato, il vino frizzante, il vino frizzante gassificato, i vini liquorosi ed i v.q.p.r.d.:

a) utilizzazione nei vini secchi e in quantità non superiori al 5 %, di fecce fresche, sane o non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi;

b) arieggiamento o immissione di argo o azoto;

c) trattamenti termici;

d) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato;

e) utilizzazione di anidride carbonica, detta altresì biossido di carbonio, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria;

f) aggiunta di anidride carbonica, entro certi limiti;

g) utilizzazione, alle condizioni previste dal presente regolamento, di anidride solforosa, detta altresì biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;

h) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale di acido sorbico del prodotto trattato, immesso al consumo umano diretto, non sia superiore a 200 mg/l;

i) aggiunta di acido L-ascorbico, sino a certi limiti;

j) aggiunta di acido citrico, ai fini della stabilizzazione del vino entro certi limiti;

k) l'impiego per l'acidificazione di acido tartarico, alle condizioni previste all'allegato V, sezioni E e G;

l) impiego per la disacidificazione, alle condizioni previste all'allegato V, sezioni E e G, di uno o più dei prodotti seguenti:

- tartrato neutro di potassio;

- bicarbonato di potassio;

- carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (-) malico;

- tartrato di calcio;

- acido tartarico a condizioni da determinare;

- preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato;

m) chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze d'uso enologico:

- gelatina alimentare;

- colla di pesce;

- caseina e caseinati di potassio;

- ovolbumina e/o lattolbumina;

- bentonite;

- diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale;

- caolino;

- preparato enzimatico di betaglucanasi a condizioni da determinare.

n) aggiunta di tannino;

o) trattamento dei vini bianchi con carbone per uso enologico entro certi limiti;

p) trattamento, a condizioni da stabilire:

- dei mosti di uve parzialmente fermentati destinati come tali al consumo umano diretto dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio;

- dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio;

q) aggiunta di acido metatartarico entro certi limiti;

r) uso di gomma arabica;

s) uso, a condizioni da determinare, di acido DL-tartarico, denominato anche acido racemico, o del suo sale neutro di potassio, per ottenere la precipitazione del calcio in eccedenza;

t) impiego per l'elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento:

- di alginato di calcio;

o

- di alginato di potassio;

t-bis) impiego di lieviti per vinificazione, secchi o in sospensione di vino, per l'elaborazione dei vini spumanti;

t-ter) aggiunta, per l'elaborazione dei vini spumanti, di tiamina e di sali d'ammonio ai vini di base per favorire lo sviluppo dei lieviti, alle seguenti condizioni:

- per i sali nutritivi, fosfato di ammonio entro certi limiti;

- per i fattori di crescita, tiamina sotto forma di cloridrato di tiamina, entro certi limiti;

u) uso di dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile per creare un'atmosfera sterile, unicamente negli Stati membri in cui è tradizionalmente utilizzato e fino a quando non sia vietato dalla legislazione nazionale, a condizione che vengano impiegati solo recipienti di contenuto superiore a 20 litri e che nessuna traccia di isotiocianato di allile sia presente nei vini;

v) aggiunta, per favorire la precipitazione del tartaro:

- di bitartrato de potassio;

- di tartrato di calcio entro limiti ed a condizioni da determinare;

w) impiego di solfato di rame per l'eliminazione di un difetto di gusto o di odore del vino, sino a certi limiti;

x) impiego di preparati di scorze di lieviti entro certi limiti;

y) uso di polivinilpolipirrolidone entro certi limiti e a condizioni da determinare;

z) impiego di batteri lattici in sospensione di vino a condizioni da determinare;

z-bis) aggiunta di caramello, ai sensi della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinati ad essere utilizzate nei prodotti alimentari(1), per rafforzare il colore dei vini liquorosi e dei v.l.q.p.r.d;

z-ter) aggiunta di lisozima entro limiti ed a condizioni da determinare.

4. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere utilizzati per i prodotti menzionati nella frase introduttiva del punto 3, unicamente nell'ambito di condizioni di impiego da determinare:

a) apporto di ossigeno;

b) trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino;

c) impiego di un'ureasi per diminuire il tasso di urea nei vini».

(1) Gazzetta Ufficiale L 237 del 10 settembre 1994, pag. 13.

— L'allegato V del regolamento (CE) n. 1493/99 così recita:

«ALLEGATO V

LIMITI E CONDIZIONI DI TALUNE PRATICHE ENOLOGICHE

A. Tenore di anidride solforosa.

1. Il tenore totale di anidride solforosa dei vini, diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi non può superare, al momento dell'immissione al consumo umano diretto:

a) 160 mg/l per i vini rossi;

b) 210 mg/l per i vini bianchi e rosati.

2. In deroga al punto 1, lettere *a)* e *b)*, il tenore massimo di anidride solforosa, per quanto riguarda i vini aventi un tenore di zuccheri residui, espresso in zucchero invertito, non inferiore a 5 g/l, è portato a:

a) 210 mg/l per i vini rossi e 260 mg/l per i vini bianchi e rosati;

b) 300 mg/l per:

- i vini aventi diritto alla designazione "Spätlese" conformemente alle disposizioni comunitarie;

- i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine controllata "Bordeaux supérieur", "Graves de Vayres", "Côtes de Bordeaux", "Saint-Macaire", "Premières Côtes de Bordeaux", "Sainte-Foix Bordeaux", "Côtes de Bergerac" (seguita o meno dalla designazione "Côtes de Saussignac"), "Haut Montravel", "Côtes de Montravel" e "Rosette";

- i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine "Allela", "La Mancha", "Navarra", "Penedés", "Rioja", "Rueda", "Tarragona" e "Valencia";

- i v.q.p.r.d. bianchi originari del Regno Unito, designati e presentati conformemente alla normativa britannica con il termine "botrytis" o con altri termini equivalenti, quali "noble harvest", "noble late Harvested" o "special late Harvested";

c) 350 mg/l per i vini aventi diritto alla designazione "Auslese", conformemente alle disposizioni comunitarie, e per i vini bianchi designati come "vino superiore a denominazione di origine", conformemente alla legislazione rumena, e aventi diritto a uno dei nomi seguenti: Murfatlar, Cotnari, Tirnave, Pietroasele, Valea Calugareasca;

d) 400 mg/l per i vini aventi diritto alle designazioni "Beerenauslese", "Ausbruch", "Ausbruchwein", "Trockenbeerenauslese" e "Eiswein", conformemente alle disposizioni comunitarie, e per i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine controllata "Sauternes", "Barsac", "Cadillac", "Cérons", "Loupiac", "Sainte-Croix-du Mont", "Monbazillac", "Bannezeaux", "Quarts de Chaume", "Coteaux du Layon", "Coteaux de l'Aubance" "Graves Supérieures' e "Jurançon".

3. Qualora le condizioni climatiche lo richiedano, per talune zone viticole della Comunità può essere concessa agli Stati membri la facoltà di autorizzare, per i vini prodotti nel loro territorio, un aumento di non oltre 40 mg/l dei tenori massimi totale di anidride solforosa inferiori a 300 mg/l previsti nella presente sezione.

4. Gli Stati membri possono adottare disposizioni più restrittive per i vini prodotti nel loro territorio.

B. Tenore di acidità volatile.

1. Il tenore massimo di acidità volatile non può superare:

a) 18 milliequivalenti per litro per i mosti di uve parzialmente fermentati;

b) 18 milliequivalenti per litro per i vini bianchi e rosati nonché, fino al 31 dicembre 1989, per i prodotti ottenuti dal taglio di vino bianco con vino rosso nel territorio spagnolo;

c) 20 milliequivalenti per litro per i vini rossi.

2. I tenori di cui al punto 1 sono validi:

- per i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nella Comunità, nella fase della produzione e in tutte le fasi di commercializzazione;

- per i mosti di uve parzialmente fermentati e per i vini originari di paesi terzi, in tutte le fasi successive alla loro entrata nel territorio geografico della Comunità.

3. Possono essere previste deroghe al punto 1:

a) per alcuni v.q.p.r.d. e alcuni vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica, quando:

- hanno subito un periodo di invecchiamento di almeno due anni, oppure

- siano elaborati secondo metodi particolari;

b) per i vini con un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 13 % vol. o eccezionalmente praticata conformemente alla legislazione vigente l'8 maggio 1970.

4. L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l'effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l'11% nella zona viticola A, l'8% nella zona viticola B e il 6,5% nella zona viticola C.

5. In caso di applicazione delle disposizioni della sezione C, punto 4, i limiti dell'aumento di volume sono portati rispettivamente al 15% nella zona viticola A e all'11% nella zona viticola B.

6. La concentrazione non può avere l'effetto di ridurre di oltre il 20% il volume iniziale e in nessun caso di aumentare di oltre 2% vol. il titolo alcolometrico volumico naturale del mosto di uve, del vino atto a diventare vino da tavola o del vino da tavola oggetto di tali operazioni.

7. In nessun caso le suddette operazioni possono avere l'effetto di portare a oltre 11,5% vol. nella zona viticola A, 12% vol. nella zona viticola B, 12,5% vol. nelle zone viticole C I a) e C I b), 13% vol. nella zona viticola C II e 13,5% vol. nella zona viticola C III il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, dei mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino atto a diventare vino da tavola o del vino da tavola oggetto di tali operazioni.

8. Tuttavia, per il vino rosso, il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 7 può essere portato a 12% vol. nella zona viticola A e a 12,5% vol. nella zona viticola B.

9. Il vino atto a diventare vino da tavola e il vino da tavola non possono essere concentrati qualora i prodotti dai quali sono stati ottenuti siano stati a loro volta oggetto di una delle operazioni di cui al punto 1, lettere *a)* e *b)*.

E. Acidificazione e disacidificazione.

1. Le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono formare oggetto:

a) nelle zone viticole A, B, C I a) e C I b), di una disacidificazione parziale;

b) nelle zone viticole C II e C III a), fatte salve le disposizioni del punto 3, di un'acidificazione e di una disacidificazione;

c) nella zona viticola C III b), di un'acidificazione.

2. L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.

3. L'acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.

4. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

5. Inoltre, il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

6. Nelle annate caratterizzate da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole C I a) e C I b), alle condizioni contemplate al punto 1 per quanto riguarda le zone viticole C II, C III a) e C III b).

7. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga da decidersi caso per caso, nonché l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.

F. Dolcificazione.

1. La dolcificazione del vino da tavola è autorizzata:

a) quando le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione, il vino atto a diventare vino da tavola o il vino da tavola sono stati sottoposti ad una delle operazioni di cui alla sezione D, punto 1, soltanto con mosto di uve avente al massimo lo stesso titolo alcolometrico volumico totale del vino da tavola in questione;

b) quando i prodotti di cui alla lettera *a)* non sono stati sottoposti ad una delle operazioni di cui alla sezione D, punto 1, soltanto con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato o mosto di uve, purché il titolo alcolometrico volumico totale del vino da tavola in questione non venga aumentato di oltre 2% vol.

2. Nel territorio della Comunità è vietata la dolcificazione dei vini importati destinati al consumo umano diretto e designati da un'indicazione geografica.

3. La dolcificazione dei vini importati diversi da quelli di cui al punto 2 è subordinata a norme da stabilirsi.

G. Trattamenti.

1. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni D ed E, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni da determinare, al momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino atto a diventare vino da tavola, in vino da tavola o in altra bevanda destinata al consumo umano diretto di cui all'art. 1, paragrafo 2, diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

2. Lo stesso vale per la concentrazione, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini atti a diventare vini da tavola.

3. Le concentrazioni dei vini da tavola deve essere effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

4. L'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere effettuate solo nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.

5. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti da 1 a 4 deve essere dichiarata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato detenuti, per l'esercizio della professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare dai produttori, dagli imbottigliatori, dai trasformatori, nonché da negozianti da determinare, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La dichiarazione di questi quantitativi può tuttavia essere sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.

6. Ciascuna delle operazioni di cui alla sezione E deve essere iscritta sul documento di accompagnamento, sotto la cui scorta i prodotti così trattati sono messi in circolazione.

7. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, tali operazioni possono essere effettuate soltanto:

a) anteriormente al 1º gennaio, nelle zone viticole C;

b) anteriormente al 16 marzo, nelle zone viticole A e B, unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedenti a tali date.

8. Tuttavia, la concentrazione a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l'anno.

H. Vino spumante.

1. Ai fini del presente punto, nonché del punto I del presente allegato e del punto K dell'allegato VI, si intende per:

a) "partita" (cuvée):

- il mosto di uve;
- il vino;
- il risultato della miscela di mosti di uve e/o di vini con caratteristiche diverse, destinati all'elaborazione di un tipo determinato di vino spumante;

b) "sciroppo zuccherino" (liqueur de tirage):

- il prodotto destinato ad essere aggiunto alla partita per provocare la formazione di spuma;

c) "sciroppo di dosaggio" (liqueur d'expédition):

il prodotto destinato ad essere aggiunto ai vini spumanti per conferire loro caratteristiche gustative particolari.

2. Lo sciroppo di dosaggio può essere composto solo da:

- saccarosio;
- mosto di uve;
- mosto di uve parzialmente fermentato;
- mosto di uve concentrato;
- mosto di uve concentrato rettificato;
- vino, o
- una miscela di questi prodotti, eventualmente addizionati di distillato di vino.

3. Fatto salvo l'arricchimento dei componenti della partita (cuvée) autorizzato a norma del presente regolamento, è vietato qualsiasi arricchimento della partita.

4. Tuttavia, ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita (cuvée) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti. Tale arricchimento può essere effettuato con l'aggiunta di saccarosio, di mosti di uve concentrati o di mosti di uve concentrati rettificati. Lo si può realizzare con l'aggiunta di saccarosio o di mosti di uve concentrati allorché questo metodo è tradizionalmente o eccezionalmente praticato nello Stato membro interessato, conformemente alla legislazione vigente al 24 novembre 1974. Ciò nondimeno, gli Stati membri possono escludere l'uso di mosti di uve concentrati.

5. L'aggiunta di sciroppo zuccherino e l'aggiunta di sciroppo di dosaggio non sono considerate un arricchimento né una dolcificazione. L'aggiunta di sciroppo zuccherino non può provocare un aumento del titolo alcolometrico volumico totale della partita (cuvée) superiore a 1,5% vol. Tale aumento viene misurato calcolando la differenza tra il titolo alcolometrico volumico della partita e il titolo alcolometrico volumico totale del vino spumante prima dell'eventuale aggiunta dello sciroppo di dosaggio.

6. L'aggiunta di sciroppo di dosaggio viene effettuata in modo da non aumentare di oltre 0,5% vol. il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino spumante.

7. È vietata la dolcificazione della partita (cuvée) e dei suoi componenti.

8. Oltre alle eventuali acidificazioni o disacidificazioni effettuate sui suoi componenti a norma delle altre disposizioni del presente allegato, la partita (cuvée) può essere oggetto di acidificazione o disacidificazione. L'acidificazione e la disacidificazione della partita si escludono reciprocamente. L'acidificazione può essere effettuata soltanto entro il limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,5 g/li, ossia 20 milliequivalenti per litro.

9. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, il limite massimo di 1,5 g/l, ossia 20 milliequivalenti per litro, può essere portato a 2,5 g/l, ossia 34 milliequivalenti per litro, purché l'acidità naturale dei prodotti, espressa in acido tartarico, non sia inferiore a 3 g/l, ossia 40 milliequivalenti per litro.

10. L'anidride carbonica contenuta nei vini spumanti può provenire soltanto dalla fermentazione alcolica della partita (cuvée) da cui sono ottenuti i vini in questione.

A meno che non si tratti di quella destinata a trasformare uve, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato direttamente in vino spumante, questa fermentazione può risultare solo dall'aggiunta dello sciroppo zuccherino. Essa può aver luogo esclusivamente in bottiglie o in recipienti chiusi. L'utilizzazione di anidride carbonica nel caso del procedimento di travaso per contropressione è autorizzata sotto controllo e purché non aumenti la pressione dell'anidride carbonica contenuta nei vini spumanti.

11. Per quanto riguarda i vini spumanti diversi dai vini spumanti di qualità e dai v.s.q.p.r.d.:

a) il titolo alcolometrico volumico totale delle partite (cuvées) destinate alla loro elaborazione non dev'essere inferiore a 8,5% vol.;

b) lo sciroppo zuccherino destinato alla loro elaborazione può essere composto solo da:

- mosto di uve;
- mosto di uve parzialmente, fermentato;
- mosto di uve concentrato;
- mosto di uve concentrato rettificato, o
- saccarosio e vino;

c) fatto salvo l'art. 44, paragrafo 3, il titolo alcolometrico volumico effettivo, compreso l'alcole contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, non dev'essere inferiore a 9,5 % vol.;

d) ferme restando disposizioni più restrittive che possono essere applicate dagli Stati membri ai vini spumanti prodotti nel proprio territorio, il tenore totale di anidride solforosa non può essere superiore a 235 mg/l;

e) qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare, per i vini di cui al punto i prodotti nel loro territorio, che il tenore massimo totale di anidride solforosa sia aumentato al massimo di 40 mg/l, fatto salvo che i vini che hanno beneficiato di questa autorizzazione non siano spediti al di fuori degli Stati membri in questione.

I. Vini spumanti di qualità.

1. Il titolo alcolometrico volumico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualità è di almeno 9% vol.

2. Lo sciroppo zuccherino destinato all'elaborazione di un vino spumante di qualità può essere composto solo da:

a) saccarosio;

b) mosto di uve concentrato;

c) mosto di uve concentrato rettificato;

d) mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato da cui può essere ottenuto un vino atto a diventare vino da tavola;

e) vini atti a diventare vini da tavola;

f) vini da tavola,

o

g) v.q.p.r.d.

3. Per quanto riguarda i vini spumanti di qualità di tipo aromatico:

a) salvo deroga, essi possono essere ottenuti utilizzando, per costituire la partita (cuvée), esclusivamente mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti dalle varietà di viti figuranti in un elenco da compilare.

Tuttavia, i vini spumanti di qualità di tipo aromatico possono essere elaborati utilizzando, quali componenti della partita, vini ottenuti dalle uve della varietà "Prosecco" raccolte nelle regioni del Trentino-Alto Adige, del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia;

b) il controllo del processo di fermentazione anteriormente e successivamente alla costituzione della partita (cuvée) può essere effettuato, per rendere spumante la partita, soltanto mediante refrigerazione o altri processi fisici;

c) è vietata l'aggiunta di uno sciroppo di dosaggio;

d) in deroga alla sezione K, punto 4, dell'allegato VI, il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico non può essere inferiore a 6% vol.;

e) il titolo alcolometrico volumico totale dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico non può essere inferiore a 10% vol.;

f) in deroga alla sezione K, punto 6, primo comma dell'allegato VI, i vini spumanti di qualità di tipo aromatico, allorché sono conservati in recipienti chiusi alla temperatura di 20°, presentano una sovrappressione non inferiore a 3 bar;

g) in deroga alla sezione K, punto 8, dell'allegato VI, la durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico non può essere inferiore a un mese.

4. Gli Stati membri produttori possono definire tutte le caratteristiche o condizioni di produzione e di circolazione complementari o più rigorose per i vini spumanti di qualità contemplati dal presente titolo e prodotti nel loro territorio.

5. Inoltre, all'elaborazione dei vini spumanti di qualità si applicano anche le norme di cui:

- ai punti 1-10 della sezione H;

- al punto 4 e ai punti 6-9 dell'allegato VI, sezione K, fatto salvo il precedente punto 3, lettere *d)*, *f)* e *g)*, della presente sezione I.

J. Vino liquoroso.

1. Per l'elaborazione dei vini liquorosi si utilizzano i seguenti prodotti:

- mosto di uve parzialmente fermentato, o

- vino, o

- una miscela dei prodotti di cui ai precedenti trattini, o

- mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per taluni v.l.q.p.r.d. compresi in un elenco che sarà adottato.

2. Sono inoltre addizionati:

a) per quanto riguarda i vini liquorosi e i v.l.q.p.r.d. diversi da quelli di cui alla lettera *b)*;

i) i seguenti prodotti, da soli o miscelati:

- alcole neutro ottenuto dalla distillazione di prodotti vitivinicoli, comprese le uve secche, avente un titolo alcolometrico non inferiore a 96% vol. e rispondente ai requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie;

- distillato di vino o di uve secche, avente un titolo alcolometrico non inferiore a 52% vol. e non superiore a 86% vol., e rispondente ai requisiti da determinare;

ii) nonché, eventualmente, uno o più dei prodotti seguenti:

- mosto di uve concentrato;

- prodotto ottenuto dalla miscela di uno dei prodotti di cui al punto *i)* con un mosto di uve di cui al punto 1, primo o quarto trattino;

b) per quanto riguarda taluni v.l.q.p.r.d. compresi in un elenco che sarà adottato;

i) i prodotti di cui alla lettera *a)*, punto *i)*, da soli o miscelati;

ii) oppure uno o più dei prodotti seguenti:

- alcole di vino o di uve secche, avente un titolo alcolometrico non inferiore a 95% vol. e non superiore a 96% vol. e rispondente ai requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste, dalle disposizioni nazionali in materia;

- acquavite di vino o di vinaccia, avente un titolo alcolometrico non inferiore a 52% vol. e non superiore a 86% vol. e rispondente ai requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste, dalle disposizioni nazionali in materia;

- acquavite di uve secche, avente un titolo alcolometrico non inferiore a 52% vol. e non superiore a 94,5% vol. e rispondente ai requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste, dalle disposizioni nazionali in materia;

iii) nonché, eventualmente, uno o più dei prodotti seguenti:

- mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite;

- mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato;

- mosto di uve concentrato;

- prodotto ottenuto dalla miscela di uno dei prodotti di cui al punto *ii)* con un mosto di uve di cui al punto 1, primo o quarto trattino.

3. I prodotti di cui al punto 1 utilizzati per l'elaborazione dei vini liquorosi e dei v.i.q.p.r.d. possono aver subito, se del caso, soltanto le pratiche e i trattamenti enologici di cui al presente regolamento.

4. Tuttavia:

a) l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale può risultare soltanto dall'utilizzazione dei prodotti di cui al punto 2;

b) laddove esista una pratica tradizionale, possono essere adottate deroghe relative a prodotti specifici per consentire allo Stato membro interessato di autorizzare l'impiego di solfato di calcio, purché il tenore di solfato del prodotto così trattato, espresso in solfato di potassio, non sia superiore a 2,5 g/l. Tali prodotti possono inoltre essere sottoposti a un'acidificazione supplementare con acido tartarico, nel limite massimo di 1,5 g/l.

5. Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono adottare per i vini liquorosi e i v.l.q.p.r.d. elaborati nei loro territorio, sono autorizzati su questi prodotti le pratiche e i trattamenti enologici previsti dal presente regolamento.

6. Sono inoltre autorizzati:

a) la dolcificazione, soggetta a dichiarazione e registrazione, purché i prodotti utilizzati non siano stati arricchiti con mosto di uve concentrato, per mezzo di:

- mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato, a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino in questione non sia superiore a 3% vol.;

- mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato o mosto di uve parzialmente fermentato, ottenuto con uve parzialmente appassite, per prodotti da stabilire e a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino in questione non sia superiore a 8% vol.;

- mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato, per vini da stabilire e a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino in questione non sia superiore a 8% vol.;

b) l'aggiunta di alcole, distillato o acquavite, di cui ai punti 1 e 2, per compensare le perdite dovute all'evaporazione durante l'invecchiamento;

c) l'invecchiamento in recipienti posti ad una temperatura non superiore a 50°C, per prodotti da stabilire.

7. Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono adottare per i vini liquorosi e i v.l.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio, il tenore totale di anidride solforosa di tali vini non può superare al momento della loro immissione al consumo umano diretto:

a) 150 mg/l se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 5 g/l;

b) 200 mg/l se il tenore di zuccheri residui è superiore a 5 g/l.

8. Le varietà di viti da cui sono ottenuti i prodotti di cui al punto 1, utilizzate per l'elaborazione di vini liquorosi e di v.l.q.p.r.d., sono scelte tra quelle di cui all'art. 42, paragrafo 5.

9. Il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti di cui al punto 1 utilizzati per l'elaborazione di un vino liquoroso diverso dai v. l.q.p.r.d. non può essere inferiore a 12% vol.».

— La lettera F dell'allegato VI del Regolamento n. 1493/99 così recita:

«ALLEGATO VI

F. Metodi di vinificazione e di elaborazione.

1. Gli Stati membri stabiliscono metodi specifici di vinificazione e di elaborazione per ciascun v.q.p.r.d.

2. Qualora le condizioni climatiche lo richiedano in una delle zone viticole di cui alla sezione E, gli Stati membri interessati possono autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, atti a diventare v.q.p.r.d., ad eccezione dei prodotti destinati ad essere trasformati in v.l.q.p.r.d. L'aumento non può superare i limiti di cui all'allegato V, sezione C, punto 3.

3. Nelle annate caratterizzate da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, l'aumento del titolo alcolometrico di cui al punto 2 può essere portato fino ai limiti di cui all'allegato V, sezione C, punto 4. Tale autorizzazione non pregiudica la possibilità di un'autorizzazione analoga per i vini da tavola di cui allo stesso punto.

4. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale può essere effettuato secondo i metodi e le condizioni di cui all'allegato V, sezione D, escluso il punto 7. Tuttavia, gli Stati membri possono escludere l'utilizzazione del mosto di uve concentrato.

5. Il titolo alcolometrico volumico totale dei v.q.p.r.d. non dev'essere inferiore a 9% vol. Tuttavia, per alcuni v.q.p.r.d. bianchi compresi in un elenco da stabilire, che non sono stati oggetto di alcun arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale minimo dev'essere di 8,5% vol. Le disposizioni del presente punto non si applicano ai v.s.q.p.r.d. né ai v.l.q.p.r.d.».

— La lettera G dell'allegato VI del regolamento n. 1493/99 così recita:

«ALLEGATO VI

G. Acidificazione, disacidificazione e dolcificazione.

1. Le condizioni e i limiti per l'acidificazione e la disacidificazione delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, atti a diventare v.q.p.r.d., nonché la procedura per la concessione di autorizzazioni e deroghe, sono stabiliti all'allegato V, sezione E.

2. La dolcificazione di un v.q.p.r.d. può essere autorizzata da uno Stato membro soltanto se effettuata:

a) conformemente alle condizioni e ai limiti di cui all'allegato V, sezione F;

b) nella regione determinata in cui è stato elaborato il v.q.p.r.d. o in una zona situata nelle immediate vicinanze, salvo eccezioni da determinare;

c) con uno o più dei prodotti seguenti:

- mosto di uve;
- mosto di uve concentrato;
- mosto di uve concentrato rettificato.

3. Il mosto di uve e il mosto di uve concentrato di cui al punto 2, lettera *c)*, devono provenire dalla stessa regione determinata in cui è stato ottenuto il vino per la cui dolcificazione sono utilizzati.

4. Le disposizioni della presente sezione G non si applicano ai v.s.q.p.r.d. né ai v.l.q.p.r.d.».

— La lettera H dell'allegato VI del Regolamento 1493/99 così recita:

«ALLEGATO VI

H. Operazioni d'arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione.

1. Ciascuna operazione di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione di cui alla sezione F e alla sezione G, punto 1, è autorizzata soltanto se effettuata alle condizioni previste all'allegato V, sezione G.

2. Fatte salve le disposizioni della sezione D, punto 4, tali operazioni possono essere effettuate soltanto nella regione determinata in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate».

— I paragrafi 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 44 del Regolamento n. 1493/99 così recitano:

«4. Salvo disposizioni più restrittive applicate dagli Stati membri per l'elaborazione nel loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29, il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto per l'elaborazione di tali prodotti».

«5. Il succo di uve e il succo di uve concentrato originari della Comunità non possono formare oggetto di vinificazione o essere aggiunti al vino. La destinazione di tali prodotti è sottoposta a controllo. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio della Comunità».

«7. I vini atti a diventare vini da tavola che non raggiungono il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo dei vini da tavola possono essere immessi sul mercato soltanto per l'elaborazione di vini spumanti o se sono destinati agli acetifici, alle distillerie o ad altri usi industriali. L'arricchimento di tali vini e il taglio degli stessi con un vino da tavola onde portarne il titolo alcolometrico volumico effettivo al livello prescritto per un vino da tavola possono aver luogo soltanto negli impianti del vinificatore o per conto di quest'ultimo».

«8. Le fecce di vino e le vinacce non possono essere impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo alcole, acquavite o vinello».

«9. Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la fabbricazione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del singolo viticoltore».

«10. Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione».

«11. Il mosto di uve parzialmente fermentato, ottenuto con uve parzialmente appassite, può essere messo in circolazione soltanto per l'elaborazione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1º gennaio 1985, e dei vini di uve stramature».

«12. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve e il succo di uve concentrato originari di Paesi terzi non possono essere vinificati o addizionati al vino nel territorio della Comunità».

«13. I prodotti di cui al paragrafo 12 non possono essere sottoposti a fermentazione alcolica nel territorio della Comunità. La presente disposizione non si applica ai prodotti destinati alla produzione nel Regno Unito e in Irlanda dei prodotti del codice NC 2206 00 per i quali, ai sensi dell'allegato VII, sezione C, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzazione di una denominazione composta recante il termine "vino"».

«14. Il taglio di un vino originario di un Paese terzo con un vino della Comunità e il taglio, nel territorio geografico della Comunità, di vini originari di paesi terzi sono vietati».

— L'art. 45 del regolamento 1493/99 così recita:

«Art. 45. — 1. Fatte salve eventuali deroghe, i seguenti prodotti non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto:

a) i prodotti dei codici NC 2204 10, 220421, 220429 e 220430 10, importati o no, che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria oppure, ove ciò sia consentito, dalle normative nazionali;

b) i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che non siano di qualità sana, leale o mercantile;

c) i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, che non rispondano alle definizioni contenute nell'allegato I.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 per i prodotti d'importazione sono adottate secondo la procedura di cui all'art. 133 del trattato».

— L'art. 48 del Regolamento n. 1493/99 così recita:

«Art. 48. — La designazione e la presentazione dei prodotti di cui al presente regolamento, nonché qualsiasi forma di pubblicità relativa ai detti prodotti, non devono essere erronee e tali da creare confusione o indurre in errore le persone alle quali sono rivolte, in particolare per quanto riguarda:

- le informazioni di cui all'art. 47; tale disposizione si applica anche qualora tali informazioni siano utilizzate in una traduzione, si riferiscano alla provenienza effettiva del prodotto o siano corredate di menzioni quali "genere", "tipo", "metodo", "imitazione", "marchio" o simili;

- le caratteristiche dei prodotti quali, in particolare, la natura, la composizione, il titolo alcolometrico volumico, il colore, l'origine o la provenienza, la qualità, la varietà di vite, l'anno del raccolto o il volume nominale dei recipienti;

- l'identità e la qualità delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di persone che partecipano o hanno partecipato all'elaborazione o alla commercializzazione del prodotto, in particolare dell'imbottigliatore».

— L'art. 49 del regolamento (CE) n. 1493/99 così recita:

«Art. 49. — 1. I prodotti la cui designazione o la cui presentazione non è conforme alle disposizioni del presente regolamento o alle modalità adottate ai fini dell'attuazione dello stesso, non possono essere detenuti per la vendita o immessi sul mercato nella Comunità, né essere esportati. Tuttavia, nel caso di prodotti destinati all'esportazione, deroghe alle disposizioni del presente regolamento:

- possono essere autorizzate dagli Stati membri qualora la normativa del Paese terzo d'importazione lo richieda;

- possono essere previste nelle modalità di applicazione nei casi non contemplati nel primo trattino.

2. Lo Stato membro sul territorio del quale si trova il prodotto la cui designazione o presentazione non è conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 1 adotta le misure necessarie per comminare sanzioni in caso di infrazioni, in base alla gravità delle stesse.

Lo Stato membro può tuttavia concedere un'autorizzazione a detenere il prodotto in oggetto per la vendita a immettere sul mercato nella Comunità o a esportare il prodotto, purché la designazione o la presentazione di tale prodotto sia resa conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 1».

— L'art. 51 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/99 così recita:

«2. L'utilizzazione di un'indicazione geografica per designare vini da tavola ottenuti da un taglio di vini ricavati da uve raccolte in aree di produzione diverse è ammessa se l'85% almeno del vino da tavola risultante dal taglio proviene dall'area viticola di cui porta il nome.

Tuttavia, l'utilizzazione, per designare vini da tavola bianchi, di un'indicazione geografica relativa ad un'area di produzione situata all'interno della zona viticola A o della zona viticola B è ammessa soltanto se i prodotti che compongono il taglio sono ottenuti nella zona viticola in causa o se il vino in questione è ricavato dal taglio tra vini da tavola delle zona viticola A e vini da tavola della zona viticola B».

— L'art. 52 del regolamento (CE) n. 1493/99 così recita:

«Art. 52. — 1. Se uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata ad un v.q.p.r.d. nonché, se del caso, ad un vino destinato ad essere trasformato nel v.q.p.r.d. in questione, questo nome non può essere utilizzato per la designazione di prodotti del settore vitivinicolo che non provengono da questa regione e/o ai quali questo nome non è stato attribuito in conformità alle normative comunitaria e nazionale in vigore. Lo stesso dicasi se uno Stato membro ha attribuito il nome di un comune, di una frazione o di una località unicamente ad un v.q.p.r.d. nonché, eventualmente, ad un vino destinato ad essere trasformato in tale v.q.p.r.d.

Fatte salve le disposizioni comunitarie riguardanti specificamente taluni tipi di v.q.p.r.d., gli Stati membri possono consentire, secondo condizioni di produzione da essi fissate, che il nome di una regione determinata sia connesso con una precisazione relativa alle modalità di preparazione o al tipo di prodotto, ovvero con il nome di una varietà di vigne od un suo sinonimo.

In deroga al primo comma, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere, fino al 31 agosto 2001, di autorizzare che taluni nomi geografici tradizionalmente utilizzati per designare un vino da tavola e diventati il nome di una regione determinata, possano continuare ad essere utilizzati anche per la designazione dei vini da tavola per tre campagne viticole al massimo.

2. Possono essere utilizzati per la designazione, la presentazione e la pubblicità di una bevanda diversa da un vino o da un mosto di uve i nomi e le menzioni seguenti:

- il nome di una varietà di vigna;

- una menzione specifica tradizionale di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, lettera *c)*, secondo trattino, quarto doppio trattino, o all'allegato VIII, sezione D, punto 2, lettera *c)*, secondo trattino, oppure

- una menzione tradizionale complementare di cui all'allegato VII, sezione B, punto 1, lettera *b)*, quinto trattino, purché sia attribuita da uno Stato membro per la designazione di un vino ai sensi delle disposizioni comunitarie, soltanto a condizione che sia escluso qualsiasi rischio di confusione sulla natura, l'origine o la provenienza e la composizione di tale bevanda.

3. L'utilizzazione di un nome o di una menzione di cui al punto 2 o di uno dei termini "Hock", "Claret", "Liebfrauenmilch" e "Liebfraumilch", anche se corredati di menzioni quali "genere", "tipo", "modo", "imitazione"o simili, è vietato per la designazione e la presentazione:

- di una merce del codice NC 2206, a meno che la merce in questione provenga effettivamente dal luogo così designato;

- di una merce commercializzata con chiare istruzioni al fine di ottenerne presso il consumatore una bevanda che imiti il vino; tuttavia, può essere utilizzato il nome di una varietà di vite se la merce in questione proviene effettivamente da tale varietà, a meno che tale nome dia luogo a confusioni con il nome di una regione determinata o di un'unità geografica usato per la designazione di un v.q.p.r.d.

4. Possono essere utilizzati per la designazione, la presentazione e la pubblicità di una bevanda diversa da un vino o da un mosto di uve i nomi:

- di una regione determinata;

- di un'unità geografica più piccola della regione determinata, purché questo nome sia attribuito da uno Stato membro per la designazione di un vino ai sensi delle disposizioni comunitarie, solo a condizione che:

a) per i prodotti dei codici NC 2009, 2202, 2205, 2206, 2207, 2208 e 2209 nonché per i prodotti ottenuti da una materia prima vinicola i nomi e le menzioni dianzi citate siano riconosciuti nello Stato membro di origine del prodotto e che questo riconoscimento sia compatibile con il diritto comunitario;

b) per le bevande diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, sia escluso qualsiasi rischio di confusione circa la natura, l'origine o la provenienza e la composizione di queste bevande. Tuttavia, anche se il riconoscimento di cui alla lettera *a)* non ha avuto luogo, questi nomi possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2000, fatta salva l'osservanza della lettera *b)*».

— L'allegato VII del regolamento (CE) n. 1493/99 così recita:

«ALLEGATO VII

DESIGNAZIONE, DENOMINAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE DI TALUNI PRODOTTI DIVERSI DAI VINI SPUMANTI

Ai fini del presente allegato si intende per:

- "etichettatura", l'insieme delle designazioni e delle altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi caratterizzanti il prodotto che figurano sullo stesso recipiente, compreso il dispositivo di chiusura, nonché sul pendaglio appeso al recipiente. Non fanno parte dell'etichettatura alcune indicazioni, contrassegni ed altri marchi da determinare;

-"imballaggio", gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale.

A. Indicazioni obbligatorie.

1. L'etichettatura:

a) dei vini da tavola, dei vini da tavola designati con un'indicazione geografica e dei v.q.p.r.d.;

b) dei vini originari di Paesi terzi diversi da quelli elencati alla lettera *c)* seguente;

c) dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati di cui all'allegato I del presente regolamento, nonché di questi vini originari di Paesi terzi, contiene obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- la denominazione di vendita del prodotto;

- il volume nominale;

- il titolo alcolometrico volumico effettivo;

- il numero di lotto ai sensi della direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (1).

2. La denominazione di vendita è costituita dai seguenti elementi:

a) per i vini da tavola i termini "vino da tavola" nonché:

- nel caso di spedizione in un altro Stato membro o di esportazione, il nome dello Stato membro se le uve sono prodotte e vinificate in tale Stato;

- i termini "mélange di vini di diversi Paesi della Comunità europea" per i vini ottenuti dal mescolamento di prodotti originari di più Stati membri;

- i termini "vino ottenuto in ..... da uve raccolte in ....." completato dall'indicazione degli Stati membri in causa, per i vini vinificati in uno Stato membro ottenuti da uve raccolte in un altro Stato membro;

i termini "Retsina" o "vino tinto de mezcla" per determinati vini da tavola;

b) per i vini da tavola con indicazione geografica:

- il termine "vino da tavola";

- il nome dell'unità geografica;

- una delle menzioni seguenti a condizioni da determinare: "Landwein", "vin de pays", "indicazione geografica tipica", "vino de latierra", "vinho regional" o "Regional wine", quando viene usata una delle suddette menzioni, l'indicazione della menzione "vino da tavola" non è obbligatoria;

c) per i v.q.p.r.d.:

- il nome della regione determinata;

- fatte salve le eccezioni da stabilire;

- la menzione "vino di qualità prodotto in una regione determinata" o "v.q.p.r.d.", o

- la menzione "vino liquoroso di qualità prodotto in una regione determinata" o "v.l.q.p.r.d.", o

- la menzione "vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate" o "v.f.q.p.r.d.", o

- una menzione specifica tradizionale inclusa in un elenco da adottare o diverse di queste menzioni se previste dalle disposizioni dello Stato membro interessato;

d) per i vini importati la parola "vino", completata obbligatoriamente dal nome del Paese d'origine e, quando sono designati mediante un'indicazione geografica, dal nome dell'unità geografica in questione;

e) per i vini liquorosi la menzione "vino liquoroso";

f) per i vini frizzanti la menzione "vino frizzante";

g) per i vini frizzanti gassificati la menzione "vino frizzante gassificato";

h) per i vini di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)*, originari di Paesi terzi, menzioni da determinare.

3. L'etichettatura:

a) dei vini da tavola, i vini da tavola con indicazione geografica e i v.q.p.r.d.;

b) dei vini originari di Paesi terzi, contiene obbligatoriamente oltre alle menzioni di cui ai punti 1 e 2, le seguenti indicazioni:

- il nome o la ragione sociale, il comune e lo Stato membro dell'imbottigliatore o, per i recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, dello speditore;

- per i vini importati, l'importatore o, quando l'imbottigliamento ha avuto luogo nella Comunità, dell' imbottigliatore.

4. L'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati, nonché di questi vini originari di Paesi terzi, deve essere completata da indicazioni da determinarsi, corrispondenti a quelle di cui ai punti 2 e 3.

B. Indicazioni facoltative.

1. L'etichettatura dei prodotti ottenuti nella Comunità può essere completata dalle seguenti indicazioni, in base a condizioni da determinarsi:

a) per i vini da tavola, i vini da tavola con indicazione geografica e i v.q.p.r.d.:

- il nome, l'indirizzo e la qualità della o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione;

- il tipo del prodotto;

- un colore particolare secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore;

b) per i vini da tavola con indicazione geografica e per i v.q.p.r.d.:

- l'anno di raccolta;

- il nome di una o più varietà di vite;

- un riconoscimento, medaglia o concorso;

- indicazioni relative a come è stato ottenuto il prodotto o al metodo di elaborazione dello stesso;

- menzioni tradizionali complementari secondo le modalità previste dello Stato membro produttore;

- il nome di un'azienda;

- una menzione indicante l'imbottigliamento:

- nell'azienda viticola, o

- da un'associazione di aziende agricole, o

- in una impresa situata nella regione di produzione o, per quanto riguarda i v.q.p.r.d, nelle sue immediate vicinanze;

c) per i v.q.p.r.d.:

- l'indicazione di un'unità geografica più piccola della regione determinata secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore;

- l'indicazione di un'unità geografica più grande della regione determinata per precisare l'ubicazione di un v.q.p.r.d.;

- una menzione indicante l'imbottigliamento nella regione determinata, purché questa indicazione sia tradizionale e abituale nella regione determinata interessata.

2. Per i vini liquorosi, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati e per i vini originari di Paesi terzi, indicazioni facoltative corrispondenti a quelle di cui al punto 1 sono da determinarsi.

Il presente punto non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di adottare disposizioni relative alla designazione di questi prodotti fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie corrispondenti.

3. Per i prodotti di cui alla sezione A, punto 1, l'etichettattura può essere completata da altre indicazioni.

4. Gli Stati membri produttori possono rendere obbligatorie talune indicazioni di cui ai punti 1 e 2, proibirle o limitarne l'utilizzazione, per i vini ottenuti nel loro territorio.

C. Utilizzazione di menzioni specifiche.

1. La denominazione:

a) "vino" è riservata ai prodotti che corrispondono alla definizione di cui al punto 10 dell'allegato I;

b) "vino da tavola" è riservata ai prodotti che corrispondono alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I.

2. Fatte salve le disposizioni per l'armonizzazione delle legislazioni, il punto 1, lettera *a)* lascia tuttavia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di ammettere:

- l'utilizzazione della parola "vino" accompagnata da un nome di frutta e sotto forma di denominazione composta per la designazione di prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall'uva;

- altre denominazioni composte comportanti la parola "vino".

3. La denominazione:

a) "vino liquoroso" è riservata ai prodotti che corrispondono alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato I, o, se del caso, ad una definizione da determinare a norma della parte introduttiva di detto allegato;

b) "vino liquoroso di qualità prodotto in una regione determinata" o "v.l.q.p.r.d." è riservata ai prodotti che corrispondono alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato I e alle disposizioni specifiche del presente regolamento;

c) "vino frizzante" è riservata ai prodotti che corrispondono alla definizione di cui al punto 17 dell'allegato I o, se del caso, ad una definizione da determinarsi a norma della parte introduttiva di detto allegato;

d) "vino frizzante di qualità prodotto in una regione determinata" o "v.f.q.p.r.d.' è riservata ai prodotti che corrispondono alla definizione di cui al punto 17 dell'allegato I e alle disposizioni specifiche del presente regolamento;

e) "vino frizzante gassificato" è riservata ai prodotti che corrispondono alla definizione di cui al punto 18 dell'allegato I o, se del caso, ad una definizione da determinarsi a norma della parte introduttiva di detto allegato.

4. Se si fa uso delle dette denominazioni composte di cui al punto 2, deve essere eliminata qualsiasi possibilità di equivoco con i prodotti di cui al punto 1.

D. Lingue utilizzabili per l'etichettatura.

1. Le indicazioni sull'etichettatura sono redatte in una o più linque ufficiali della Comunità per consentire al consumatore finale di comprendere facilmente ciascuna delle indicazioni.

Tuttavia, l'indicazione:

- del nome della regione determinata;

- del nome di un'altra unità geografica;

- delle menzioni specifiche tradizionali e delle menzioni tradizionali complementari;

- il nome delle aziende viticole o delle loro associazioni, nonché menzioni relative all' imbottigliamento, sono redatte unicamente in una delle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio il prodotto è stato elaborato. Per i prodotti originari della Grecia le indicazioni di cui al secondo comma possono essere ripetute in una o più lingue ufficiali della Comunità.

Le indicazioni di cui al primo e secondo trattino del secondo comma possono essere redatte in una sola lingua ufficiale della Comunità qualora quest'ultima sia considerata alla stregua della lingua ufficiale di quella parte dei territorio del paese d'origine in cui si trova la regione determinata in questione, se tale lingua è utilizzata tradizionalmente e abitualmente nello Stato membro interessato.

Per i prodotti ottenuti ed immessi sul mercato nel loro territorio gli Stati membri possono consentire che le indicazioni di cui al secondo comma siano redatte anche in una lingua diversa dalle lingue ufficali della Comunità, se tale lingua è utilizzata tradizionalmente e abitualmente nello Stato membro interessato o in una parte del suo territorio. Inoltre, gli Stati membri produttori possono consentire, per i loro prodotti, che le indicazioni di cui al secondo comma siano redatte in un'altra lingua se essa è quella utilizzata tradizionalmente per tali indicazioni.

2. Possono essere decise ulteriori deroghe al punto 1.

E. Codici.

1. Secondo modalità da stabilire, si utilizza un codice per indicare sull'etichettatura:

- di un prodotto di cui alla sezione A, punto 1, diverso da quello di cui al trattino successivo, e informazioni relative, in tutto o in parte, al nome di una regione determinata diversa da quella che può utilizzarsi per la designazione del prodotto in questione. Tuttavia, gli Stati membri possono determinare altre misure appropriate per il loro territorio, al fine di evitare possibilità di equivoco con la regione determinata in questione;

- di un vino da tavola conformemente al secondo e terzo trattino della sezione A, punto 2, lettera *a)*, la sede sociale dell'imbottigliatore o dello speditore e, ove opportuno, il luogo di imbottigliamento e di spedizione.

Secondo modalità da stabilire, un codice può essere utilizzato sull'etichettatura dei prodotti di cui al presente allegato per le indicazioni di cui alla sezione A, punto 3, in quanto lo Stato membro nel cui territorio questi prodotti sono imbottigliati l'abbia permesso. Questa utilizzazione è subordinata alla condizione che figuri per esteso sull'etichettatura il nome o la ragione sociale di una persona o di un gruppo di persone diverse dall'imbottigliatore, che partecipa al circuito commerciale, nonché il comune o frazione in cui ha la sede questa persona o questo gruppo.

F. Marchi.

1. Laddove la designazione, la presentazione e la pubblicità dei prodotti di cui al presente regolamento sono completate da marchi, essi non possono contenere parole o parti di parole, contrassegni o illustrazioni:

a) che siano di natura tale da causare confusione o indurre in errore le persone cui sono rivolti ai sensi dell'art. 48, oppure

b) che:

- possano essere confusi dalle persone cui sono destinati con la designazione totale o parziale di un vino da tavola, di un vino liquoroso, di un vino frizzante, di un vino frizzante gassificato, di un v.q.p.r.d o di un vino importato la cui designazione è disciplinata da disposizioni comunitarie o con la designazione di un altro prodotto cui si faccia riferimento nel presente allegato, o

- siano identici alla designazione di tale prodotto senza che i prodotti utilizzati per l'elaborazione dei prodotti finali di cui sopra abbiano diritto ad usufruire di detta designazione o presentazione. Inoltre, l'etichettatura utilizzata per la designazione di un vino da tavola, di un vino liquoroso, di un vino frizzante, di un vino frizzante gassificato, di un v.q.p.r.d. o di un vino importato non può contenere marchi che riportano parole o parti di parole, segni o illustrazioni che:

a) nel caso di:

- vini da tavola, vini liquorosi, vini frizzanti e vini frizzanti gassificati includano il nome di un v.q.p.r.d;

- v.q.p.r.d, includano il nome di un vino da tavola;

- vini importati, includano il nome di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d;

b) nel caso di vini da tavola con un'indicazione geografica, v.q.p.r.d o vini importati, contengano informazioni false, soprattutto per quanto riguarda l'origine geografica, la varietà di vite, l'anno di raccolta o una menzione relativa ad una qualità superiore;

c) nel caso di vini da tavola diversi da quelli di cui alla lettera *b)*, vini liquorosi, vini frizzanti e vini frizzanti gassificati, contengano informazioni concernenti l'origine geografica, la varietà di vite, l'anno di raccolta o una menzione relativa ad una qualità superiore;

d) nel caso di vini importati, possa creare confusione con un'illustrazione utilizzata per distinguere un vino da tavola, vini liquorosi, vini frizzanti e vini frizzanti gassificati, un v.q.p.r.d o un vino importato, designato mediante un'indicazione geografica.

2. In deroga alla lettera *b)* del primo comma del punto 1, il titolare di un marchio registrato per un vino o un mosto di uve che sia identico:

- al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata utilizzato per la designazione di un v.q.p.r.d., oppure

- al nome di un'unità geografica utilizzato per la designazione di un vino da tavola recante un'indicazione geografica, oppure

- al nome di un vino importato designato mediante un'indicazione geografica, può, anche e non ha diritto a questo nome a norma del primo comma del punto 1, continuare ad usare tale marchio fino al 31 dicembre 2002 a condizione che il marchio in questione:

a) sia stato registrato al più tardi il 31 dicembre 1985 dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente al diritto vigente al momento di questa registrazione; e

b) sia stato effettivamente utilizzato fino al 31 dicembre 1986 senza interruzione dopo la sua registrazione o, se quest'ultima è anteriore al 1º gennaio 1984, almeno dopo tale data.

Inoltre, il titolare di un marchio conosciuto e registrato per un vino o un mosto di uve che contenga termini identici al nome di una regione determinata o al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata può, anche se non ha diritto a questo nome a norma del punto 1, continuare ad usare tale marchio se corrisponde all'identità del suo titolare originario o del prestanome originario, purché la registrazione del marchio sia stata fatta almeno venticinque anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore a norma delle disposizioni comunitarie pertinenti per quanto riguarda i v.q.p.r.d. e il marchio sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione.

I marchi conformi alle condizioni del primo e del secondo comma non possono essere opposti all'utilizzazione dei nomi delle unità geografiche utilizzati per la designazione di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide anteriormente al 31 dicembre 2002 dell'eventuale proroga del termine indicato al primo comma del punto 2.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i marchi di cui al punto 2, a mano a mano che essi vengono loro comunicati.

La Commissione ne informa gli organismi competenti degli Stati membri preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo.

G. Commercializzazione, controllo e protezione.

1. Sin dal momento della commercializzazione del prodotto in un recipiente di volume nominale non superiore a 60 litri, tale recipiente, deve essere etichettato. Questa etichettatura dev'essere conforme alle disposizioni del presente regolamento; lo stesso dicasi per i recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, quando sono etichettati.

2. Possono essere decise deroghe al punto 1.

3. Ogni Stato membro è responsabile dei controllo e della protezione dei v.q.p.r.d. e dei vini da tavola con indicazione geografica commercializzati conformemente al presente regolamento.

4. I vini importati destinati al consumo umano diretto e designati mediante un'indicazione geografica possono beneficiare, ai fini della loro commercializzazione nella Comunità e su riserva di reciprocità, del controllo e della protezione di cui al punto 3.

La disposizione di cui al precedente comma viene attuata tramite accordi negoziati e conclusi con i Paesi terzi interessati secondo la procedura di cui all'art. 133 del trattato».

(1) *Gazzetta ufficiale* legge 186 del 30 giugno 1989, pag. 21.

— L'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1493/99 così recita:

«ALLEGATO VIII

DESIGNAZIONE, DENOMINAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE DEI VINI SPUMANTI

A. Definizioni.

1. Il presente allegato stabilisce le norme per la designazione e la presentazione:

a) dei vini spumanti definiti all'allegato I, punto 15, elaborati nella Comunità;

b) dei vini spumanti gassificati definiti all'allegato I, punto 16, originari della Comunità;

c) dei vini spumanti definiti ai sensi del presente regolamento secondo la procedura di cui all'art. 75, originari dei Paesi terzi;

d) dei vini spumanti gassificati definiti ai sensi del presente regolamento secondo la procedura di cui all'art. 75, originari dei Paesi terzi.

I vini spumanti di cui al primo comma della lettera *a)* comprendono:

- "vini spumanti" di cui all'allegato V, sezione H;

- "vini spumanti di qualità" di cui all'allegato V, sezione I, e

- "vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata" (v.s.q.p.r.d.) di cui all'allegato VI, sezione K.

2. Ai fini del presente allegato, si intende per:

- "etichettatura", il complesso delle menzioni, dei contrassegni, delle illustrazioni, dei marchi o di altre designazioni, che caratterizzano il prodotto, apposti sullo stesso recipiente, compreso il dispositivo di chiusura, nonché sul pendaglio appeso al recipiente e sul rivestimento del collo delle bottiglie. Non fanno parte dell'etichettatura talune indicazioni, contrassegni e altri marchi da determinare;

- "imballaggio", gli involucri protettivi, quali carte, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

- "elaboratore" di un prodotto di cui al paragrafo 1, la persona fisica o giuridica ovvero l'associazione di tali persone che procede all'elaborazione o vi fa procedere per proprio conto;

- "elaborazione", la trasformazione di uve fresche, mosti di uve e di vini in un prodotto menzionato al punto 1.

B. Indicazioni obbligatorie.

1. Per i prodotti di cui alla sezione A, punto 1, la designazione sull'etichettatura comporta l'indicazione:

a) di una menzione che precisa la denominazione di vendita, conformemente alla sezione D, punto 2;

b) del volume nominale del prodotto;

c) di una menzione relativa al tipo di prodotto, conformemente alla sezione D, punto 3;

d) del titolo alcolometrico volumico effettivo secondo modalità da stabilire.

2. Per i prodotti di cui alla sezione A, punto 1, lettere *a)* e *b)*, la designazione sull'etichettatura contiene oltre alle indicazioni elencate al punto 1:

- il nome o la ragione sociale dell'elaboratore o di un venditore stabilito nella Comunità e

- il nome del comune o della frazione e dello Stato membro in cui la suddetta persona ha la sua sede, in conformità della sezione D, punti 4 e 5.

Tuttavia, gli Stati membri produttori possono rendere obbligatoria l'indicazione per esteso solo del nome o della ragione sociale dell'elaboratore.

Qualora sull'etichetta figuri il nome o la ragione sociale dell'elaboratore e qualora l'elaborazione abbia luogo in un comune, una frazione o uno Stato membro diversi da quelli di cui al primo comma, secondo trattino, le indicazioni ivi previste sono completate dall'indicazione del nome del comune o della frazione in cui l'elaborazione è effettuata e, se questa ha luogo in un altro Stato membro, dall'indicazione di quest'ultimo.

3. Per i prodotti di cui alla sezione A, punto 1, lettere *c)* e *d)*, la designazione sull'etichettatura contiene oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, l'indicazione:

a) del nome o della ragione sociale dell'importatore, nonché del comune e dello Stato membro in cui questi ha la sede;

b) del nome o della ragione sociale dell'elaboratore, nonché del nome del comune e del Paese terzo in cui questi ha la sede, in conformità della sezione D, punti 4 e 5.

4. La designazione sull'etichettatura contiene menzioni supplementari nei casi seguenti:

- per i prodotti elaborati con vini originari di Paesi terzi, quali quelli previsti all'allegato I, punto 15, sesto trattino, la designazione sull'etichettatura indica che il prodotto è stato elaborato con vini importati e precisa il Paese terzo del quale è originario il vino utilizzato per la costituzione della partita;

- per i v.s.q.p.r.d. è indicato sull'etichettatura il nome della regione determinata nella quale sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del prodotto;

- per i vini spumanti di qualità del tipo aromatico di cui all'allegato VI, sezione K, punto 10, la designazione sull'etichettatura comporta l'indicazione del nome della varietà di vite da cui sono stati ottenuti, oppure la menzione "elaborato con uve di varietà aromatiche".

C. Indicazioni facoltative.

1. Per i prodotti di cui alla sezione A, punto 1, la designazione sull'etichettatura può essere completata da altre indicazioni, sempreché:

- non rischino di creare confusione nella mente delle persone cui sono destinate, in particolare per le indicazioni obbligatorie di cui alla sezione B e per quelle facoltative di cui alla sezione E;

- siano rispettate, se del caso, le disposizioni della sezione E.

2. Gli organismi competenti in materia di vigilanza e di controllo nei settore del vino spumante possono, osservando le norme generali di procedura adottate da ciascuno Stato membro, esigere dall'elaboratore o dal venditore di cui alla sezione B, punto 2, primo comma, primo trattino, la prova dell'esattezza delle menzioni utilizzate per la

designazione e concernenti la natura, l'identità, la qualità, la composizione, l'origine o la provenienza del prodotto in questione o dei prodotti utilizzati durante l'elaborazione dello stesso.

Allorché tale richiesta proviene:

- dall'organismo competente dello Stato membro nel quale è stabilito l'elaboratore o il venditore, la prova è richiesta direttamente a questi da detto organismo;

- dall'organismo competente di un altro Stato membro, questo fornisce all'organismo competente del Paese di stabilimento dell'elaboratore o del venditore, nell'ambito della loro diretta collaborazione, tutti gli elementi utili che consentano a quest'ultimo di esigere la prova di cui trattasi; l'organismo richiedente è informato del seguito dato alla propria richiesta.

Qualora gli organismi competenti constatino che tale prova non è stata fornita, le menzioni in questione sono considerate come non conformi al presente regolamento.

D. Modalità concernenti le indicazioni obbligatorie.

1. Le indicazioni di cui alla sezione B:

- sono raggruppate nello stesso campo visivo sul recipiente e

- sono presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e da poter essere nettamente distinte dal complesso delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

È tuttavia ammesso che le indicazioni obbligatorie relative all'importatore figurino fuori del campo visivo nel quale sono raggruppate le altre indicazioni obbligatorie.

2. Per l'indicazione della denominazione di vendita, ai sensi della sezione B, punto 1, lettera *a)*, viene apposta una delle menzioni seguenti:

a) per un vino spumante di cui all'allegato V, sezione H, la menzione "vino spumante";

b) per un vino spumante di qualità di cui all'allegato V, sezione I, diverso da quello di cui alla lettera *d)* del presente punto, la menzione "vino spumante di qualità" o "Sekt";

c) per un v.s.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione K:

- la menzione "vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata" o "v.s.q.p.r.d." o "Sekt bestimmter Anbaugebiete" o "Sekt bA", o

- una menzione specifica tradizionale scelta tra quelle di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, lettera *c)*, secondo trattino, quarto sottotrattino, dallo Stato membro in cui è avvenuta l'elaborazione e riprodotta in un elenco da adottare, o

- uno dei nomi delle regioni determinate di v.s.q.p.r.d. stabilito in applicazione della deroga di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, lettera *c)*, secondo trattino, o

- due di queste menzioni usate congiuntamente.

Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere, per taluni v.s.q.p.r.d. prodotti sul loro territorio, che talune menzioni di cui al primo comma siano usate da sole o congiuntamente;

d) per un vino spumante di qualità del tipo aromatico di cui all'allegato V, sezione I, punto 3, la menzione "vino spumante aromatico di qualità";

e) per un vino spumante originario di un Paese terzo:

- "vino spumante" ovvero

- "vino spumante di qualità" o "Sekt" quando le condizioni per la sua elaborazione siano state riconosciute equivalenti a quelle di cui all'allegato V, sezione I.

Per tali vini spumanti, la denominazione di vendita è associata a un riferimento al Paese terzo nel quale le uve utilizzate sono state raccolte, vinificate e trasformate in vino spumante. Se i prodotti utilizzati per l'elaborazione del vino spumante sono stati ottenuti in un Paese diverso da quello in cui l'elaborazione ha avuto luogo, in applicazione della sezione B, punto 3, il nome del Paese in cui è avvenuta l'elaborazione deve risultare chiaramente tra le indicazioni che figurano sull'etichetta;

f) per un vino spumante gassificato originario della Comunità o di un Paese terzo, la menzione "vino spumante gassificato". Se la lingua usata per questa menzione non indica l'aggiunta di anidride carbonica, l'etichetta è completata con i termini "ottenuto mediante aggiunta di anidride carbonica" conformemente a modalità da determinare.

3. L'indicazione della menzione relativa al tipo di prodotto determinato dal tenore di zucchero di cui alla sezione B, punto 1, lettera *c)*, viene fatta mediante una delle menzioni seguenti, comprensibili nello Stato membro o nel Paese terzo di destinazione in cui il prodotto è offerto al consumo umano diretto:

- "brut nature", "naturherb", "bruto natural", "pas dosé", "dosage zéro", "dosaggio zero": se il suo tenore di zucchero è inferiore a 3 g/l; tali menzioni possono essere usate unicamente per i prodotti che non hanno subito aggiunta di zucchero dopo la formazione della spuma;

- "extra brut", "extra herb" o "extra bruto": se il tenore di zucchero è compreso tra 0 e 6 g/l;

- "brut", "herb" o "bruto": se il tenore di zucchero è inferiore a 15 g/l;

- "extra dry", "extra trocken" o "extra seco": se il tenore di zucchero è compreso tra 12 e 20 g/l;

- "sec", "trocken", "secco" o "asciutto', "dry", "tør", ">ISO_7>îçñüò", ">ISO_1>seco", "torr" o "kuiva": se il tenore di zucchero è compreso tra 17 e 35 g/l;

- "demi-sec", "halbtrocken", "abboccato", "medium dry", "halvtør", ">ISO_7>çìβîçñïò", ">ISO_1>semi seco", "meio seco", "halvtorr" o "poulikuiva": se il tenore di zucchero è compreso tra 33 e 50 g/l;

- "doux", "mild", "dolce", "sweet", "sød", ">ISO_7>ãëõêýò", ">ISO_1>dulce", "doce", "söt" o "makea": se il tenore di zucchero è superiore a 50 g/l.

Se il tenore di zucchero del prodotto consente l'indicazione di due delle menzioni di cui al primo comma, l'elaboratore o l'importatore può usarne una sola, a propria scelta.

In deroga alla sezione B, punto 1, lettera *c)*, per i vini spumanti di qualità del tipo aromatico di cui all'allegato V, sezione I, punto 3 e i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico di cui all'allegato VI, sezione K, punto 10 la menzione relativa al tipo di prodotto di cui al primo comma può essere sostituita dall'indicazione del tenore di zucchero espresso in grammi per litro, determinato mediante l'analisi.

Per indicare il tipo del prodotto determinato dal tenore di zucchero, sono ammesse nell'etichettatura unicamente le indicazioni di cui al primo e terzo comma.

4. Il nome o la ragione sociale dell'elaboratore, nonché il nome del comune, o della frazione, e dello Stato in cui questi ha la sede sono indicati:

- per esteso, o

- per quanto riguarda i prodotti elaborati nella Comunità, in codice, sempreché figurino per esteso il nome o la ragione sociale della persona o dell'associazione di persone diverse dall'elaboratore che è intervenuto nel circuito commerciale del prodotto, nonché il comune, o la frazione, e lo Stato membro in cui tale persona o associazione hanno la sede.

5. Qualora il nome di un comune o di una frazione figuri sull'etichetta, per indicare la sede dell'elaboratore o di un'altra persona che abbia partecipato al circuito commerciale oppure per precisare il luogo dell'elaborazione e qualora tale indicazione comporti il nome di una regione determinata ai sensi dell'allegato VI, sezione A, diversa da quella che può essere utilizzata per designare il prodotto in questione, l'indicazione del nome avviene in base a un codice.

Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere, per la designazione dei prodotti elaborati nel proprio territorio, altre opportune misure, in particolare per quanto riguarda la dimensione dei caratteri da utilizzare per questa indicazione, in modo da evitare confusioni relative all'origine geografica del vino.

6. Le menzioni indicanti il modo di elaborazione possono essere stabilite dalle modalità di applicazione.

E. Impiego di alcuni termini specifici.

1. Il nome di un'unità geografica, diversa da una regione determinata, di dimensioni inferiori a uno Stato membro o ad un Paese terzo può essere indicato unicamente per completare la designazione:

- di un v.s.q.p.r.d.;

- di un vino spumante di qualità cui è stato attribuito, mediante le modalità d'applicazione, il nome di tale unità geografica, oppure

- di un vino spumante originario di un Paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione riconosciute equivalenti a quelle di un vino spumante di qualità recante il nome di una unità geografica, nell'allegato V, sezione I.

Tale indicazione è autorizzata soltanto a condizione che:

a) sia conforme alle disposizioni dello Stato membro o del Paese terzo in cui è stata effettuata l'elaborazione del vino spumante;

b) l'unità geografica in causa sia delimitata con precisione;

c) tutte le uve dalle quali il prodotto in questione è stato ottenuto provengano da tale unità geografica, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio;

d) per un v.s.q.p.r.d. tale unità geografica sia situata entro i confini della regione determinata di cui il vino in causa reca il nome;

e) per i vini spumanti di qualità, il nome di tale unità geografica non sia previsto per designare un v.s.q.p.r.d.

In deroga al secondo comma, lettera *c)*, gli Stati membri possono autorizzare l'indicazione del nome di un'unità geografica di dimensioni inferiori a una regione determinata per completare la designazione di un v.s.q.p.r.d., se il prodotto è stato ottenuto almeno per l'85% da uve raccolte in tale unità.

2. Il nome di una varietà di vite può essere usato unicamente per completare la designazione di un prodotto di cui alla sezione A, punto 1:

- lettera *a)* oppure

- lettera *c)*, soggetto a condizioni di elaborazione riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V, sezione I o nell'allegato VI, sezione K.

Si può indicare il nome di una varietà di vite o di un sinonimo di tale nome soltanto se:

a) la coltivazione di tale varietà e l'impiego dei prodotti da essa ottenuti sono conformi alle disposizioni della Comunità o del Paese terzo in cui sono state raccolte le uve utilizzate;

b) tale varietà figura in un elenco che sarà adottato dallo Stato membro in cui sono stati ottenuti i prodotti utilizzati per la costituzione della partita; per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d., tale elenco è compilato in conformità dell'allegato VI, sezione B, punto 1 o sezione K, punto 10, lettera *a)*;

c) il nome di questa varietà non può essere confuso con il nome di una regione determinata o di un'unità geografica usato per designare un altro vino prodotto o importato nella Comunità;

d) il nome di tale varietà non è ripetuto nella stessa espressione, salvo se esistono più varietà recanti questo stesso nome e se quest'ultimo figura in un elenco che sarà adottato dallo Stato membro produttore. Tale elenco è comunicato alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri;

e) il prodotto è interamente ottenuto da uve della varietà in questione, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio, e se detta varietà caratterizza in modo determinante il prodotto ottenuto;

f) la durata del processo di elaborazione comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dalla fermentazione destinata a rendere spumante la partita, non è stata inferiore a novanta giorni, sempreché la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita e la durata della presenza della partita sulle fecce siano, come minimo, così stabilite:

- 60 giorni;

- 30 giorni se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori.

Tuttavia questa disposizione non si applica ai vini spumanti del tipo aromatico di cui all'allegato V, sezione I, punto 3 o all'allegato VI, sezione K, punto 10.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri produttori possono:

- ammettere l'indicazione del nome di una varietà di viti se il prodotto è ottenuto almeno per l'85% da uve della varietà in causa, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio, e se detta varietà caratterizza in misura determinante il prodotto ottenuto;

- ammettere l'indicazione del nome di due o tre varietà di viti se previsto dalla normativa dello Stato membro produttore e se tutte le uve da cui il prodotto è stato ottenuto provengono da queste due varietà, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio, e se la miscela di queste varietà caratterizza in misura determinante il prodotto ottenuto;

- limitare l'indicazione a determinati nomi di varietà di viti di cui al secondo comma.

3. La menzione "fermentazione in bottiglia" può essere utilizzata solamente per designare:

- un v.s.q.p.r.d.;

- un vino spumante di qualità oppure

- un vino spumante originario di un Paese terzo, soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V, sezione I o nell'allegato VI, sezione K. L'uso della menzione prevista al primo comma è ammesso solamente se:

a) il prodotto utilizzato è diventato spumante mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;

b) la durata del processo di elaborazione comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione e calcolata a decorrere dalla fermentazione destinata a rendere spumante la partita non è stata inferiore a nove mesi;

c) la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita e la durata della presenza della partita sulle fecce sono state almeno di novanta giorni;

d) il prodotto utilizzato è stato separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo di travaso o mediante sboccatura.

4. L'indicazione delle menzioni "fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale" o "metodo tradizionale" o "metodo classico" o "metodo tradizionale classico" nonché delle menzioni che risultano da una traduzione di questi termini, può essere utilizzata solamente per designare:

- un v.s.q.p.r.d.;

- un vino spumante di qualità oppure

- un vino spumante originario di un Paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V, sezione I o nell'allegato VI, sezione K.

L'uso di una delle menzioni di cui al primo comma è ammesso solamente se il prodotto utilizzato:

a) è stato trasformato in spumante mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;

b) è rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita;

c) è stato separato dalle fecce mediante sboccatura.

5. Una menzione relativa al metodo di elaborazione, inclusiva del nome di una regione determinata o di un'altra unità geografica o di un termine derivato da uno di questi nomi può essere utilizzata solamente per designare:

- un v.s.q.p.r.d.;

- un vino spumante di qualità oppure

- un vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V, sezione I o nell'allegato VI, sezione K.

L'uso di tale menzione è ammesso solamente per designare un prodotto che ha diritto a un'indicazione geografica di cui al primo comma.

6. Sono riservate, per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d. che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4, secondo comma:

a) la menzione "Winzersekt" per i v.s.q.p.r.d. elaborati in Germania e la menzione "Hanersekt" per i v.s.q.p.r.d. elaborati in Austria che soddisfano le condizioni seguenti:

- essere ottenuti con uve vendemmiate nella stessa azienda vinicola, comprese le associazioni di produttori, in cui l'elaboratore, ai sensi della sezione D, punto 4, effettua la vinificazione dell'uva destinata all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d.;

- essere commercializzati dall'elaboratore di cui al primo trattino e presentati con etichette che contengano indicazioni sull'azienda vinicola, sul vitigno e sull'annata.

Nelle modalità d'applicazione possono essere stabilite condizioni supplementari per l'utilizzazione della menzione "Winzersekt" e per l'impiego di menzioni equivalenti in altre lingue della Comunità. Secondo la medesima procedura uno Stato membro può essere autorizzato a prevedere modalità speciali, in particolare più restrittive.

Le menzioni previste nei commi precedenti possono essere utilizzate solo nella lingua d'origine;

b) la menzione "crémant" è riservata ai v.s.q.p.r.d.:

- ai quali lo Stato membro in cui è effettuata l'elaborazione attribuisce questa menzione, associandola al nome della regione determinata;

- che sono stati ottenuti da mosti prodotti mediante torchiatura di uve intere per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d. bianchi, entro il limite di 100 litri per 150 kg di uve vendemmiate;

- che hanno un tenore massimo di anidride solforosa di 150 g/l;

- che hanno un tenore di zucchero inferiore a 50 g/l e

- che sono stati ottenuti rispettando le eventuali regole particolari supplementari stabilite per la loro elaborazione e designazione dallo Stato membro nel quale ha avuto luogo l'elaborazione.

Tuttavia, in deroga al primo trattino, per i v.s.q.p.r.d. cui lo Stato membro interessato non attribuirà la menzione "crémant" secondo la presente disposizione, i produttori di tali v.s.q.p.r.d. possono utilizzare tale menzione purché essi l'abbiano tradizionalmente utilizzata durante almeno dieci anni anteriormente al 10 luglio 1996.

Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione i casi nei quali fa ricorso a tale deroga.

7. L'annata di raccolta può essere indicata unicamente per completare la designazione di:

- un v.s.q.p.r.d.;

- un vino spumante di qualità oppure

- un vino spumante originario di un Paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V, sezione I o nell'allegato VI, sezione K.

L'indicazione dell'annata di raccolta è ammessa solamente se il prodotto è ottenuto almeno per l'85% da uve raccolte durante l'annata in causa, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio.

Per i v.s.q.p.r.d. elaborati nei loro territorio, gli Stati membri possono tuttavia stabilire che l'indicazione dell'annata di raccolta è ammessa solamente se il prodotto è interamente ottenuto da uve raccolte durante l'annata in causa, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio.

8. L'uso di una menzione indicante una qualità superiore è ammesso solamente per:

- un v.s.q.p.r.d.;

- un vino spumante di qualità oppure

- un vino spumante originario di un Paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V, sezione I o nell'allegato VI, sezione K.

9. Uno Stato membro o un Paese terzo può essere indicato con il suo nome o con l'aggettivo da esso derivato, combinato con la denominazione di vendita di cui alla sezione D, punto 2, soltanto se il prodotto stesso è stato ottenuto esclusivamente con uve raccolte e vinificate nel territorio dello stesso Stato membro o dello stesso Paese terzo nel quale è avvenuta l'elaborazione del prodotto.

10. La designazione di uno dei prodotti di cui alla sezione A, punto 1 può essere accompagnata da una menzione o da un contrassegno riferentisi a una medaglia o ad un premio ottenuti tramite la partecipazione ad un concorso, o ad una qualsiasi altra distinzione, solo a condizione che tali distinzioni siano state attribuite, da un ente ufficiale o ufficialmente riconosciuto a tal fine, a un quantitativo determinato del prodotto in questione.

11. L'uso delle menzioni "Premium" o "Riserva" può essere utilizzato solamente per completare:

- l'indicazione "vino spumante di qualità" o

- l'indicazione di una delle menzioni di cui alla sezione D, punto 2, lettera *c)*.

La menzione "Riserva" può, se del caso, essere completata da una qualificazione supplementare alle condizioni stabilite dallo Stato membro produttore.

12. Se del caso, le modalità di applicazione possono stabilire:

a) condizioni per l'uso:

- della menzione di cui al punto 8;

- delle menzioni relative ad un modo di elaborazione diverse da quelle di cui ai punti da 3 a 6;

- delle menzioni relative a caratteristiche particolari delle varietà di viti da cui il prodotto è stato ottenuto;

b) un elenco delle menzioni di cui alla lettera *a)*.

F. Lingue che possono essere utilizzate per l'etichettatura.

Le indicazioni di cui:

- alla sezione B sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità, in modo che il consumatore finale possa comprendere facilmente ciascuna di tali indicazioni;

- alla sezione C sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità.

Per i prodotti messi in circolazione nel proprio territorio, gli Stati membri possono consentire che tali indicazioni siano redatte anche in una lingua diversa da una lingua ufficiale della Comunità, sempreché l'impiego di questa lingua sia d'uso corrente e tradizionale nello Stato membro interessato o in parte del suo territorio.

Tuttavia:

a) per i v.s.q.p.r.d. od i vini spumanti di qualità, l'indicazione:

- del nome della regione determinata di cui alla sezione B, punto 4, secondo trattino;

- del nome di un'altra unità geografica di cui alla sezione E, punto 1, è fatta unicamente nella lingua ufficiale dello Stato membro nel cui territorio è stata effettuata l'elaborazione; per i prodotti precitati elaborati in Grecia, tali indicazioni possono essere ripetute in una o più altre lingue ufficiali della Comunità;

b) per i prodotti originari di Paesi terzi:

- l'uso di una lingua ufficiale del Paese terzo in cui è avvenuta l'elaborazione è ammesso, sempreché le indicazioni di cui alla sezione B, punto 1 siano redatte anche in una lingua ufficiale della Comunità;

- la traduzione in una lingua ufficiale della Comunità di talune indicazioni di cui alla sezione C può essere disciplinata da modalità d'applicazione;

c) per i prodotti originari della Comunità e destinati all'esportazione, le indicazioni di cui alla sezione B, punto 1, redatte in una lingua ufficiale della Comunità possono essere ripetute in una lingua diversa.

G. Presentazione.

1. I prodotti di cui alla sezione A, punto 1 possono essere detenuti per la vendita e messi in circolazione solamente in bottiglie di vetro:

a) chiuse con:

- un tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia;

- un altro dispositivo di chiusura adeguato, quando si tratti di bottiglie con un contenuto nominale non superiore a 0,20 litri, e

b) provviste di un'etichettatura conforme al presente regolamento.

Il dispositivo di chiusura di cui al primo comma, lettera *a)*, primo e secondo trattino non può essere rivestito da una capsula o da una lamina contenenti piombo.

Tuttavia, per i prodotti di cui alla sezione A, punto 1, che sono ottenuti mediante seconda fermentazione in bottiglia di cui alla sezione E, punti 3 e 4, determinate eccezioni per i vini spumanti ancora in fase di elaborazione, chiusi con tappo provvisorio e non etichettati, possono essere:

a) definite dallo Stato membro produttore, a condizione che tali vini:

- siano destinati a diventare v.s.q.p.r.d.;

- circolino unicamente tra elaboratori all'interno della regione determinata in questione;

- siano muniti di un documento di accompagnamento e

- costituiscano oggetto di controlli specifici;

b) applicate, sino al 31 dicembre 2001, agli elaboratori di vini spumanti di qualità che sono stati espressamente autorizzati dallo Stato membro interessato e che rispettano le condizioni stabilite da

quest'ultimo, segnatamente in materia di controllo. Anteriormente al 30 giugno 2000 gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione di tali eccezioni. La Commissione, se del caso, presenta le proposte necessarie per la sua proroga.

2. Secondo modalità da stabilire, possono essere imbottigliati in bottiglie di tipo "sciampagnotte" o simili, munite di un dispositivo di chiusura di cui al punto 1, lettera *a)*, in previsione della vendita, dell'immissione in circolazione o dell'esportazione, unicamente:

- i prodotti di cui alla sezione A, punto 1;

- le bevande per le quali tale imbottigliamento è di uso tradizionale e:

- rispondenti alle definizioni di vino frizzante o di vino frizzante gassificato di cui ai punti 17 e 18 dell'allegato I oppure;

- ottenute mediante fermentazione alcoolica di un frutto o di un'altra materia prima agricola, segnatamente i prodotti di cui all'allegato VI, sezione C, punto 2 e i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (1), oppure;

- aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 1,2% vol.;

- i prodotti che, nonostante tale tipo di imbottigliamento, non sono atti a ingenerare confusione o indurre in errore il consumatore quanto all'effettiva natura del prodotto stesso.

3. Le modalità di etichettatura che non formino oggetto del presente regolamento possono essere disciplinate dalle modalità di applicazione del medesimo, in particolare per quanto concerne:

a) l'apposizione delle etichette sui recipienti;

b) la dimensione minima delle etichette;

c) la ripartizione sulle etichette degli elementi di designazione;

d) la dimensione dei caratteri stampati sulle etichette;

e) l'uso di contrassegni, illustrazioni o marchi.

4. Fatto salvo il punto 5, se l'imballaggio di un prodotto di cui alla sezione A, punto 1, reca una o più indicazioni riferentisi al prodotto imballato, tali indicazioni devono essere conformi al presente regolamento.

5. Se i recipienti contenenti un prodotto di cui alla sezione A, punto 1, sono presentati per la vendita al consumatore finale in un imballaggio, questo deve essere rivestito di un'etichettatura conforme al presente regolamento.

Sono adottate modalità intese ad evitare un rigore eccessivo nel caso di imballaggi specifici contenenti, in piccole quantità, i prodotti di cui alla sezione A, punto 1, soli o associati ad altri prodotti.

H. Marchi.

1. Se la designazione, la presentazione e la pubblicità concernenti i prodotti di cui alla sezione A, punto 1 sono completate con marchi, questi ultimi non possono contenere parole, parti di parole, contrassegni o illustrazioni:

a) che siano di natura tale da creare confusioni o indurre in errore le persone alle quali si rivolgono ai sensi dell'art. 48, o;

b) che possono essere confusi con la designazione totale o parziale di un vino da tavola, di un vino di qualità prodotto in una regione determinata compreso un v.s.q.p.r.d. o di un vino importato la cui designazione è disciplinata da norme comunitarie o con la designazione di un altro prodotto di cui alla sezione A, punto 1, o che siano identici alla designazione di tale prodotto, senza che i prodotti utilizzati per la costituzione della partita del vino spumante in questione abbiano diritto a tale designazione o presentazione.

2. In deroga al punto 1, lettera *b)*, il titolare di un marchio conosciuto e registrato per un prodotto di cui alla sezione A, punto 1, che contempla termini identici al nome di una regione determinata o al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata, può, anche se non ha diritto all'impiego di questo nome ai sensi del punto 1, continuare ad usare questo marchio se corrisponde all'identità del suo titolare originario o del prestanome originario, purché la registrazione del marchio sia stata fatta almeno 25 anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore a norma dell'art. 54, paragrafo 4, per quanto riguarda i v.q.p.r.d. e il marchio sia stato effettivamente utilizzato senza interruzioni.

I marchi conformi alle condizioni del primo comma non possono essere opposti all'utilizzazione dei nomi delle unità geografiche utilizzati per la designazione, di un v.q.p.r.d.

I. Disposizioni generali.

1. Fatto salva la sezione F, punto 1, ogni Stato membro ammette la designazione e la presentazione di prodotti menzionati alla sezione A, punto 1, originari di altri Stati membri e messi in circolazione nel proprio territorio, ove esse siano conformi alle disposizioni comunitarie e ammesse in virtù del presente regolamento nello Stato membro in cui il prodotto è stato elaborato.

2. La designazione, la presentazione e la pubblicità di prodotti diversi da quelli di cui alla sezione A, punto 1, non possono indicare, implicare o suggerire che il prodotto in questione è un vino spumante.

3. Le denominazioni di vendita di cui alla sezione D, punto 2 sono riservate ai prodotti citati alla sezione A, punto 1.

Tuttavia, gli Stati membri possono ammettere che il termine "vino spumante" possa essere utilizzato, sotto forma di denominazione composta, per la designazione di una bevanda del codice NC 2206 00 91 ottenuta dalla fermentazione alcolica di un frutto o di un'altra materia prima agricola, se l'utilizzazione di tali denominazioni composte è di uso tradizionale, conformemente alla legislazione esistente il 29 novembre 1985.

4. Le denominazioni composte di cui al punto 3, secondo comma figurano sull'etichettatura in caratteri dello stesso tipo, dello stesso colore e di altezza tale da distinguerle nettamente dalle altre indicazioni.

5. I v.s.q.p.r.d. possono essere messi in circolazione soltanto se il tappo reca il nome della regione determinata cui detti vini hanno diritto e le bottiglie sono munite di etichetta fin dalla partenza dal luogo di elaborazione.

Per l'etichettatura possono tuttavia essere ammesse deroghe, purché sia assicurato un controllo adeguato.

6. Sono adottate modalità di applicazione del punto 5; lo stesso dicasi per le disposizioni derogatorie relative all'apposizione sul tappo di cui al punto 5, primo comma, qualora, all'atto del controllo da parte dell'autorità competente, un vino spumante non sia riconosciuto come v.s.q.p.r.d.».

(1) Gazzetta ufficiale L 149 del 14 giugno 1991, pagina 1.

— L'art. 18 del regolamento (CE) n. 1493/99 così recita:

«Art. 18. — 1. I produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno i quantitativi di prodotti dell'ultimo raccolto. Gli Stati membri possono inoltre imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell'ultimo raccolto immessi in commercio.

2. I produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno i quantitativi di mosto e di vino da essi detenuti, che provengano sia dal raccolto della campagna in corso sia da raccolti precedenti. Il mosto ed i vini importati da paesi terzi sono menzionati a parte».

— L'art. 70 del regolamento (CE) n. 1493/99 così recita:

«Art. 70. — 1. I prodotti disciplinati dal presente regolamento possono circolare nella Comunità soltanto se accompagnati da un documento controllato dall'amministrazione.

2. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che detengono tali prodotti per l'esercizio della loro professione, in particolare i produttori, gli imbottigliatori, i trasformatori e i negozianti da determinare, hanno l'obbligo di tenere registri nei quali devono essere fra l'altro indicate le entrate e le uscite dei prodotti in oggetto.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare la natura e il tipo del documento di cui al paragrafo 1, nonché le deroghe al presente articolo, sono adottate secondo la procedura di cui all'art. 75».

Note all'art. 2:

— Gli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1493/99 così recitano:

«Art. 16. — 1. L'inventario del potenziale produttivo contiene i dati seguenti:

a) le superfici vitate impiantate con varietà classificate per la produzione di vino ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, nel territorio dello Stato membro in oggetto:

b) le varietà interessate;

c) il totale dei diritti d'impianto esistenti;

d) le disposizioni nazionali o regionali emanate in applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Uno Stato membro può prevedere che l'inventario sia compilato su base regionale. Tuttavia, in questo caso tutti gli inventari regionali devono essere compilati entro il 31 dicembre 2001. Ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, il ritardo nella compilazione dell'inventario da parte di una regione non osta all'applicazione del presente titolo in altre regioni dello Stato membro in questione».

«Art. 17. — 1. La Commissione può procedere alla valutazione:

a) delle produzioni del settore vitivinicolo;

b) degli impieghi industriali dei prodotti della vite;

c) dell'evoluzione del consumo dei vini e degli altri prodotti vitivinicoli consumabili come tali;

d) di qualsiasi altro elemento la cui conoscenza è necessaria per la gestione del mercato o di un regime di adeguamento dell'offerta.

2. Per la valutazione suddetta la Commissione può valersi di un aiuto esterno.

3. La Commissione finanzia uno studio indipendente sull'utilizzazione di varietà interspecifiche e, sulla scorta di questo, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2003, una relazione, eventualmente corredata di proposte».

— L'art. 2 paragrafo 1 del Regolamento CE n. 1493/99 così recita:

«Art. 2. — 1. L'impianto di vigneti con varietà come uve da vino ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, è vietato fino al 31 luglio 2010, salvo se eseguito in forza dei seguenti diritti:

a) diritto di nuovo impianto di cui all'art. 3;

b) diritto di reimpianto di cui all'art. 4;

c) diritto di impianto prelevato da una riserva di cui all'art. 5 o all'art. 6, paragrafo 1, in caso di applicazione dell'art. 5, paragrafo 8.

È ugualmente vietato fino alla stessa data il sovrainnesto di varietà di uve da vino su varietà di uve diverse da quelle da vino».

— Gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1493/99 così recitano:

«Art. 3. — 1. Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici:

a) destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione della normativa nazionale;

b) destinate alla sperimentazione viticola, oppure

c) destinate alla coltura di piante madri per marze.

Gli Stati membri possono inoltre concedere diritti di nuovo impianto per le superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

2. Gli Stati membri possono inoltre concedere diritti di nuovo impianto entro il 31 luglio 2003 per superfici destinate alla produzione di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola designato mediante un'indicazione geografica qualora sia stato riconosciuto che la rispettiva produzione, a causa delle caratteristiche qualitative, è largamente inferiore alla domanda.

3. Il produttore che ha ottenuto diritti di nuovo impianto se ne avvale per le superfici e le finalità per le quali sono stati concessi.

4. I diritti di nuovo impianto sono esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi. I diritti di nuovo impianto diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che non sono esercitati entro tale periodo, vengono assegnati ad una riserva a norma dell'art. 5, paragrafo 2, lettera *a)*.

5. I diritti di nuovo impianto diversi da quelli di cui al paragrafo 1 possono essere concessi al produttore soltanto entro le quantità stabilite nell'art. 6, paragrafo 1. A tal fine:

a) prima di assegnare i diritti di impianto nuovamente creati di cui all'art. 6 ad una o più riserve, gli Stati membri si assicurano che la concessione dei diritti di nuovo impianto non riduca ad un valore inferiore allo zero il volume dei diritti di impianto nuovamente creati di cui all'art. 6, paragrafo 1; e

b) quando uno Stato membro ha assegnato ad una o più riserve i diritti d'impianto nuovamente creati di cui all'art. 6, la successiva concessione di un diritto di nuovo impianto implica l'estinzione di un diritto di impianto corrispondente ad una pari superficie in coltura pura assegnato alla riserva o alle riserve suddette per la regione in causa. Qualora la riserva o le riserve non dispongano di sufficienti diritti di impianto, non possono essere concessi diritti di nuovo impianto».

«Art. 4. — 1. I diritti di reimpianto sono i seguenti:

a) i diritti di reimpianto assegnati a norma del paragrafo 2, oppure;

b) diritti analoghi acquisiti in forza di una precedente normativa comunitaria o nazionale.

2. Gli Stati membri assegnano diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una superficie piantata a vite.

Gli Stati membri possono assegnare diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata piantata. I diritti di reimpianto riguardano una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto o avrà luogo l'estirpazione.

3. I diritti di reimpianto sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati assegnati. Gli Stati membri possono stabilire che siano esercitati solo sulle superfici in cui ha avuto luogo l'estirpazione.

4. In deroga al paragrafo 3, i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda all'interno dello stesso Stato membro qualora:

a) una parte dell'azienda interessata venga trasferita a quest'altra azienda. In tal caso i diritti possono essere esercitati soltanto su una superficie di quest'ultima nel limite della superficie trasferita, oppure;

b) le superfici di quest'altra azienda siano destinate:

i) alla produzione di v.q.p.r.d. o di vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica, oppure;

ii) alla coltura di piante madri per marze.

I diritti possono essere utilizzati soltanto per le superfici e le finalità per le quali sono stati concessi.

Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione delle deroghe non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare quando i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

5. I diritti di reimpianto acquisiti ai sensi del presente regolamento sono esercitati prima della fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Detto periodo può essere portato dagli Stati membri, mediante deroga, a otto campagne. I diritti di reimpianto non utilizzati entro tale periodo sono attribuiti alla riserva a norma dell'art. 5, paragrafo 2, lettera *a)*».

«Art. 5. — 1. Per migliorare la gestione del potenziale produttivo a livello nazionale o regionale, gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale e/o, se del caso, riserve regionali di diritti di impianto.

2. Alla riserva o alle riserve sono assegnati i seguenti diritti:

a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti di impianto prelevati dalla riserva e non utilizzati entro i termini indicati rispettivamente all'art. 3, paragrafo 4, all'art. 4, paragrafo 5, e al paragrafo 6 del presente articolo;

b) i diritti di reimpianto conferiti alla riserva dai produttori che li detengono, eventualmente dietro corrispettivo da parte dell'amministrazione competente il cui l'importo e le cui modalità saranno stabilite dallo Stato membro tenendo conto dei legittimi interessi delle parti;

c) i diritti d'impianto nuovamente creati di cui all'art. 6.

3. Gli Stati membri possono concedere i diritti assegnati alla riserva:

a) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità professionale che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualità di capo dell'azienda, oppure;

b) dietro corrispettivo versato all'amministrazione competente nazionale e, se del caso, regionale, ai produttori che intendono far valere tali diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicure possibilità di essere commercializzata. Gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l'importo del corrispettivo, che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti in causa.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il luogo dove sono esercitati i diritti di impianto prelevati da una riserva, le varietà utilizzate e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato e che le rese siano rappresentative delle rese medie e della regione dove sono utilizzati, in particolare se questi diritti che hanno origine in superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue.

5. I diritti di impianto attribuiti ad una riserva possono essere prelevati non oltre la fine della quinta campagna successiva a quella durante la quale sono stati assegnati alla stessa. I diritti di impianto non concessi entro tale periodo si estinguono.

6. I diritti di impianto prelevati da una riserva sono esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati prelevati. Se non sono esercitati entro tale periodo, vengono riassegnati ad una riserva a norma del paragrafo 2, lettera *a)*.

7. Lo Stato membro che istituisce riserve regionali può emanare norme per trasferire diritti d'impianto tra le riserve regionali. Se in uno Stato membro coesistono riserve regionali e nazionali, possono essere autorizzati anche trasferimenti tra tali riserve.

I trasferimenti di cui al presente paragrafo possono essere subordinati ad un coefficiente di riduzione.

8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, l'autorità competente di uno Stato membro può scegliere di non attuare il sistema delle riserve purché detto Stato membro possa dimostrare di disporre nel proprio territorio di un sistema efficace per la gestione dei diritti d'impianto. Tale sistema può, se del caso, derogare alle disposizioni pertinenti del presente capo. Qualora uno Stato membro disponga di tale sistema, i diritti di reimpianto di cui alla prima frase dell'art. 4, paragrafo 5, sono prorogati di cinque campagne. La seconda frase dell'art. 4, paragrafo 5, resta applicabile».

— L'art. 2, paragrafo 3, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 1493/99 così recita:

«3. Uno Stato membro, se ha compilato l'inventario del potenziale produttivo viticolo a norma dell'art. 16, può derogare al paragrafo 2 del presente articolo. Tale deroga dev'essere concessa anteriormente al 31 luglio 2002 e deve comportare l'autorizzazione, per le superfici interessate, a produrre vino da commercializzare.

La deroga è concessa:

a) quando il produttore interessato ha prima estirpato altre viti su una superficie equivalente in coltura pura, salvo nel caso in cui il produttore ha ricevuto per la superficie interessata un premio all'estirpazione ai sensi della normativa comunitaria o nazionale; e/o».

— L'art. 2, paragrafo 3, lettera *c)* del Regolamento (CE) n. 1493/99 così recita:

«3. Uno Stato membro, se ha compilato l'inventario del potenziale produttivo viticolo a norma dell'art. 16, può derogare al paragrafo 2 del presente articolo. Tale deroga dev'essere concessa anteriormente al 31 luglio 2002 e deve comportare l'autorizzazione, per le superfici interessate, a produrre vino da commercializzare.

La deroga è concessa:

c) qualora lo Stato membro possa dimostrare (a soddisfazione della Commissione) diritti di reimpianto che non ha fatto valere, ma che sarebbero ancora validi se fossero stati richiesti; tali diritti possono essere utilizzati e riassegnati ai produttori per una superficie equivalente in coltura pura; e/o».

— L'art. 2, paragrafo 7, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 1493/99 così recita:

«7. Le superfici piantate con varietà di viti classificate, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, come varietà di uve da vino, e:

a) piantate a decorrere dal 1º settembre 1998, la cui produzione può essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, o dell'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 822/87, oppure».

— Per la legge di conversione 4 novembre 1987 n. 460 vedi note alle premesse. L'art. 4, comma 3, della succitata legge così recita:

«3. Chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai nuovi impianti di viti di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni per ogni ettaro di vigneto abusivamente impiantato. Analoga sanzione si applica per l'inosservanza dei limiti di reimpianto stabiliti dall'art. 7 del predetto regolamento. Ove il trasgressore non esegua la estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico dello stesso trasgressore la spesa relativa (12/b)».

— Per la legge 23 dicembre 1986, n. 898 vedi note alle premesse. L'art. 4 della succitata legge così recita:

«Art. 4. — 1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (4), con le seguenti modificazioni:

a) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (4), agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dall'accertamento;

b) è escluso il pagamento in misura ridotta;

c) l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;

d) il rapporto previsto nell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (4/a), deve essere presentato all'autorità indicata nella precedente lettera *c)*».

00G0311

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 agosto 2000, n. **261.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, in tema di modalità per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 123-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 123-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che prevede che mediante decreto del Ministro della giustizia sono adottate norme regolamentari per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, recante regolamento per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

Ritenuta la necessità di apportare al predetto regolamento le modifiche necessarie per il miglior espletamento della procedura concorsuale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nella seduta del 12 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 27 luglio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 2 agosto 2000, prot. n. 1687/U-8/3-6;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, le parole «per ciascuna materia» sono sostituite dalle parole «per le materie civile e penale, a tremila per la materia amministrativa e, complessivamente, non inferiore a quindicimila».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è sostituito dal seguente:

«*2.* Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario è attribuito il punteggio formale di 810.990. Ad ogni risposta omessa od errata è attribuito il seguente punteggio di penalizzazione: 9.001 per la domanda difficile; 9.007 per la domanda di media difficoltà; 9.011 per la domanda facile. Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 810.990 il numero 9.001 per ogni risposta omessa od errata a domanda difficile; il numero 9.007 per ogni risposta omessa od errata a domanda di media difficoltà; il numero 9.011 per ogni risposta omessa od errata a domanda facile. Sulla base del punteggio così conseguito si forma la graduatoria di merito».

Art. 3.

1. L'articolo 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è così modificato:

a) al comma 3, le parole «trenta per ciascuna materia» sono sostituite dalle parole «trentacinque per la materia civile e per la materia penale, e di venti per la materia amministrativa»;

b) al comma 4, dopo le parole «prolungamento del termine» sono inserite le parole «di cui al comma 3, secondo periodo»;

c) al comma 6, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente «*a)* per le materie civile e penale sono proposte domande facili in numero di undici, domande di media difficoltà in numero di diciassette e domande difficili in numero di sette; per la materia amministrativa, sono proposte domande facili in numero di sei, domande di media difficoltà in numero di dieci e domande difficili in numero di quattro»;

d) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente «*d)* il questionario di diritto amministrativo contiene almeno due quesiti su ciascuna delle ripartizioni in cui è suddiviso l'archivio, secondo l'elenco di provvedimenti legislativi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di cui all'articolo 8, comma 6».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-*bis (Comitati di vigilanza).* — 1. Quando la prova preliminare abbia luogo in più sedi, si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487».

Art. 5.

1. L'articolo 6 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è così modificato:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis.* Quando la prova preliminare abbia luogo in più sedi, i dati relativi alle prove sostenute dai candidati vengono inviati, con modalità atte a garantirne la segretezza e l'immodificabilità, alla sede centrale per la formazione della graduatoria ai sensi del comma 2.»;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860» sono aggiunte le seguenti: «di tale adempimento è data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

c) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti:

«L'ammissione dei candidati utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 123-*bis,* comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è comunicata mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.».

Art. 6.

1. L'articolo 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è così modificato:

a) al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «si riunisce, nella fase di predisposizione dell'archivio almeno una volta la settimana e»;

b) al comma 2, secondo periodo, prima delle parole: «Per le deliberazioni» sono inserite le parole: «La commissione può suddividersi in gruppi di lavoro di almeno cinque membri, componenti o aggregati, coordinati da uno di essi, designato dal Presidente»;

c) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole «l'esonero» sono aggiunte le parole «totale ovvero»;

d) al comma 3, primo periodo, le parole «si riunisce con scadenza mensile per procedere» sono sostituite dalle parole «procede»;

e) al comma 4, le parole «, entro la settimana successiva,» sono sostituite dalle parole «tempestivamente»;

f) al comma 6, la parola «trenta» è sostituita dalla parola «novanta»;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Per le necessità di supporto amministrativo e tecnico della commissione sono distaccate almeno nove unità di personale amministrativo di cui una di area C, due di area B3 e sei di area B2.»;

h) al comma 9, le parole «il tempestivo completamento» sono sostituite dalle parole «la tempestiva formulazione e l'aggiornamento».

Art. 7.

1. Il capo II del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è sostituito dal seguente:

«Capo II — Disposizioni finali - Art. 9 *(Archivio dei quesiti).* — 1. Con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sentito il Consiglio superiore della magistratura, l'archivio delle domande viene dichiarato utilizzabile per il concorso per uditore giudiziario.».

Art. 8.

1. Il normo-tipo di quesito sulla materia del diritto amministrativo di cui all'allegato *A* del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è sostituito dal seguente:

«Quesito:

a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, ogni provvedimento amministrativo:

Risposte:

1) deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dalla legge;

2) deve essere motivato, ad eccezione di quelli concernenti l'organizzazione amministrativa;

3) deve essere motivato solo nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti;

4) deve essere motivato, salvo in casi di urgenza o di necessità indicati nel provvedimento stesso.».

Art. 9.

1. L'allegato *B* al decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, recante la tabella dei punteggi, è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo rispettare.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro: FASSINO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2000
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 63

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'articolo 123-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):

«Art. 123-*quinquies (Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare).* — 1. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle domande della prova preliminare, i metodi per l'assegnazione delle domande ai candidati, il conferimento dei punteggi e le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova preliminare ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio.

2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministro di grazia e giustizia adotta, comunque, il regolamento di cui al comma 1.

3. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si attiene ai seguenti criteri:

a) predisposizione dell'archivio in modo da fornire i quesiti per tutti i concorsi da espletare;

b) inserimento nell'archivio di quesiti classificati in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;

c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) previsione che l'archivio domande sia pubblico;

e) previsione che il sistema della prova preliminare, le caratteristiche delle apparecchiature da utilizzare eventualmente per detta prova e le modalità di utilizzazione siano adeguatamente pubblicizzate;

f) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascun gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;

g) estrazione automatizzata dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;

h) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

i) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

l) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione».

Note alle premesse:

— Per il testo dell'articolo 123-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, vedasi in nota al titolo.

— Il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, reca: Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

— Il comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400/1998 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'articolo 1 del decreto ministeriale 1º giugno 1998, n. 228, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 1 *(Archivio informatico dei quesiti).* — 1. L'archivio informatico, istituito dall'articolo 123-*quater,* comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, contiene un numero di quesiti, inerenti alle materie oggetto della prova scritta ai sensi dell'articolo 123-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 124, inserito dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, non inferiore a cinquemila *per le materie civile e penale, a tremila per la materia amministrativa e, complessivamente, non inferiore a quindicimila.*

2. Possono essere inseriti nell'archivio unicamente quesiti che facciano diretta applicazione di disposizioni normative con esclusione di ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti dottrinali o giurisprudenziali».

Note all'art. 2:

— Il testo vigente dell'articolo 3 del decreto ministeriale 1º giugno 1998, n. 228, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 3 *(Grado di difficoltà delle domande e punteggi per le risposte).* — 1. Ogni quesito ha un grado di difficoltà secondo la sequenza «Domanda facile» (numero 1), «Domanda di media difficoltà» (numero 2), «Domanda difficile» (numero 3). Il grado di difficoltà e la relativa numerazione sono predeterminate nell'archivio alla cui conservazione, gestione e aggiornamento è preposta la commissione di cui all'articolo 123-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

2. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario è attribuito il punteggio formale di 810.990. Ad ogni risposta omessa od errata è attribuito il seguente punteggio di penalizzazione: 9.001 per la domanda difficile; 9.007 per la domanda di media difficoltà; 9.011 per la domanda facile. Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 810.990 il numero 9.001 per ogni risposta omessa od errata a domanda difficile; il numero 9.007 per ogni risposta omessa od errata a domanda di media difficoltà; il numero 9.011 per ogni risposta omessa od errata a domanda facile. Sulla base del punteggio cosi conseguito si forma la graduatoria di merito.

3. Il punteggio attribuito a ciascuna delle risposte non è reso palese al candidato durante la prova preliminare».

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'articolo 5 del decreto ministeriale 1º giugno 1998, n. 228, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 5 *(Modalità della prova preliminare).* — 1. Ogni candidato ha a disposizione una singola postazione, separata dalle altre, per l'esecuzione della prova.

2. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella indicazione delle risposte, da personale dell'amministrazione designato dal Ministero di grazia e giustizia e scelto tra quelli in possesso del diploma di laurea in materie diverse da quelle giuridiche o del diploma di scuola media superiore di secondo grado, anche in servizio presso gli uffici giudiziari.

3. A ciascun candidato sono assegnati novanta quesiti vertenti sulle materie oggetto della prova scritta, in ragione di *trentacinque per la materia civile e per la materia penale, e di venti per la materia amministrativa,* con un tempo massimo per la risposta di centoventi minuti. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo può essere aumentato fino ad un massimo di trenta minuti dal Consiglio superiore della magistratura.

4. In caso di urgenza, quando non è possibile attendere la decisione del Consiglio superiore della magistratura, il prolungamento del termine *di cui al comma 3, secondo periodo,* può essere disposto in via provvisoria e salva la ratifica del Consiglio superiore della magistratura, dalla commissione esaminatrice.

5. A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo stesso grado di difficoltà, raggruppati per ciascuna materia della prova scritta ed in pari numero.

6. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante una procedura automatizzata sulla base dei seguenti criteri:

a) per le materie civile e penale sono proposte domande facili in numero di undici, domande di media difficoltà in numero di diciassette e domande difficili in numero di sette; per la materia amministrativa, sono proposte domande facili in numero di sei, domande di media difficoltà in numero di dieci e domande difficili in numero di quattro;

b) i questionari di diritto civile contengono quesiti su tutti i libri di cui è composto il relativo codice, con gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non più di quattro domande per ciascun titolo e non più di due per ciascun capo in cui gli stessi sono ripartiti;

c) i questionari di diritto penale contengono quesiti su tutti i libri di cui è composto il relativo codice, con gli eveatuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non più di cinque domande per ciascun titolo e non più di due per ciascun capo in cui gli stessi sono ripartiti:

d) il questionario di diritto amministrativo contiene almeno due quesiti su ciascuna delle ripartizioni in cui è suddiviso l'archivio, secondo l'elenco di provvedimenti legislativi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *di cui all'articolo 8, comma 6.*

7. Se non è possibile utilizzare per la prova preliminare videoterminali dedicati, i quesiti da sottoporre ai candidati sono stampati su moduli a lettura ottica contenuti in confezioni individualmente sigillate.

8. Nel corso della prova e fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, è ammessa la correzione delle risposte da parte dei candidati.».

— Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).

«Art. 9 *(Commissioni esaminatrici).* — 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte:

a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;

b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;

c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da

due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a cinquecento.

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.

7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.

8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede».

Note all'art. 5:

— Il testo vigente dell'articolo 6 del decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 6 *(Formazione della graduatoria).* — 1. Dopo ogni sessione, o al termine della prova nel caso di cui all'articolo 5, comma 7, il punteggio conseguito da ciascun candidato è memorizzato dal sistema informatico per la formazione della graduatoria.

2. Acquisite le risposte di tutti i candidati, la graduatoria è formata dal sistema informatico. È vietata la formazione di graduatorie parziali prima del completamento della prova.

2-bis. *Quando la prova preliminare abbia luogo in più sedi, i dati relativi alle prove sostenute dai candidati vengono inviati, con modalità atte a garantirne la segretezza e l'immodificabilità, alla sede centrale per la formazione della graduatoria ai sensi del comma 2.*

3. La graduatoria è resa pubblica mediante la procedura di cui all'articolo 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; *di tale adempimento è data notizia mediante pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana. L'ammissione dei candidati utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 123-*bis, *comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è comunicata mediante pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.».*

— Si riporta il testo dell'articolo 123-*bis*, comma 4, del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398:

«4. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla prova scritta è data notizia secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia».

Note all'art. 6:

— Il testo vigente dell'articolo 8 del decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 8 *(Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti).* — 1. La commissione prevista dall'articolo 123-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, provvede alla formazione, conservazione, gestione e aggiornamento dell'archivio informatico dei quesiti. A tal fine può deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per l'aggiornamento o il completamento dell'archivio e può proporre le modifiche ritenute necessarie al sistema informatico utilizzato.

2. La commissione procede alla approvazione dei quesiti proposti dai componenti o dai membri aggregati. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre dei cinque componenti. *La commissione può suddividersi in gruppi di lavoro di almeno cinque membri, componenti o aggregati, coordinati da uno di essi, designato dal Presidente.* Per le deliberazioni hanno diritto di voto anche i membri aggregati convocati per la seduta nella quale si discutono i quesiti da loro predisposti e sono adottate a maggioranza dei presenti. Il Consiglio superiore della magistratura può concedere, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, l'esonero *totale ovvero* parziale dal lavoro giudiziario per i componenti e i membri aggregati appartenenti alla magistratura.

3. Dopo l'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, la commissione *procede* all'aggiornamento dell'archivio. Alla commissione possono essere indirizzate proposte di modifica o di riesame dei quesiti da parte di chiunque vi abbia interesse. La commissione si riunisce, altresì, nella settimana successiva alla pubblicazione di ogni bando di concorso.

4. Le modifiche all'archivio informatico approvate in ogni singola seduta sono comunicate dal presidente della commissione, *tempestivamente*, all'ufficio che provvede all'inserimento nell'archivio.

5. Presso il centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione è istituito un ufficio decentrato del Ministero di grazia e giustizia con il compito di provvedere alla tenuta dell'archivio informatico dei quesiti.

6. La pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio informatico, nonché del grado di difficoltà di ciascuno di essi, è assicurata mediante la loro pubblicazione nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la cui data, non posteriore di oltre *novanta* giorni a quella di pubblicazione del bando di concorso, è indicata con avviso pubblicato in calce al bando di concorso stesso.

7. *Per le necessità di supporto amministrativo e tecnico della commissione sono distaccate almeno nove unità di personale amministrativo di cui una di area C, due di area B3 e sei di area B2.*

8. Per le necessità di carattere logistico sono utilizzate oltre le strutture del centro elettronico di documentazione della corte di cassazione, anche quelle del Ministero di grazia e giustizia.

9. Il Ministero di grazia e giustizia provvede alla sollecita fornitura delle apparecchiature, anche individuali, e di quanto altro occorra per assicurare *la tempestiva formulazione e l'aggiornamento* dell'archivio informatico da parte dei componenti e dei membri aggregati nonché della segreteria della commissione.

00G0312

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 2000.

Approvazione dei termini e delle modalità per la trasmissione dei dati di riscossione relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1999 e seguenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
E
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Visto l'art. 10, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che dispone, tra l'altro, la necessità di determinare le modalità di registrazione e di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze;

Visto che, in attuazione del decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1993, n. 242, è stato costituito il consorzio tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione, denominato «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale»;

Visti gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerata l'opportunità di disciplinare, con il presente decreto, i termini e le modalità di trasmissione dei dati di riscossione relativamente all'imposta comunale sugli immobili;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

Decreta:

Art. 1.

1. Fino all'attuazione del sistema di comunicazione previsto dall'art. 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti a titolo d'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per ciascun anno di imposizione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, devono essere trasmessi dai concessionari, tramite il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione (CNC), ai comuni destinatari dei versamenti stessi, nonché alla direzione centrale per la fiscalità locale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ed al Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale;

2. La trasmissione ai comuni ed al Consorzio ANCI/CNC deve essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta e deve contenere i dati, distinti per contribuente, dei versamenti effettuati direttamente al concessionario entro il 31 dicembre dell'anno di imposta o per i quali, entro la stessa data, sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento sul conto corrente postale. I dati relativi ai versamenti effettuati direttamente al concessionario o per i quali sia pervenuta comunicazione di accreditamento dopo il 31 dicembre dell'anno di imposta, ed entro ogni semestre solare, devono essere trasmessi entro il mese successivo al semestre interessato. I dati da registrare su supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 1. La trasmissione dei dati di riscossione relativi all'ICI dovuta per l'anno 1999 deve essere effettuata entro il 30 settembre 2000.

3. La fornitura dei dati alla direzione centrale per la fiscalità locale viene effettuata dai concessionari, per il tramite del CNC. I dati, distinti per comune, relativi ai versamenti di cui al primo periodo del comma 2, devono essere trasmessi entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di imposta. I dati relativi ai versamenti effettuati direttamente al concessionario o per i quali sia pervenuta comunicazione di accreditamento dopo il 31 dicembre dell'anno di imposta, ed entro ogni semestre solare, devono essere trasmessi entro il mese successivo al semestre interessato. I dati da inviare e le caratteristiche tecniche dell'invio sono stabiliti nell'allegato 2.

4. I concessionari della riscossione devono tenere a disposizione della direzione centrale per la fiscalità locale un duplicato dei supporti magnetici per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di trasmissione dell'originale.

Art. 2.

1. Fino all'attuazione del sistema di comunicazione previsto dall'art. 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che a norma dell'art. 59, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno adottato come modalità di riscossione dell'ICI, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune, il versamento diretto presso la medesima tesoreria o il pagamento tramite il sistema bancario, devono inviare i dati riepilogativi dei versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di ICI dovuta per ciascun anno di imposta, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, al Consorzio ANCI/CNC che provvede al loro successivo inoltro alla direzione centrale per la fiscalità locale.

2. L'invio dei dati riepilogativi di cui al comma 1 deve essere effettuato entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di imposta. I dati relativi ai versamenti effettuati dopo il 31 dicembre dell'anno di imposta, ed entro ogni semestre solare, devono essere trasmessi alla fine del mese successivo al semestre interessato, I dati da inviare e le caratteristiche tecniche dell'invio sono stabiliti nell'allegato 3. La trasmissione dei dati riepilogativi dei versamenti relativi all'ICI dovuta per l'anno 1999 deve essere effettuata entro il 30 settembre 2000.

Art. 3.

1. Fino all'attuazione del sistema di comunicazione previsto dall'art. 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, in ciascun semestre solare, a titolo di ICI, sanzioni ed interessi, dovuti per qualsiasi anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, devono essere trasmessi dai concessionari, tramite il CNC, entro il mese successivo al semestre di riferimento. La trasmissione ai comuni ed al Consorzio ANCI-CNC deve avvenire con le modalità di cui all'allegato 1, quella alla direzione centrale per la fiscalità locale con le modalità di cui all'allegato 2.

2. I comuni di cui all'art. 2 del presente decreto devono inviare al Consorzio ANCI/CNC, che provvede al loro successivo inoltro alla direzione centrale per la fiscalità locale, i dati riepilogativi relativi ai versamenti di cui al comma 1, nei tempi ivi stabiliti e con le modalità di cui all'allegato 3.

3. La prima fornitura, che deve contenere i dati dei versamenti effettuati fino al 30 giugno 2000, deve essere inviata entro il 30 settembre 2000.

Art. 4.

1. Il Consorzio ANCI/CNC utilizza i dati ricevuti al fine dell'espletamento dei servizi previsti dal decreto 11 ottobre 1993 ed è obbligato all'osservanza del segreto d'ufficio ed all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni, anche di carattere convenzionale, applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2000

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Il direttore generale dell'amministrazione civile
GELATI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2000
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 105

ALLEGATO 1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI RELATIVI ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA INOLTRARE A CURA DEI CONCESSIONARI AL «CONSORZIO ANCI/CNC PER LA FISCALITÀ LOCALE» ED AI COMUNI.

A. CARATTERISTICHE SUPPORTI PER IL CONSORZIO ANCI/CNC.

I supporti magnetici predisposti dai concessionari, contenenti i dati dei versamenti a titolo di imposta comunale sugli immobili e dei relativi riversamenti sono costituiti da nastri a cartuccia tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

numero di tracce: 18;

numero di caratteri per pollice: 38.000;

tipo di codifica: EBCDIC con bit di parità: ODD.

La lunghezza del record fisico deve essere di 20.000 byte per cui il fattore di bloccaggio è di 100 record logici.

Non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

Al contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

destinatario: «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale»;

concessione: descrizione in chiaro della denominazione della concessione che ha predisposto il supporto:

densità di registrazione 38.000 b.p.i.;

periodo di riferimento;

data della scadenza;

causale dell'invio: versamenti diretti a titolo di ICI ai concessionari;

numero di supporti su cui sono contenuti i dati dei versamenti relativi alla scadenza considerata;

numero di ordine del supporto nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata.

B. CARATTERISTICHE SUPPORTI PER I COMUNI.

I supporti magnetici predisposti dai concessionari, contenenti i dati relativi ai versamenti a titolo di imposta comunale sugli immobili e dei relativi riversamenti possono, in alternativa, essere i seguenti:

nastro a cartuccia di tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

numero di tracce: 18;

numero di caratteri per pollice: 38.000;

tipo di codifica: EBCDIC con bit di parità: ODD;

nastro a bobina di tipo IBM 3420 con le seguenti caratteristiche:

numero tracce: 9;

densità di registrazione: 6.250;

tipo di codifica: EBCDIC con bit di parità: ODD.

Sia per la fornitura su cartucce che su bobina inoltre devono essere rispettati i seguenti requisiti:

la lunghezza del record fisico deve essere 20.000 byte per cui il fattore di bloccaggio è di 100 record logici;

non e ammessa la presenza di label standard o non standard;

floppy disk:

da 3,5 pollici:

alta densità;

doppia faccia;

preformattati a 1.44;

CD ROM

650 MB/74 min;

in dati devono essere organizzati in modo sequenziale con tipo di codifica ASCII standard.

Il supporto previsto per ciascun comune è della stessa tipologia di quello utilizzato per la fornitura dell'annualità precedente. In alternativa il comune può chiedere all'ANCI/CNC l'invio dei dati su un supporto diverso da quello fino ad oggi ricevuto, purché compreso tra quelli previsti.

In alternativa ai supporti magnetici il comune può richiedere la fornitura dei dati su carta in una lista che dovrà contenere tutte le informazioni utili all'ente.

Su ciascun tipo di supporto deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

destinatario: descrizione del destinatario;

concessione: descrizione della concessione che ha predisposto il supporto;

data di scadenza;

causale dell'invio: versamenti a titolo di ICI ai concessionari;

numero record.

C. CONTENUTO SUPPORTI.

Il supporto magnetico contiene i dati relativi ai pagamenti ricevuti e ai conseguenti riversamenti che costituiscono la «Unità di registrazione». Più unità di registrazione possono essere presenti su un medesimo supporto.

Ciascuna unità di registrazione è composta dai seguenti tipi di record lunghi 200 caratteri:

1) Record riversamento;

2) Record riscossione «contabile»

3) Record riscossione «violazione»;

4) Record riscossione «anagrafico di persona fisica» del soggetto presente nei modelli di versamento;

5) Record riscossione «dati identificativi di società» dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, presenti per i modelli di versamento.

I record di cui ai punti 4) e 5) devono essere registrati solo a fronte di codici fiscali, riportati nei relativi record «contabile» e «violazione», che abbiano il carattere di controllo errato, secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 29 dicembre 1976).

L'insieme delle unità di registrazione trasmesse da una concessione deve essere preceduto da un record iniziale e seguito da un record finale.

CONTENUTO DELLA «UNITÀ DI REGISTRAZIONE»

Le singole «Unità di registrazione» devono essere disposte sul «file» per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento (con riferimento ai nomi di campi appresso citati):

codice concessione, codice ente, numero di quietanza, progressivo record, tipo record.

Il progressivo record assume il valore 1 nel primo record riversamento inserito nel file, deve essere incrementato di una unità per i successivi record riversamento, record contabile e record violazione, per i record «anagrafici» (punti 4 e 5) il progressivo assume il valore del record contabile o del record violazione a cui si riferiscono.

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ciascun record costituente la «Unità di registrazione»; per ciascun campo, in parentesi, vengono forniti nell'ordine: posizione, lunghezza e tipo di rappresentazione del dato (AN = alfanumerico, NU = numerico).

1) RECORD RIVERSAMENTO.

Contiene i dati relativi a ciascuna delle operazioni di riversamento effettuate dal concessionario:

a) codice concessione (1-3, 3, NU): codice identificativo della concessione;

b) codice ente (4-7, 4, AN): va indicato il codice catastale del comune competente, impostato a «9999» nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non e possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

c) numero di quietanza (8-17, 10, NU):

numero progressivo della quietanza per i riversamenti effettuati direttamente al comune competente;

numero del postagiro o del bollettino di conto corrente postale se utilizzati tali mezzi di riversarnento al comune;

numero dell'operazione bancaria nei casi di riversamento tramite bonifico;

impostato a «9999999999» nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

d) progressivo record (18-25, 8, NU);

e) tipo record (26-26, 1, NU): vale sempre 1;

f) data del riversamento (27-34, 8, NU): espressa in anno, mese e giorno indica la data del riversamento al comune, impostato a «99999999» nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

g) codice tesoreria (35-37, 3, NU): codice identificativo della Tesoreria dello Stato competente; da impostare per i comuni assoggettati alla tesoreria unica;

h) importo riversato (38-50, 13, NU): importo del riversamento effettuato al comune dal concessionario, impostato a zero nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

i) commissione (51-60, 10, NU): importo della commissione trattenuta dal concessionario, impostato a zero nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

j) numero di riscossioni (61-66, 6, NU): numero di riscossioni a fronte delle quali è stato effettuato il riversamento. Vale zero per i riversamenti compensativi effettuati a fronte di riversamenti carenti, per i versamenti degli interessi maturati sui conti correnti;

k) flag tipo di riversamento (67-67, 1, NU): assume i valori:

0 per riversamento effettuato direttamente al comune competente o per codice ente (campo *b*) impostato «9999»;

1 per riversamento effettuato tramite postagiro;

2 per riversamento effettuato tramite conto corrente postale;

3 per riversamento effettuato tramite bonifico bancario;

l) tipologia di riscossioni riversate (68-68, 1, AN): assume i valori:

«O» per riscossioni a fronte di versamenti spontanei;

«V» per riscossioni a fronte di versamenti per violazioni;

«M» per riscossioni miste;

m) campo vuoto (69-200, 132, NU): vale sempre zero.

2) RECORD RISCOSSIONE «CONTABILE».

Contiene i dati relativi a ciascuna delle riscossioni ricevute a titolo di ICI da parte del concessionario, ivi comprese le riscossioni per le quali il concessionario medesimo non è competente:

a) vedi capo *a)* del record riversamento;

b) vedi capo *b)* del record riversamento;

c) vedi capo *c)* del record riversarnento;

d) progressivo record (18-25, 8, NU);

e) tipo record (26-26, 1, NU): vale sempre 3;

f) data del versamento da parte del contribuente (27-34, 8, AN): è la data, espressa in anno, mese e giorno di:

emissione della quietanza da parte del concessionario;

del versamento in conto corrente postale (data posta dall'ufficio postale sul bollettino di versamento in conto corrente);

del versamento presso lo sportello bancario (data posta dalla banca sulla ricevuta di versamento);

g) codice fiscale del versante (35-50, 16, AN): codice fiscale del contribuente. In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a destra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

h) periodo di riferimento del versamento (51-52, 2, NU): devono essere impostate le ultime due cifre dell'anno di imposta (la stessa informazione, a 4 cifre, è riportata in coda al record);

i) numero di riferimento della quietanza (53-63, 11, AN): numero della quietanza rilasciata dal concessionario; vale zero o spazio per versamento effettuato tramite conto corrente postale o tramite bonifico bancario;

j) importo versato dal contribuente (64-74, 11, NU): importo versato;

k) importo terreni agricoli (75-84, 10, NU): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione: «terreni agricoli»;

l) importo aree fabbricabili (85-94, 10, NU): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione «aree fabbricabili»;

m) importo abitazione principale (95-104, 10, NU): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione «abitazione principale»;

n) importo altri fabbricati (105-114, 10, NU): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione «altri fabbricati»;

o) importo detrazione (115-122, 8, NU): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione «detrazione per l'abitazione principale»;

p) flag quadratura (123-123, 1, NU): assume i valori:

0 quadratura della somma totale versata con i singoli importi al netto della detrazione;

1 squadratura della somma totale versata con i singoli importi al netto della detrazione;

q) flag reperibilità (124-124, 1, NU): assume i valori:

1 per codice fiscale errato e/o contribuente non identificabile;

2 per comune di ubicazione dell'immobile non identificabile;

3 per codice fiscale errato contribuente e comune di ubicazione dell'immobile non identificabili;

0 altrimenti;

r) tipo versamento (125-125, 1, NU): vale:

1 se il versamento è effettuato direttamente alla concessione;

2 se il versamento e effettuato alla concessione tramite conto corrente postale;

3 se il versamento e effettuato alla concessione tramite azienda di credito convenzionata;

s) data di registrazione (126-133, 8, NU): è la data espressa in anno, mese e giorno in cui perviene notizia alla concessione dell'avvenuto accreditamento del versamento effettuato tramite conto corrente postale o tramite bonifico bancario;

t) flag di competenza del versamento del contribuente (134-134, 1, NU): vale:

1 se il versamento è effettuato a concessione competente territorialmente;

2 se il versamento è effettuato a concessione non competente territorialmente;

0 altrimenti;

u) comune (135-159, 25, AN): comune di ubicazione degli immobili;

v) C.A.P. (160-164, 5, NU): codice di avviamento postale del comune di ubicazione degli immobili;

w) numero di fabbricati (165-168, 4, NU): numero totale di fabbricati a fronte dei quali è versata l'imposta;

x) flag acconto saldo (169-169, 1, NU): è impostato a:

1 per versamento di acconto;

2 per versamento di saldo;

3 per versamento in unica soluzione;

0 altrimenti;

y) flag identificazione (170-170, 1, NU): è impostato:

1 per versamento incassato in periodi precedenti e attribuito al comune nel periodo di riferimento della fornitura;

0 altrimenti;

z) periodo di riferimento del versamento (171-174, 4, NU): devono essere impostate le 4 cifre dell'anno di imposta;

aa) campo vuoto (175-200, 26, NU): vale zero.

3) RECORD VIOLAZIONE.

Contiene i dati relativi alle somme liquidate dal comune a titolo ICI, relative sanzioni ed interessi, riscossi dal concessionario, secondo quanto previsto dal decreto 5 agosto 1996, ivi comprese le riscossioni per le quali il concessionario medesimo non è competente:

a) vedi capo *a)* del record riversamento;

b) vedi capo *b)* del record riversamento;

c) vedi capo *c)* del record riversamento;

d) progressivo record (18-25, 8, NU);

e) tipo record (26-26, 1, NU): vale sempre 6;

f) data del versamentoda parte del contribuente (27-34, 8, AN): è la data, espressa in anno, mese e giorno di:

emissione della quietanza da parte del concessionario;

del versamento in conto corrente postale (data posta dall'ufficio postale sul bollettino di versamento in conto corrente);

del versamento presso lo sportello bancario (data posta dalla banca sulla ricevuta di versamento);

g) codice fiscale del versante (35-50, 16, AN): codice fiscale del contribuente. In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a destra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

h) campo vuoto (51-52, 2, NU): vale zero;

i) numero di riferimento della quietanza (65-63, 11, AN): numero della quietanza rilasciata dal concessionario: vale zero o spazio per versamento effettuato tramite conto corrente postale o tramite bonifico bancario;

j) importo versato dal contribuente (64-74, 11, NU): importo versato;

k) importo imposta (75-84, 10, NU): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione: «imposta»;

l) importo sanzioni-1 (85-94, 10, NU): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione «soprattassa»;

m) importo sanzioni-2 (95-104, 10, NU): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione «pena pecuniaria»;

n) importo interessi (105-114, 10, NU): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione «interessi»;

o) campo vuoto (115-122, 8, NU): vale zero;

p) flag quadratura (123-123, 1, NU): assume i valori:

0 quadratura della somma totale versata con i singoli importi;

1 squadratura della somma totale versata con i singoli importi;

q) flag reperibilità (124-124, 1, NU): assume i valori:

1 per codice fiscale errato e/o contribuente non identificabile;

2 per comune di ubicazione dell'immobile non identificabile;

3 per codice fiscale errato - contribuente e comune di ubicazione dell'immobile non identificabili;

0 altrimenti;

r) tipo versamento (125-125, 1, NU): vale:

1 se il versamento e effettuato direttamente alla concessione;

2 se il versamento è effettuato alla concessione tramite conto corrente postale:

3 se il versamento e effettuato alla concessione tramite azienda di credito convenzionata;

s) data di registrazione (126-133, 8, NU): è la data espressa in anno, mese e giorno in cui perviene notizia alla concessione dell'avvenuto accreditamento del versamento effettuato tramite conto corrente postale o tramite bonifico bancario;

t) flag di competenza del versamento del contribuente (134-134. 1, NU): vale:

1 se il versamento e effettuato a concessione competente territorialmente;

2 se il versamento è effettuato a concessione non competente territorialmente;

0 altrimenti;

u) comune (135-159, 25, AN): comune di ubicazione degli immobili;

v) C.A.P. (160-164, 5, NU): codice di avviamento postale del comune di ubicazione degli immobili;

w) campo vuoto (165-169, 5, NU): vale zero;

x) Flag identificazione (170-170, 1, NU): è impostato con:

1 per versamento incassato in periodi precedenti e attribuito al comune nel periodo di riferimento della fornitura;

0 altrimenti;

y) anno di imposta della violazione (171-174, 4, NU): è impostato con:

le 4 cifre dell'anno di imposta cui si riferisce la violazione, se tale informazione è disponibile,

0 altrimenti;

z) numero provvedimento di liquidazione (174-179, 6, NU);

aa) data provvedimento di liquidazione (180-187, 8, NU): nel formato giorno, mese ed anno;

bb) campo vuoto (188-200, 13, NU): vale zero.

4) RECORD RISCOSSIONE «ANAGRAFICO DI PERSONA FISICA».

Contiene i dati anagrafici della persona fisica che effettua il versamento:

a) vedi capo *a)* del record riversamento;

b) vedi capo *b)* del record riversamento;

c) vedi capo *c)* del record riversamento;

d) progressivo record (18-25, 8, NU): impostato con lo stesso progressivo del record contabile o violazione a cui si riferisce;

e) tipo record (26-26, 1, NU): vale sempre 4;

f) cognome (27-50, 24, AN);

g) nome (51-70, 20, AN);

h) comune (71-95, 25, AN): comune del domicilio fiscale;

i) campo vuoto (96-200, 105, NU): vale sempre zero.

5) RECORD RISCOSSIONE «DATI IDENTIFICATIVI DI SOCIETÀ».

Contiene i dati identificativi della società o associazione che effettua il versamento:

a) Vedi capo *a)* del record riversamento;

b) Vedi capo *b)* del record riversamento;

c) Vedi capo *c)* del record riversamento;

d) progressivo record (18-25, 8, NU): impostato con lo stesso progressivo del record contabile o violazione a cui si riferisce;

e) tipo record (26-26, 1, NU): vale sempre 5;

f) ragione sociale o denominazione (27-86, 60, AN);

g) comune del domicilio fiscale (87-111, 25, AN);

h) campo vuoto (112-200, 89, NU): vale sempre zero.

APERTURA E CHIUSURA DI CIASCUN SUPPORTO

1) RECORD INIZIALE.

Le unità di registrazione sono precedute da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo:

a) identificativo record (1-4, 4, AN): vale sempre ICI0;

b) codice centro (5-7, 3, NU): codice della concessione che invia il supporto;

c) periodo di riferimento delle riscossioni (8-11, 4, N.): anno d'imposta cui si riferiscono le riscossioni spontanee trasmesse;

d) data di scadenza (12-19, 8, NU): data relativa alla scadenza d'invio dei dati espressa in giorno, mese ed anno;

e) progressivo invio (20-21, 2, NU): numero progressivo di invio nell'ambito della scadenza, vale 01 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione dei precedenti;

f) numero di supporti (22-23, 2, NU): numero di supporti su cui sono contenuti i dati dei versamenti relativi alla Concessione/periodo di riferimento/scadenza/invio considerata;

g) numero di ordine del supporto (24-25, 2, NU): numero di ordine del supporto nell'ambito della registrazione relativa alla concessione/periodo di riferimento/scadenza/invio considerata;

h) campo vuoto (26-200, 175, NU): vale sempre zero.

2) RECORD FINALE.

L'insieme delle unità di registrazione trasmesse da una concessione deve essere seguito da un record finale avente il seguente contenuto informativo:

a) identificativo record (1-4, 4, AN): vale sempre ICI9;

b) codice centro (5-7, 3, NU): codice della concessione che invia il supporto;

c) periodo di riferimento delle riscossioni (8-11, 4, NU) anno d'imposta cui si riferiscono le riscossioni trasmesse;

d) data di scadenza (12-19, 8, NU) data relativa alla scadenza d'invio dei dati espressa in giorno, mese ed anno;

e) progressivo invio (20-21, 2, NU): numero progressivo di invio nell'ambito della scadenza, vale 01 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione dei precedenti;

f) numero di record tipo «1» (record riversamento) inseriti nel supporto (22-31, 10, NU);

g) numero di record tipo «3» (record riscossione contabile) inseriti nel supporto (32-41, 10, NU);

h) numero di record tipo «4» e tipo «5» (record anagrafici) inseriti nel supporto (42-51, 10, NU);

i) numero di record tipo «6» (record riscossione violazioni) inseriti nel supporto (52-61, 10, NU);

j) campo vuoto (62-200, 139, NU): vale zero.

ALLEGATO 2

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI DA INOLTRARE A CURA DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FISCALITÀ LOCALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

I dati delle riscossioni e dei riversamenti effettuati dai concessionari della riscossione a titolo di ICI devono essere organizzati in una singola «Unità di registrazione».

L'unità di registrazione è composta dai seguenti tipi record lunghi 200 caratteri:

1) record inizio trasmissione;

2) record dettaglio;

3) record fine trasmissione.

All'interno dell'unità di registrazione i record dettaglio devono essere ordinati per codice concessione/codice comune/anno di imposta.

Di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ogni record e per ciascun campo; in parentesi vengono forniti nell'ordine: posizione, lunghezza e tipo di rappresentazione del dato (AN = alfanumerico, NU = numerico).

1) RECORD INIZIO TRASMISSIONE.

(primo record all'interno dell'unità di registrazione):

a) tipo record (1-4, 4, AN): vale ICI0;

b) codice concessione (5-7, 3, NU): codice identificativo della concessione che trasmette i dati;

c) tipo riscossione (8-8, 1, AN): vale:

«A» per la prima fornitura dell'anno di imposta trattato;

«S» per le forniture successive;

d) periodo di riferimento (9-12, 4, NU): anno di imposta a cui si riferiscono i versamenti spontanei contenuti nell'unità di registrazione, è impostato a zero se l'unità di registrazione contiene solo versamenti per violazioni;

e) data di inizio riscossioni (13-20, 8, NU): data di inizio del periodo cui le riscossioni si riferiscono espressa in anno, mese e giorno (aaaammgg); vale zero per la prima fornitura;

f) data di fine riscossione (21-28, 8, NU); data di fine del periodo cui le riscossioni si riferiscono espressa in anno, mese e giorno;

g) progressivo invio (29-29, 1, NU) numero progressivo invio nell'ambito della scadenza; vale 1 per il primo invio e si incrementa di un'unità ad ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente;

h) campo vuoto (30-200, 171, NU): vale zero.

2) RECORD DETTAGLIO VERSAMENTI SPONTANEI.

(contiene i dati relativi alle somme riscosse e riversate a ciascun comune sulle quali opera il concessionario competente):

a) tipo record (1-4, 4, AN): vale ICI1;

b) vedi campo *b)* record inizio trasmissione;

c) codice comune (8-11, 4, AN): codice catastale del comune cui sono state riversate le somme; impostato a «9999» per i versamenti relativi al periodo considerato per i quali non e possibile identificare il comune destinatario;

d) anno di competenza (12-15, 4, NU): anno di imposta a cui si riferiscono le riscassioni le cui informazioni sono riportate nel record;

e) numero versamenti (16-23, 8, NU): numero di versamenti effettuati dai contribuenti nel periodo considerato;

f) numero versamenti acconto (24-31, 8, NU): numero di versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di acconto nel periodo considerato, come indicato nei bollettini;

g) numero versamenti saldo (32-39, 8, NU): numero di versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di saldo appartenenti nel periodo considerato, come indicato nei bollettini;

h) numero versamenti unica soluzione (40-47, 8, NU): numero di versamenti effettuati dai contribuenti in unica soluzione nel periodo considerato, come indicato nei bollettini;

i) importo versato (48-62, 15, NU): ammontare delle somme versate dai contribuenti nel periodo considerato (espresso in lire);

j) importo terreni agricoli 63-75, 13, NU): ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «terreni agricoli» (espresso in lire);

k) importo aree fabbricabili (76-88, 13, NU): ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «aree fabbricabili» (espresso in lire);

l) importo abitazione principale (89-101, 13, NU): ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «abitazione principale» (espresso in lire);

m) importo altri fabbricati (102-114, 13, NU): ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «altri fabbricati» (espresso in lire);

n) importo detrazione (115-127, 13, NU): ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «detrazione per l'abitazione principale» (espresso in lire);

o) numero riscossioni sospese (128-135, 8, NU): numero di riscossioni per le quali in periodi precedenti non è stato possibile individuare il comune e attribuite al comune nel periodo considerato; vale zero per codice comune impostato a «9999»;

p) importo sospeso (136-150, 15, NU): ammontare delle somme per le quali in periodi precedenti non è stato possibile individuare il comune e attribuito al comune nel periodo considerato; vale zero per codice comune impostato a «9999»;

q) importo riversato (151-165, 15, NU): ammontare delle somme riversate dai concessionari al comune competente (espresso in lire): vale zero per codice comune impostato a «9999»;

r) commissione (166-175, 10, NU): ammontare della commissione trattenuta dal concessionario (espressa in lire); vale zero per codice comune impostato a «9999»;

s) campo vuoto (176-200, 25, NU): vale zero.

3) RECORD DETTAGLIO VERSAMENTI PER VIOLAZIONI.

(contiene i dati relativi alle somme riscosse per violazioni e riversate a ciascun comune sulle quali opera il concessionario competente):

a) tipo record (1-4, 4, AN): vale ICI2;

b) vedi campo *b)* record inizio trasmissione;

c) codice comune (8-11, 4, AN): codice catastale del comune cui sono state riversate le somme; impostato a «9999» per i versamenti relativi al periodo considerato per i quali non è possibile identificare il comune destinatario

d) campo vuoto (12-15, 4, NU): vale zero;

e) numero versamenti (16-23, 8, NU): numero di versamenti effettuati dai contribuenti nel periodo considerato;

f) campo vuoto (24-47, 24, NU);

g) importo versato (48-62, 15, NU): ammontare delle somme versate dai contribuenti nel periodo considerato (espresso in lire);

h) importo imposta (63-75, 13, NU): ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «imposta» (espresso in lire);

i) importo sanzioni-1 (76-88, 13, NU): ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «soprattassa» (espresso in lire);

j) importo sanzioni-2 (89-101, 13, NU): ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «pena pecuniaria» (espresso in lire);

k) importo interessi (102-114, 13, NU): ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «interessi» (espresso in lire);

l) campo vuoto (115-127, 13, NU);

m) numero riscossioni sospese (128-135, 8, NU): numero di riscossioni per le quali in periodi precedenti non è stato possibile individuare il comune e attribuite al comune nel periodo considerato; vale zero per codice comune impostato a «9999»;

n) importo sospeso (136-150, 15, NU): ammontare delle somme per le quali in periodi precedenti non è stato possibile individuare il comune e attribuito al comune nel periodo considerato; vale zero per codice comune impostato a «9999»;

o) importo riversato (151-165, 15, NU): ammontare delle somme riversate dai concessionari al comune competente (espresso in lire); vale zero per codice comune impostato a «9999»;

p) commissione (166-175, 10, NU): ammontare della commissione trattenuta dal concessionario (espressa in lire); vale zero per codice comune impostato a «9999»;

q) campo vuoto (176-200, 25, NU): vale zero.

4) RECORD FINE TRASMISSIONE.

(ultimo record all'interno dell'unità di registrazione):

a) tipo record (1-4, 4, AN): vale ICI9;

b) vedi campo *b)* record inizio trasmissione;

c) vedi campo *c)* record inizio trasmissione;

d) vedi campo *d)* record inizio trasmissione;

e) vedi campo *e)* record inizio trasmissione;

f) vedi campo *f)* record inizio trasmissione;

g) vedi campo *g)* record inizio trasmissione;

h) numero record ICI1 (30-33, 4, NU): numero di record dettaglio contenuti nell'unità di registrazione trasmessa;

i) numero record ICI2 (34-37, 4, NU): numero di record dettaglio contenuti nell'unità di registrazione trasmessa;

j) campo vuoto (38-200, 163, NU): vale zero.

ALLEGATO 3

DATI DA INOLTRARE AL CONSORZIO ANCI/CNC A CURA DEI COMUNI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 2

CONTENUTO INFORMATIVO DEGLI INVII

I comuni - di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto - in base ai dati riscossi a titolo di ICI inviano, al Consorzio ANCI/CNC, che provvede al loro successivo inoltro alla direzione centrale per la fiscalità locale le seguenti informazioni:

a) comune: denominazione del comune che invia le informazioni;

b) provincia: indicaziqne della provincia nel cui territorio è ubicato il comune;

c) codice comune: codice belfiore del comune (es: per Roma H501);

d) data di inizio riscossione: data di inizio del periodo cui le riscossioni si riferiscono espressa in giorno, mese ed anno;

e) data di fine riscossione: data di fine del periodo cui le riscossioni si riferiscono espressa in giorno, mese ed anno;

f) anno di competenza: anno di imposta cui si riferiscono le riscossioni spontanee (lettere da *g)* a *p)*);

g) numero versamenti spontanei: numero di versamenti spontanei effettuati dai contribuenti nel periodo considerato e per l'anno di imposta indicato;

h) numero versamenti acconto: numero di versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di acconto nel periodo considerato e per l'anno di imposta indicato, come riportato nei bollettini;

i) numero versamenti saldo: numero di versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di saldo nel periodo considerato e per l'anno di imposta indicato, come riportato nei bollettini;

j) numero versamenti unica soluzione: numero di versamenti effettuati dai contribuenti in unica soluzione nel periodo considerato e per l'anno di imposta indicato, come riportato nei bollettini;

k) importo versato con versamenti spontanei: ammontare delle somme versate dai contribuenti nel periodo considerato (espresso in lire);

l) importo terreni agricoli: ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «terreni agricoli» (espresso in lire);

m) importo aree fabbricabili: ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «aree fabbricabili» (espresso in lire);

n) importo abitazione principale: ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «abitazione principale» (espresso in lire);

o) importo altri fabbricati: ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «altri fabbricati» (espresso in lire);

p) importo detrazione: ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «detrazione per l'abitazione principale» (espresso in lire);

q) numero versamenti per violazioni: numero di versamenti effettuati dai contribuenti per violazioni nel periodo considerato;

r) importo versato per violazioni: ammontare delle somme versate dai contribuenti per violazioni nel periodo considerato (espresso in lire);

s) importo imposta: ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «imposta» (espresso in lire);

t) importo sanzioni-1: ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «soprattassa» (espresso in lire);

u) importo sanzioni-2: ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «pena pecuniaria» (espresso in lire);

v) importo interessi: ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «interessi» (espresso in lire).

Gli invii, successivi al primo, oltre a contenere le informazioni relative ai versamenti riscossi nel periodo indicato e per l'anno di imposta trattato, devono riportare anche le riscossioni relative ad annualità di imposta precedenti, a partire da quella prevista nel presente decreto.

Pertanto le informazioni descritte dalla lettera *f)* alla lettera *p)* si ripetono per ogni annualità di imposta per la quale, nel periodo trattato, sono stati riscossi importi a titolo ICI.

INVIO DELLE INFORMAZIONI

I dati sono inviati dai comuni - di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto al Consorzio ANCI/CNC secondo modalità da concordare con il Consorzio stesso in base alle disponibilità tecniche del comune:

posta elettronica: comuni@ancicnc.it

fax 06-68891156, 06-6861842, 06-6833857;

altro;

b), *m)*, *n)*, *o)*, *p)* - nel record dettaglio versamenti per violazioni;

b) nel record fine trasmissione;

sostituendo il campo *h)* del record inizio trasmissione con i campi:

h) - codice belfiore del comure (es: per Roma H501) (30-33, 4, AN);

i) - campo vuoto (34-200, 167, NU): vale zero.

sostituendo il campo i del record Fine trasmissione con i campi:

i) - codice belfiore del comune (es: per Roma H501) (34-37, 4, AN);

l) - campo vuoto (38-200, 163, NU): vale zero.

00A12400

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 settembre 2000.

Modalità per il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte dell'INPS e dell'INPDAP per il pagamento delle pensioni.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370, che prevede che, in difetto delle necessarie disponibilità di fondi, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria per assicurare il pagamento delle pensioni INPS;

Visto l'art. 35, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che consente il ricorso all'anticipazione di tesoreria, ove occorra, anche per il pagamento delle pensioni INPDAP;

Vista la convenzione Poste-Tesoro firmata il 4 agosto 1999 ed approvata il 14 settembre 1999;

Considerato che con le nuove procedure adottate dalle Poste italiane S.p.a. per il pagamento delle pensioni INPS ed INPDAP i predetti enti devono precostituire i fondi necessari sugli appositi conti correnti di tesoreria intestati a Poste - pagamento pensioni e che, di conseguenza, devono essere assicurate a tali enti le risorse sufficienti;

Considerata la delibera CIPE n. 144 del 18 dicembre 1997 che ha trasformato, dal 1° marzo 1998, l'ente Poste italiane in S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

L'INPS e l'INPDAP, per i pagamenti delle pensioni a carico delle varie gestioni pensionistiche effettuati dalle Poste italiane S.p.a, sono tenuti a precostituire, il giorno precedente le scadenze di pagamento delle pensioni, sui conti correnti di tesoreria intestati, rispettivamente, «Poste - pagamento pensioni INPS» e «Poste - pagamento pensioni INPDAP», i fondi occorrenti per far fronte ai pagamenti di ciascuna scadenza.

Per i versamenti ai suddetti conti l'INPS e l'INPDAP, in caso di disavanzo delle gestioni pensionistiche, si avvalgono, temporaneamente, delle disponibilità delle altre gestioni attive.

Art. 2.

In difetto di disponibilità di fondi sui conti correnti di tesoreria centrale ad essi intestati, l'INPS e l'INPDAP potranno richiedere al Tesoro anticipazioni di tesoreria, senza oneri di interessi, per gli importi necessari alla copertura dei pagamenti delle pensioni.

Le anticipazioni concesse vengono accreditate sui predetti conti correnti di tesoreria centrale.

Art. 3.

Le anticipazioni di tesoreria di cui al precedente art. 2, vengono contabilizzate dalla tesoreria centrale in apposite voci istituite, per ciascuno dei due enti, fra i crediti di tesoreria - pagamenti in conto sospesi.

La regolazione di tali anticipazioni avverrà, successivamente, a carico del bilancio dello Stato, con mandati informatici intestati al tesoriere centrale.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto disciplinato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2000

p. *Il Ministro:* GIARDA

00A12444

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata Immunate Stim Plus, a base di fattore VIII della coagulazione umano, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Immunate Stim Plus, a base di fattore VIII della coagulazione umano, della Immuno AG Vienna (ora Baxter AG Vienna), rappresentata in Italia dalla Baxter S.p.a., con sede in Roma, nella forma farmaceutica e confezioni di seguito specificate: 1 flacone 250 U.I. + kit per ricostruzione, A.I.C. n. 029225012, flacone 500 U.I. + kit per ricostruzione, A.I.C. n. 029225024, e flacone 1000 U.I. + kit per ricostruzione, A.I.C. n. 029225036 risulta classificata in classe «C», con regime di fornitura di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 539, del 30 dicembre 1992, «riservato l'uso esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile»;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, serie generale n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/1998);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'atto di conferimento dell'incarico di rappresentanza assegnato dalla Baxter AG (Vienna) alla Baxter S.p.a., con sede in Roma del 18 aprile 2000;

Vista la domanda del 3 novembre 1999, integrata con la nota del 9 febbraio 2000, con cui la Baxter S.p.a., con sede in Roma, in qualità di rappresentante per l'Italia della Baxter AG Vienna, ha chiesto la riclassificazione in classe «A» con nota 37, della specialità medicinale denominata Immunate Stim Plus, nella forma farmaceutica e confezioni sopra indicate, proponendo i seguenti prezzi al pubblico, di L. 358.500 per la confezione 250 U.I., di L. 728.900, per la confezione 500 U.I. e di L. 1.444.300 per la confezione 1000 U.I.

Visto al riguardo il proprio parere, assunto nella seduta del 8 marzo 2000, con il quale per la specialità medicinale Immunate Stim Plus (Baxter) P.A. Fattore VIII coagulazione del sangue - nelle confezioni: 1 flac. liof. 250 U.I. 500 U.I. e 1000 U.I. + 1 f solv. 10 ml esprime parere favorevole a condizione che il prezzo di partenza sia allineato al più basso fra quelli degli identici rimborsati;

Vista la nota prot. F.800/UFF.XI/Ricl/1161 del 4 maggio 2000, del direttore generale del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, con la quale in forza di quanto deliberato dalla Commissione unica del farmaco, si propongono alla Baxter S.p.a., per la specialità medicinale Immunate Stim Plus, i seguenti prezzi al pubblico: L. 298.300 per la confezione 250 U.I., L. 596.000, per la confezione 500 U.I., L. 1.172.600 per la confezione 1000 U.I.;

Vista la comunicazione del 22 maggio 2000, con la quale, in relazione alla nota ministeriale, prot. F.800/UFF.XI/Ricl/1161 del 4 maggio 2000, la società Baxter S.p.a. dichiara di accettare per la specialità medicinale Immunate Stim Plus, nelle confezioni sopra indicate, i seguenti prezzi al pubblico L. 298.300 per la confezione 250 U.I., L. 596.000 per la confezione 500 U.I., L. 1.172.600 per la confezione 1000 U.I.;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata IMMUNATE STIM PLUS, a base di Fattore VIII della coagulazione umano, della Baxter AG (Vienna), rappresentata in Italia dalla Baxter S.p.a., con sede in Roma, nella forma farmaceutica e confezioni di seguito specificate: 1 flacone 250 U.I. + kit per ricostruzione, A.I.C. n. 029225012; flacone 500 U.I. + kit per ricostruzione, A.I.C. n. 029225024, e flacone 1000 U.I. + kit per ricostruzione, A.I.C. n. 029225036, è classificata in classe «A», con nota 37, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico, rispettivamente di L. 298.300, I.V.A. compresa, di L. 596.000, I.V.A. compresa, e di L. 1.172.600, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2000

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 96

00A12456

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata Panacef, a base di cefaclor monoidrato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997 recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, serie generale n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/1998);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Panacef, a base di cefaclor monoidrato, della Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: «375 mg compresse a rilascio modificato» blister 12 compresse A.I.C. n. 024227074, risulta classificata in classe «C»;

Vista la domanda del 29 aprile 1999, con cui la Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), ha chiesto la riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale denominata Panacef, nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, al prezzo al pubblico da determinarsi secondo la normativa vigente sul prezzo medio europeo;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 9 febbraio 2000, successivamente rettificata nella seduta del 10 maggio 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale denominata Panacef, nella forma farmaceutica e confezione: «375 mg compresse a rilascio modificato» blister 12 compresse, con applicazione p.m.e. ridotto del 15%;

Vista la nota prot. F.800.XI/Ricl/997, dell'11 aprile 2000, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale Panacef, nella forma farmaceutica e confezione: «375 mg compresse a rilascio modificato» blister 12 compresse;

Vista la nota del 21 aprile 2000, con la quale la Eli Lilly Italia S.p.a. dichiara al Ministero della sanità, che la specialità medicinale Panacef, è coperta da uno dei brevetti previsti dall'art. 29, comma 5, lettera *b)*,

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e che pertanto non è soggetta alla riduzione del prezzo del 5% di cui al comma 4 del citato articolo;

Vista la nota prot. n. 0017095 del 5 maggio 2000, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., ha comunicato che, per la specialità medicinale Panacef, nella confezione sopra citata, il prezzo massimo europeo a ricavo industria della confezione è di L. 14.809, pari al prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., di L. 24.400, che ridotto del 15%, corrisponde a 20.700;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata PANACEF, a base di cefaclor monoidrato, della Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), nella forma farmaceutica e confezione: «375 mg compresse a rilascio modificato» blister 12 compresse A.I.C. n. 024227074, è classificata in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 20.700, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2000

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti 22 agosto 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 105

00A12457

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2000.

Riclassificazione del medicinale a denominazione generica, denominato Diltiazem, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, serie generale n. 89, recante; «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal servizio sanitario nazionale». (Deliberazione n. 10/1998);

Visto il comunicato della commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Diltiazem Recordati, a base di Diltiazem cloridrato, della Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento alle forme farmaceutiche e confezioni di seguito specificate: 28 capsule a rilascio modificato 180 mg, A.I.C. n. 032808026, e 28 capsule a rilascio modificato 240 mg, A.I.C. n. 032808038, risulta classificata in classe «C»;

Visto il decreto dirigenziale n. 200, del 28 gennaio 2000, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, nel quale è stato disposto il trasferimento di titolarità della specialità medicinale denominata Diltiazem Recordati, anche nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito riportate: 28 capsule a rilascio modificato 180 mg, e 28 capsule a rilascio modificato 240 mg, dalla Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in Milano, alla EG S.p.a., con sede in Milano, nonché la

conversione dell'autorizzazione a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in Diltiazem;

Vista la domanda 23 febbraio 1998, della Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., nonché la nuova del 30 marzo 2000, con cui la EG S.p.a., nella qualità di nuovo titolare del Diltiazem, divenuto prodotto a denominazione generica, fa propria la richiesta di riclassificazione in classe «A» della Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., rideterminando i prezzi delle confezioni sopra citate, e conseguentemente propone rispettivamente il prezzo al pubblico di L. 28.000, per la confezione, «180 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule rigide a rilascio modificato, e L. 36.600 per la confezione «240 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule rigide a rilascio modificato, al prezzo medio europeo, già ridotto del 20%;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 19 aprile 2000, nella quale il medicinale a denominazione generica denominato Diltiazem viene riclassificato «in fascia A)», al prezzo di L. 28.000, per la confezione 28 capsule a rilascio modificato 180 mg, e di L. 36.600, per la confezione 28 capsule a rilascio modificato 240 mg;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale a denominazione generica denominato DILTIAZEM, della EG S.p.a., con sede in Milano, nelle forme farmaceutiche e confezioni: «180 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule rigide a rilascio modificato, A.I.C. n. 032808026/G e «240 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule rigide a rilascio modificato, A.I.C. n. 032808038/G, è classificato in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico, rispettivamente, di L. 28.000, I.V.A. compresa, e di L. 36.600, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2000

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 115

00A12458

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 25 maggio 2000.

Collocazione dello stabilimento di munizionamento navale di Taranto (Buffoluto), nell'area tecnico-operativa della Marina militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1983, concernente la struttura ordinativa e competenze dello stabilimento di munizionamento navale di Taranto, ed in particolare l'art. 9 relativo alla gestione della componente operativa del munizionamento;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1998 con il quale il predetto stabilimento, inserito nella tabella *C* allo stesso allegata, è stato posto alle dipendenze del segretario generale;

Ritenuta la necessità di riportare lo stabilimento medesimo nell'ambito dell'area tecnico operativa in ragione dell'esigenza della Marina militare di mantenere nell'area meridionale una struttura in grado di assicurare l'efficienza del supporto logistico del munizionamento;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo stabilimento di munizionamento navale di Taranto (Buffoluto) è espunto dall'elenco degli enti e stabilimenti di cui alla tabella *C* allegata al decreto ministeriale 20 gennaio 1998 e collocato nell'area tecnico operativa della Forza armata di appartenenza alle dipendenze gerarchiche del comando in capo del Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del canale d'Otranto e funzionali dell'Ispettorato di supporto navale logistico e dei fari.

Art. 2.

1. Lo stabilimento di cui all'art. 1 continua a svolgere i compiti ed a mantenere la struttura organizzativo-funzionale di cui al decreto ministeriale 1° ottobre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente.

Roma, 25 maggio 2000

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2000
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 11

00A12380

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «EDL coop. Themesen a r.l.», in Longobucco.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 12 aprile 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «EDL coop. Themesen a r.l.», con sede in Longobucco, costituita con atto notaio Pantano Valerio in data 26 agosto 1978, repertorio n. 283, registro società n. 915 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1589/163378.

Cosenza, 2 giugno 2000

Il direttore: PISANI

00A12375

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Evoli a r.l.», in Malito.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 12 aprile 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Evoli a r.l.», con sede in Malito, costituita con atto notaio Maria Mancini in data 12 luglio 1989, repertorio n. 54112, registro società n. 6863 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3044/24319.

Cosenza, 2 giugno 2000

Il direttore: PISANI

00A12376

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Grafica Operaia a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 12 aprile 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Grafica Operaia a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Paolo Gullo in data 20 novembre 1956, repertorio n. 90, registro n. 1117, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 63/56217.

Cosenza, 2 giugno 2000

Il direttore: PISANI

00A12377

DECRETO 11 settembre 2000.

Determinazione della retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, che, tra l'altro, ha stabilito che con l'effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissato all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000 che ha fissato la retribuzione convenzionale annua, ai fini del sopra citato art. 6 della legge n. 25/1983, per gli anni 1996, 1997 e 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL del 23 marzo 2000, n. 136;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 1999 rispetto all'anno 1998, calcolata dall'ISTAT, pari all'1,6 per cento;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica è fissata nelle seguenti misure:

1996 e precedenti	L. 35.008.000
1997	L. 36.291.000
1998	L. 36.745.000
1999 e 1° semestre 2000	L. 36.745.000

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Il Ministro della sanità
VERONESI

0012445

DECRETO 11 settembre 2000.

Rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2000.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che, con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al con-

sumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999 concernente la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, per l'anno 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL del 23 marzo 2000, n. 136;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 1999 rispetto all'anno 1998, calcolata dall'ISTAT, pari all'1,6 per cento;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione di raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in L. 70.735.000 con effetto dal 1° luglio 2000.

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Il Ministro della sanità
VERONESI

0012446

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 agosto 2000.

Modificazione delle tariffe dei servizi postali relative alle corrispondenze raccomandate e assicurate.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il provvedimento del 30 aprile 1997 con il quale il presidente dell'ente Poste italiane ha determinato le tariffe dei servizi postali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1997;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha individuato nel Ministero delle comunicazioni l'Autorità di regolamentazione del settore postale, nonché l'art. 13, concernente la determinazione delle tariffe mediante provvedimenti dell'Autorità di regolamentazione;

Considerato che la società Poste italiane ha avanzato richiesta di revisione delle tariffe della corrispondenza raccomandata e assicurata, proponendo in particolare:

di elevare da lire 4000 a lire 4200 il diritto di raccomandazione onde recuperare, in parte, i costi aggiuntivi sostenuti per l'introduzione del sistema di tracciatura elettronica «tracking & tracing»;

di eliminare l'assicurata convenzionale;

di aumentare per l'interno il limite del valore massimo dichiarato degli invii assicurati da lire 2.000.000 a lire 4.000.000;

di introdurre, sia per l'interno che per l'estero, cinque scaglioni di valore assicurato;

di rimodulare il diritto di assicurazione, tenendo conto della situazione del relativo mercato;

Visto il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità (N.A.R.S.) reso nella seduta del 24 luglio 2000, tenendo anche conto degli effetti sull'indice dei prezzi dei servizi postali;

Ritenuto di accogliere le indicazioni contenute nel predetto parere del N.A.R.S.;

Decreta:

Art. 1.

Raccomandazione

1. Il diritto di raccomandazione per la corrispondenza indirizzata sia all'interno che all'estero è elevato da lire 4.000 a lire 4.200.

Art. 2.

Assicurazione

1. È soppresso il diritto di assicurazione convenzionale per le corrispondenze.

2. Sono introdotti, sia per l'interno che per l'estero, i cinque seguenti scaglioni di valore assicurato per le corrispondenze, a fianco di ciascuno dei quali è indicato il relativo diritto di assicurazione:

fino a lire 100.000, lire 5.000;

fino a lire 500.000, lire 10.000;

fino a lire 1.000.000, lire 15.000;

fino a lire 2.000.000, lire 20.000;

fino a lire 4.000.000, lire 25.000.

3. Resta fermo il limite massimo di valore dichiarabile per l'estero (DTS 1633 = lire 3.934.000).

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra il vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

Il Ministro: CARDINALE

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2000
Registro n. 5 Ufficio riscontro Comunicazioni, foglio n. 395

00A12378

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 14 luglio 2000.

Impegno di spesa pari a L. 63.775.500.000 relativo alla ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale n. 629/1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 12 aprile 2000 di cui al punto 4 del verbale n. 60;

Vista la disponibilità del cap. 7550 - Esercizio finanziario 2000;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di centro di ricerca è ammesso, in via provvisoria, alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: Epta Ricerche S.r.l. - Foggia (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S191-C/F.

Tipologia dell'iniziativa: realizzazione di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

Progetto del centro di ricerca:

durata del progetto: 36 mesi a partire dal 3 aprile 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal 30 aprile 2000 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti 8 aprile 1999;

entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 3.450.000.000;

luogo di svolgimento: Foggia;

ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale L. 2.588.500.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 862.830.000;

intensità di intervento in termini di ESL 15% e in termini di ESN 40%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Progetto di formazione:

entità delle spese ammissibili: L. 700.000.000;

imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 675.000.000;

percentuale d'intervento: 85%;

durata del progetto: 24 mesi a partire dal 30 aprile 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 aprile 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata alla delibera assembleare dei soci riguardante l'aumento di capitale con mezzi freschi nella misura di L. 839.000.000, all'atto di cessione definitiva del terreno alla Epta Ricerche e alla delibera di finanziamento bancario.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: Aprile S.r.l. - Napoli (classificata piccola/media impresa);

Progetto: S063-P.

Titolo del progetto: decorazioni della superficie a vista non piana di vere in metalli preziosi utilizzando tecnologia laser computerizzata;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 620.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a),* L. 620.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c),* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)*, L. 0;

in zona non eleggibile, L. 0;

entità delle spese ammissibili, L. 620.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 187.000.000 per ricerca industriale e lire 433.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *d*, punti 1, 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 380.000.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 190.000.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 57,54%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 61,29%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%;

durata del progetto: 24 mesi a partire dal 5 gennaio 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 31 luglio 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: BPT S.p.a. - Cinto Caomaggiore (Venezia) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S077-P.

Titolo del progetto: «Sistema di videocomunicazione domotica»;

entità delle spese nel progetto approvato: lire 3.534.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, lire 3.434.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)*, L. 100.000.000;

in zona non eleggibile, L. 0;

entità delle spese ammissibili, L. 3.534.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.061.000.000 per ricerca industriale e lire 1.473.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *d)*, punti 1, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.509.200.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 836.400.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 64,56%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 71%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

durata del progetto: 30 mesi a partire dal 1° dicembre 1998;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 3 settembre 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: Sema Group S.p.a. - Arnad (Aosta) (classificata grande impresa).

Progetto: S125-P.

Titolo del progetto: sviluppo di servizi per le telecomunicazioni - progetto WBS;

entità delle spese nel progetto approvato: lire 34.255.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, lire 34.255.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)*, L. 0;

in zona non eleggibile L. 0;

entità delle spese ammissibili; L. 34.255.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 28.614.000.000 per ricerca industriale e lire 5.641.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *d)*, punti 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 25.411.300.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 8.470.430.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,88%;

intensità effettiva di agevolazione considerato temporale delle spese: 74,18%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%;

durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° marzo 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 23 novembre 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: Idi Farmaceutici S.p.a. - Pomezia (Roma) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S137-P.

Titolo del progetto: la ripartizione tissutale; ricostruzione della superficie corneale in vitro e sua applicazione clinica;

entità delle spese nel progetto approvato: lire 13.183.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, lire 10.983.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)*, L. 2.200.000.000;

in zona non eleggibile L. 0;

entità delle spese ammissibili; L. 13.183.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 13.183.000.000 per ricerca industriale e L. 0 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 9.011.700.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 3.003.900.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 64,17%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 68,36%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

durata del progetto: 36 mesi a partire dal 28 marzo 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29 dicembre 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: Cambi Luigi & C. S.p.a. - Prato (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S186-P.

Titolo del progetto: progetto relativo al ritrovamento di un processo innovativo per la nobilitazione di fibre tessili in grado di limitare l'impatto ambientale dei prodotti realizzati;

entità delle spese nel progetto approvato: lire 1.014.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, lire 1.014.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b*, L. 0;

in zona non eleggibile, L. 0.

entità delle spese ammissibili, L. 1.014.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 676.000.000 per ricerca industriale e L. 338.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 610.100.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 1;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 610.100.000.

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 56,67%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 60,17%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

durata del progetto: 10 mesi a partire dal 1º giugno 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 6 aprile 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: Cambi Luigi & C. S.p.a. - Prato (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S196-P.

Titolo del progetto: ricerca e studio di processo e trattamento innovativo per nuova fibra detta Tactel strata;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 970.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, L. 970.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b*, L. 0;

in zona non eleggibile, L. 0;

entità delle spese ammissibili, L. 970.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 679.000.000 per ricerca industriale e L. 291.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 589.500.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 1;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 589.500.000;

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 57,50%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 60,78%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%;

durata del progetto: 12 mesi a partire dal 1º aprile 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 9 aprile 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: Lanificio Cocci Stefano S.r.l. - Prato (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S206-P.

Titolo del progetto: ricerca e svilippo di nuove tipologie di tessuto con caratteristiche di \«Seer Sucker\»;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 444.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, L. 444.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b*, L. 0;

in zona non eleggibile, L. 0;

entità delle spese ammissibili, L. 444.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e L. 444.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 186.100.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 1;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 186.100.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 40%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 41,90%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%;

durata del progetto: 12 mesi a partire dal 1º settembre 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 4 maggio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: Alcantara S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto: S243-P.

Titolo del progetto: ricerca finalizzata alla innovazione del prodotto di base ed alla realizzazione di nuovi prodotti/processi idonei al mercato futuro;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 28.155.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a),* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c),* L. 28.155.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b*, L. 0;

in zona non eleggibile L. 0;

entità delle spese ammissibili; L. 28.155.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 16.553.000.000 per ricerca industriale e L. 11.602.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *d),* punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 13.290.900.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 4.430.300.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 44,70%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 47,21%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%;

durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° novembre 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 26 luglio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: Vimar S.r.l. - Marostica (Vicenza) (classificata grande impresa).

Progetto: S244-P.

Titolo del progetto: Sistema Domotico Integrato basato su bus rispondenti al nuovo standard tecnologico UE convergenza;

entità delle spese nel progetto approvato: lire 7.465.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)* L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 7.465.000.000;

in zona non eleggibile, L. 0.

entità delle spese ammissibili, L. 7.465.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 5.175.000.000 per ricerca industriale e L. 2.290.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *d),* punti 4, 5, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 5.305.100.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.768.370.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 67,33%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 71,07%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%;

durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° novembre 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 luglio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: Eles Equipment S.r.l. - Todi - Frazione Pian di Porto (Perugia) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S279-P.

Titolo del progetto: tester funzionale e parametrico per semiconduttori su wafer, lesd-frame e package, ottimizzato per famiglie di componenti;

entità delle spese nel progetto approvato: lire 3.445.800.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 3.390.800.000;

in zona non eleggibile, L. 55.000.000.

entità delle spese ammissibili, L. 3.390.800.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.913.000.000 per ricerca industriale e lire 532.800.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *d)*, punto 1, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.999.000.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 666.330.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 55,18%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 58,01%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%;

durata del progetto: 36 mesi a partire dal 3 gennaio 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 settembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: Microtech S.r.l. - Pieve d'Alpago (Belluno) (classificata grande impresa).

Progetto: S287-P.

Titolo del progetto: realizzazione di una piattaforma tecnologica per lo sviluppo di un controllore programmabile applicato al condizionamento;

entità delle spese nel progetto approvato: lire 2.972.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*, L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 *b*, L. 2.872.000.000;

in zona non eleggibile, L. 100.000.000;

entità delle spese ammissibili; L. 2.872.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.812.000.000 per ricerca industriale e lire 1.160.000.000 per sviluppo precompetitivo;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.219.100.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 609.550.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 38,56%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 41,02%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%;

durata del progetto: 21 mesi a partire dal 10 gennaio 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 5 ottobre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 3.

La relativa spesa di L. 63.775.500.000, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, grava sul capitolo 7550 - esercizio finanziario 2000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

00A12401

DECRETO 4 settembre 2000.

Riconoscimento di titolo accademico conseguito in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dal sig. Claus Ehrhardt;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli tedeschi;

Vista la certificazione attestante lo svolgimento di attività di ricerca svolta presso il MIT di Ancona;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della

stessa di cui alle premesse, il titolo di «Magister Artium» conseguito presso la «Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf» dal sig. Claus Ehrhardt nato a Sindelfingen il 27 aprile 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2000

p. *Il direttore:* CUOMO

00A12394

DECRETO 4 settembre 2000.

Riconoscimento di titoli di studio conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA
UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal sig. Fernando Camara Artigas;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli spagnoli;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Licenciado en Ciencias (geologia)» e di «Doctor en Ciencias Geologicas» conseguiti presso l'Universidad de Granada dal sig. Fernando Camara Artigas nato a Melilla il 24 maggio 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2000

p. *Il direttore:* CUOMO

00A12379

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 settembre 2000.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «3A - Parco tecnologico dell'Umbria S.c. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Bruzio», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione CEE n. 1065/97 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Bruzio» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999 il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la segnalazione della regione Calabria, su proposta del comitato promotore dell'olio extravergine di oliva per la denominazione di origine protetta «Bruzio», con la quale è stato indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi, la società

«3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria S.c. a r.l.» con sede in frazione Pantalla, 06050 Todi (Perugia);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che la società «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria S.c. a r.l.» risulta già iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria S.c. a r.l.», con sede in frazione Pantalla, 06050 Todi (Perugia), iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Bruzio», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1065/97.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per il «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria S.c. a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria S.c. a r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Bruzio».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria S.c. a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria S.c. a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Bruzio» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria S.c. a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre pre-

ventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Bruzio» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Bruzio».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A12395

DECRETO 13 settembre 2000.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela Valcalepio per la tutela dei vini D.O.C. «Valcalepio bianco», «Valcalepio rosso», «Valcalepio moscato passito», della I.G.T. dei vini «Bergamasca» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative denominazioni di origine e indicazione geografica tipica, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 20 maggio 1999 dal Consorzio tutela Valcalepio, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Valcalepio bianco», «Valcalepio rosso», «Valcalepio moscato passito» e della I.G.T. dei vini «Bergamasca», con sede in Bergamo, via Rovelli n. 21, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 7 settembre 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate D.O.C. e I.G.T. tutelate, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela Valcalepio, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Valcalepio bianco», «Valcalepio rosso», «Valcalepio moscato passito» e della I.G.T. dei vini «Bergamasca», con sede in Bergamo, via Rovelli n. 21, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 7 settembre 2000.

Art. 2.

Il Consorzio tutela Valcalepio è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate D.O.C. e I.G.T. tutelate, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O.C. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela Valcalepio e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A12459

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 29 agosto 2000.

Istruzioni per le operazioni di concentrazione tra fondi pensione.

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993);

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Covip), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo n. 124 del 1993 che definisce i compiti della Covip;

Visto l'art. 16, comma 5-*bis*, che prevede che i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla Covip per assolvere i compiti di cui all'art. 17 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della Covip;

Ritenuto necessario emanare istruzioni volte a definire il sistema di adempimenti richiesti con riferimento alle operazioni di concentrazione tra fondi pensione;

Delibera

di adottare le unite istruzioni per le operazioni di concentrazione tra fondi pensione.

La presente delibera e le unite istruzioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Covip.

Roma, 29 agosto 2000

Il presidente: FRANCARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE TRA FONDI PENSIONE

Le presenti istruzioni sono volte a definire il sistema di adempimenti richiesti con riferimento alle operazioni di concentrazione tra fondi pensione.

Ancorché dette istruzioni siano definite avendo specificamente riguardo ai fondi costituiti in forma di associazione, tenuta presente la normativa generale ad essi applicabile, le stesse costituiscono linee guida anche per i fondi aventi diversa natura giuridica, dai quali dovranno essere applicate per quanto compatibile con i relativi assetti ordinamentali.

Ciascun fondo che partecipi ad un'operazione di fusione deve trasmettere alla Covip, a fini di informativa preventiva ed anche per acquisire eventuali osservazioni che possono costituire utili elementi di valutazione prima di sottoporre il progetto all'assemblea:

copia del progetto di fusione redatto dagli amministratori, dal quale deve in ogni caso risultare, tra l'altro, la denominazione e il numero d'iscrizione all'Albo dei fondi partecipanti all'operazione nonché le eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto del fondo;

copia della situazione patrimoniale o del bilancio dell'ultimo esercizio;

copia della relazione degli amministratori, contenente l'illustrazione sotto il profilo giuridico ed economico del progetto di fusione.

Fermo restando l'obbligo di depositare copia del progetto di fusione e della relativa documentazione presso la sede del fondo nei 30 giorni che precedono l'assemblea e finché la fusione non sia deliberata, si evidenzia l'esigenza che sia posta in essere ogni iniziativa utile ad assicurare un'adeguata informativa agli iscritti.

Una volta intervenuta l'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee, laddove all'operazione di fusione conseguano modifiche statutarie, i fondi interessati all'operazione - ovvero, in caso di incorporazione, il fondo incorporante - devono inoltrare alla Covip istanza di approvazione delle modifiche statutarie in conformità alle vigenti norme regolamentari.

Acquisita, nei casi descritti, l'approvazione della Covip, i fondi dovranno dar corso agli ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione dell'operazione di fusione, dandone tempestiva informazione alla Covip, alla quale, non appena completato il procedimento di fusione, dovranno infine trasmettere:

copia dell'atto pubblico di fusione;

comunicazione, a firma del legale rappresentante del fondo, attestante gli adempimenti eseguiti a seguito della deliberazione di fusione e a seguito dell'atto di fusione e la data da cui ha effetto la fusione.

In ogni caso, si richiama l'attenzione sulla necessità che siano comunque adottate modalità operative in linea con l'obiettivo di una sana e prudente gestione. In tale ambito si richiama anche l'opportunità di valutare la possibile adozione dei modelli gestionali tipizzati dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e della banca depositaria.

00A12348

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 26 luglio 2000.

Calcolo degli oneri di sicurezza e dell'incidenza della mano d'opera in attesa del regolamento attuativo. (Determinazione n. 37/2000).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Con nota in data 6 giugno 2000, la FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL hanno evidenziato una forte discrasia tra le modalità con cui le stazioni appaltanti determinano gli oneri per la sicurezza nei bandi di gara e la normativa vigente in materia, ponendo in essere un rispetto solo formale della stessa.

Gli esponenti sostengono che in taluni bandi nulla è detto in merito alla sicurezza ed ai relativi costi, né è stato stabilito l'importo rispetto a quello posto a base di gara.

Gli esponenti hanno chiesto a questa Autorità di intervenire nuovamente sulla questione in quanto, nonostante l'emanazione della determinazione n. 12/1999 «Norme di sicurezza nei cantieri», le stazioni appaltanti continuano a pubblicare bandi di gara

che non rispettano sostanzialmente quanto prescritto dalla normativa in materia di sicurezza e dalla richiamata determinazione.

CONSIDERAZIONI.

L'art. 31 della legge, come novellato, prevede ai commi 2 e 3, che gli oneri di sicurezza devono essere evidenziati nei bandi di gara e che questi non sono soggetti a ribasso d'asta. Ratio della norma è di evitare che alcune imprese possano formulare offerte più basse incidendo sugli oneri derivanti dall'osservanza delle norme di sicurezza, previdenza ed assistenza.

Dalla lettura della norma emerge l'onere, per la stazione appaltante. di evidenziare e concretizzare, nel bando di gara, il contenuto di detti oneri.

Il piano di sicurezza, infatti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 494/1996, deve contenere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto legislativo, la nomina del coordinatore per la progettazione deve essere effettuata «contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva» e il piano di sicurezza, ai sensi del successivo art. 13, deve essere «trasmesso a cura del committente a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori».

Ciò comporta che la redazione del piano di sicurezza non è più esclusivo compito delle imprese esecutrici, così come previsto dalla normativa di cui alla legge n. 55/1990, ma è una funzione che, in via generale, fa capo alla committenza.

La particolareggiata elencazione contenuta nell'art. 12 del decreto legislativo n. 494/1996 sul contenuto del piano di sicurezza e coordinamento sgombra, altresì, il campo dai dubbi di coloro che consideravano il piano di sicurezza come un documento generico. Infatti, caratteristica del piano è la stima dei costi delle misure di sicurezza contenute nel piano stesso, che non può essere effettuata senza definire nel dettaglio le misure di sicurezza.

Sulla base di quanto sopra illustrato, si può ritenere che pur in mancanza del regolamento generale di cui all'art. 31, comma 1, della legge n. 109/1994 e s.m.i., le amministrazioni appaltanti debbano provvedere alla individuazione e alla evidenziazione nei bandi di gara degli oneri relativi alla attuazione degli anzidetti piani di sicurezza.

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 31 della Merloni ter, che stabilisce che l'appaltatore o il concessionario sono tenuti comunque a predispone un piano operativo di sicurezza complementare e di dettaglio rispetto a quello di competenza del committente, contenente concrete proposte operative per il singolo cantiere, è necessario che il piano di sicurezza predisposto dal committente evidenzi ogni singola voce dello stesso in modo da non implicare alcuna elusione delle prescrizioni di legge.

Sulla base, quindi, della sufficientemente chiara e delineata normativa in materia di sicurezza nei lavori pubblici (decreti legislativi n. 626/1994 e n. 494/1996 e disposizioni di cui all'art. 31 della legge n. 109/1994) ed in attesa dell'emanazione del regolamento sui costi della sicurezza, si ritiene di specificare linee guida per la determinazione della incidenza della mano d'opera, in quanto, per una esatta determinazione di detta incidenza, è necessaria una corretta individuazione degli oneri della sicurezza ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni. Si è così offerto e consigliato un metodo semplice e immediato che consenta di individuare, come vuole l'ordinamento, partendo dai prezzi unitari e attraverso operazioni che implicano la definizione dei costi di sicurezza, la percentuale del costo della mano d'opera.

Roma, 26 luglio 2000

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DELLA INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA

Premesso che:

ai sensi dell'art. 4, comma 16, lett. *g*) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici favorisce la formazione di archivi di settore e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate;

Considerato che:

il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, così come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, reca norme concernenti le prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

l'art. 31, comma 2, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, prevede che gli oneri relativi al piano di sicurezza e di coordinamento vadano evidenziati nei bandi di gara e non siano soggetti a ribasso d'asta;

l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel dettare norme in ordine alla stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo, ha previsto, al comma 2, lett. *b*), una percentuale per le spese relative alla sicurezza da aggiungersi all'importo dei valori unitari delle lavorazioni già determinati;

l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 disciplina il contenuto dei piani di sicurezza e di coordinamento ed, in particolare prevede la stima dei costi presumibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;

l'art. 35, comma 1, lett. *l*) del decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 richiede, quali documenti componenti il progetto esecutivo, anche il quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;

l'art. 5, comma 1, lett. *a*), del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 ribadisce che le spese relative alla sicurezza nei cantieri non sono a carico dell'appaltatore e non sono soggette a ribasso;

l'art. 5, comma 1, lett. *b*), del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 prevede che le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera si intendono comprese nel prezzo dei lavori;

i prezzi contenuti nei prezziari ufficiali correnti sono considerati da sempre comprensivi delle spese della sicurezza, oltre che delle spese generali ed utili, e che l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 prevede che venga determinato il predetto valore;

Approva

le seguenti linee-guida che forniscono, al fine di agevolare il lavoro dei tecnici impegnati nella predisposizione degli allegati progettuali, uno schema metodologico per determinare il quadro dell'incidenza per-

centuale della quantità di manodopera (I_{MO}) per le diverse categorie (generali o specializzate) di cui si compone l'intervento sulla base dell'incidenza media della sicurezza (IS) sul costo di costruzione (C).

SCHEMA METODOLOGICO

L'importo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture nonché per l'attuazione dei piani di sicurezza, ovvero il cosiddetto costo di costruzione (C) per ogni categoria (generale o specializzata individuate ai sensi dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) di cui si compone l'intervento, è determinato dalla stima della somma delle quantità (Q) delle singole lavorazioni o forniture previste nel progetto per il relativo prezzo unitario (P) così come dedotto dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata.

In caso di mancanza del prezzo unitario delle singole lavorazioni o forniture nel listino prezzi adottato, si procederà secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999:

a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato (ad eccezione, così come si desume da quanto disposto dall'art. 21, comma 1-*bis*, della legge n. 109/1994, della manodopera che dovrà essere dedotta dai bollettini ufficiali emessi nella provincia in cui si realizza l'opera);

b) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;

c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;

d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

Tra i vari documenti componenti il progetto esecutivo, di cui all'art. 35 del citato regolamento, è previsto che il progettista rediga tra gli altri documenti: «il quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (I_{MO}) per le diverse categorie (generali o specializzate) di cui si compone l'opera o il lavoro...».

Il costo di costruzione, come già detto, è determinato quale sommatoria dei prezzi unitari (P) per le quantità (Q) delle lavorazioni o forniture che concorrono alla definizione dell'intervento:

$C = \Sigma^1{}_n PQ$

Il prezzo unitario della lavorazione o fornitura considerata, è costituito dalla somma del prezzo dei materiali (M), del prezzo dei noli (N), di quello dei trasporti (T) e di quello della mano d'opera (MO); al prezzo così determinato si aggiunge una percentuale su di esso calcolata, per le spese relative alla sicurezza (S); al prezzo così determinato si aggiunge una ulteriore percentuale su di esso calcolata, variabile tra il 13 e 15 per cento a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per le spese generali (SG); al prezzo risultante si aggiunge una ultima percentuale del 10 per cento per l'utile unitario (U) d'impresa. Il prezzo così calcolato è il prezzo unitario (P):

$P = M+N+T+MO+S+SG+U$

L'utile unitario di impresa U (10%), calcolato sull'importo della voce di lavorazione o fornitura, si ottiene sottraendo dall'importo della stessa (P) il rapporto tra tale valore ed 1,10:

$U = P - (P/1.10)$

L'utile totale d'impresa, per ogni singola lavorazione o fornitura, si ottiene moltiplicando l'utile unitario (U) per la quantità (Q).

Le spese generali unitarie SG (14%), assunte in questo caso quale media tra il 13 e il 15 per cento, calcolate sull'importo della voce di lavorazione, al netto dell'utile dell'impresa (P - U), si ottengono sottraendo dall'importo netto precedentemente calcolato il rapporto tra tale valore ed 1,14:

$SG = (P - U) - [(P - U)/1.14]$

Le spese generali totali, per ogni singola lavorazione o fornitura, si ottengono moltiplicando le spese generali unitarie (SG) per la quantità (Q).

Il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni, prevede che sia redatta la stima di tutti i costi necessari all'approntamento di procedure, apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il rapporto tra la stima delle spese complessive della sicurezza (SCS) ed il costo di costruzione determina l'incidenza media della sicurezza (IS):

$IS = SCS/C$

Le spese unitarie della sicurezza (S) calcolate sull'importo della voce di applicazione al netto dell'utile dell'impresa e delle spese generali (P - U - SG) si ottengono sottraendo dall'importo di cui prima il rapporto tra tale valore e l'indice della sicurezza (IS):

$S = (P - U - SG) - [(P - U - SG)/(1 + IS)]$

Le spese della sicurezza, per ogni singola lavorazione o fornitura, si ottengono moltiplicando le spese unitarie della sicurezza (S) per la quantità (Q).

Una volta individuata la componente del prezzo relativa ai materiali (M), ovviamente in base alla quantità tecnicamente necessarie, nonché ai trasporti (T) ed ai noli (N), da effettuarsi sulla base di stime tecniche, conoscendo il prezzo (P) potrà calcolarsi per differenza il costo della mano d'opera (MO):

$MO = P - (U + SG + S + M + N + T)$

Il costo totale della mano d'opera, per ogni singola lavorazione o fornitura, si ottiene moltiplicando il costo unitario della mano d'opera (MO) per la quantità (Q).

Il calcolo dell'incidenza percentuale media della quantità di mano d'opera (I_{MO}) avviene rapportando tutta la mano d'opera al costo di costruzione:

$I_{MO} = \Sigma^1{}_n MOQ/C$

A puro titolo esemplificativo si è ritenuto opportuno allegare alla presente determinazione due tabelle che rappresentano le modalità applicative del calcolo dell'indice della sicurezza (IS) e dell'incidenza percentuale della quantità di mano d'opera (I_{MO}):

Tab. 1: Modello per il calcolo dell'incidenza percentuale della quantità di mano d'opera e dell'indice della sicurezza;

Tab. 2: Modello per il calcolo dei prezzi dei materiali, noli e trasporti costituenti un prezzo di lavorazione.

Alla luce di quanto sopra i bandi (così come indicato nei modelli di bando di gara predisposti dall'Autorità) ovvero i capitolati speciali di appalto dovranno contenere le seguenti disposizioni: (per i casi e le alternative riferirsi ai modelli di bandi di gara):

caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura:

la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45, comma 6, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo .... del capitolato speciale d'appalto;

caso B: appalto con corrispettivo a corpo:

la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo Xl del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45, comma 6, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo .... del capitolato speciale d'appalto;

caso C: appalto con corrispettivo a misura:

(alternativa n. 1), la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo Xl del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo del capitolato speciale d'appalto;

(alternativa n. 2), la contabdità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS) *R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo .... del capitolato speciale d'appalto.

TABELLA 1

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

N° PROGRESSIVO	COSTO DI COSTRUZIONE				SPESE GENERALI ED UTILI		SICUREZZA
	Rif. Elenco Prezzi Unitari	Prezzo di applicazione	Quantità	Prezzo per quantità	Utili	Spese generali	Spese della sicurezza
		P	Q	PQ=P*Q	QU=Q*(P-P/1,10)	QSG=Q(P-U)/1,14	QS=Q[(P-U-SG)-(P-U-SG)/(1+IS)]
1	Art.23	L. 295.000	1.150	L. 339.250.000	L. 30.840.909	L. 37.874.801	L. 9.883.864
2	Art.45	L. 56.900	12.500	L. 711.250.000	L. 64.659.091	L. 79.405.901	L. 20.721.882
3	Art.152	L. 71.200	2.837	L. 201.994.400	L. 18.363.127	L. 22.551.209	L. 5.884.997
4	Art.123	L. 27.850	451	L. 12.560.350	L. 1.141.850	L. 1.402.272	L. 365.939
5	Art.143	L. 132.560	1.983	L. 262.866.480	L. 23.896.953	L. 29.347.135	L. 7.656.472
6	Art.75	L. 1.421.530	555	L. 788.949.150	L. 71.722.650	L. 88.080.447	L. 22.985.604
7	Art.52	L. 522.480	83	L. 43.365.840	L. 3.942.349	L. 4.841.481	L. 1.263.440
8	Art.55	L. 2.410	1.232	L. 2.969.120	L. 269.920	L. 331.481	L. 86.504
9	Art.42	L. 127.570	101	L. 12.884.570	L. 1.171.325	L. 1.438.469	L. 375.385
10	Art.61	L. 13.240	354	L. 4.686.960	L. 426.087	L. 523.265	L. 136.552
11	Art.26	L. 5.480	551	L. 3.019.480	L. 274.496	L. 337.103	L. 87.971
12	Art.41	L. 22.660	863	L. 19.555.580	L. 1.777.780	L. 2.183.239	L. 569.741
13	Art.54	L. 85.690	9.876	L. 846.274.440	L. 76.934.040	L. 94.480.400	L. 24.655.745
14	Art.73	L. 111.260	6.213	L. 691.258.380	L. 62.841.671	L. 77.173.982	L. 20.139.437
15	Art.11	L. 289.550	757	L. 219.189.350	L. 19.926.305	L. 24.470.900	L. 6.385.962
16	Art.21	L. 45.360	4.846	L. 219.814.560	L. 19.983.142	L. 24.540.700	L. 6.404.178
17	Art.54	L. 57.890	7.555	L. 437.358.950	L. 39.759.905	L. 48.827.953	L. 12.742.215
18	Art.40	L. 32.550	924	L. 30.076.200	L. 2.734.200	L. 3.357.789	L. 876.254
19	Art.44	L. 12.550	6.213	L. 77.973.150	L. 7.088.468	L. 8.705.136	L. 2.271.705
20	Art.74	L. 12.300	857	L. 10.541.100	L. 958.282	L. 1.176.837	L. 307.109
21	Art.56	L. 8.750	513	L. 4.488.750	L. 408.068	L. 501.136	L. 130.777
22	Art.50	L. 12.480	6.646	L. 82.942.080	L. 7.540.189	L. 9.259.881	L. 2.416.472
23	Art.48	L. 17.900	2.556	L. 45.752.400	L. 4.159.309	L. 5.107.923	L. 1.332.971
24	Art.72	L. 227.850	123	L. 28.025.550	L. 2.547.777	L. 3.128.849	L. 816.509
25	Art.125	L. 564.720	355	L. 200.475.600	L. 18.225.055	L. 22.381.646	L. 5.840.748
26	Art.96	L. 46.580	224	L. 10.433.920	L. 948.538	L. 1.164.871	L. 303.987
				L. 5.307.956.360	L. 482.541.487	L. 592.594.809	L. 154.644.420

N° PROGRESSIVO	MATERIALI			NOLI E TRASPORTI						MANO D'OPERA	
	Materiali	Quantità	Prezzo per quantità	Noli	Quantità	Prezzo per quantità	Trasporti	Quantità	Prezzo per quantità	Costo della mano d'opera	Incidenza percentuale della quantità di mano d'opera
	M	Q	MQ	N	Q	NQ	T	Q	TQ	MOQ	MOQ/PQ
1	L. 167.106	1.150	L. 192.171.900	L. 4.977	1.150	L. 5.723.291	L. -	1.150	L. -	L. 62.755.235	18,50%
2	L. -	12.500	L. -	L. 12.690	12.500	L. 158.619.888	L. -	12.500	L. -	L. 387.843.239	54,53%
3	L. 17.280	2.837	L. 48.966.620	L. 8.455	2.837	L. 23.985.601	L. -	2.837	L. -	L. 82.242.846	40,72%
4	L. 12.540	451	L. 5.655.540	L. 4.254	451	L. 1.918.554	L. -	451	L. -	L. 2.076.195	16,53%
5	L. 59.515	1.983	L. 118.018.245	L. 21.100	1.983	L. 41.841.300	L. -	1.983	L. -	L. 42.104.375	16,02%
6	L. 526.000	555	L. 291.930.000	L. 156.325	555	L. 86.760.375	L. -	555	L. -	L. 227.470.073	28,83%
7	L. 225.123	83	L. 18.685.209	L. 82.487	83	L. 6.846.421	L. -	83	L. -	L. 7.786.939	17,96%
8		1.232	L. -	L. 23	1.232	L. 28.336	L. 950	1.232	L. 1.170.400	L. 1.082.480	36,46%
9	L. 68.240	101	L. 6.892.240	L. 10.255	101	L. 1.035.755	L. -	101	L. -	L. 1.971.397	15,30%
10	L. 6.625	354	L. 2.345.250	L. 1.216	354	L. 430.464	L. -	354	L. -	L. 825.342	17,61%
11	L. 2.285	551	L. 1.259.035	L. 810	551	L. 446.310	L. -	551	L. -	L. 614.563	20,35%
12	L. 2.743	863	L. 2.367.209	L. 2.584	863	L. 2.229.992	L. 1.920	863	L. 1.656.960	L. 8.770.659	44,85%
13		9.876	L. -	L. 3.587	9.876	L. 35.425.212	L. 15.200	9.876	L. 150.115.200	L. 464.663.843	54,91%
14	L. 42.540	6.213	L. 264.301.020	L. 9.563	6.213	L. 59.414.919	L. -	6.213	L. -	L. 207.387.351	30,00%
15	L. 146.463	757	L. 110.872.491	L. 25.478	757	L. 19.286.846	L. -	757	L. -	L. 38.246.846	17,45%
16	L. 17.825	4.846	L. 86.379.950	L. 1.580	4.846	L. 7.656.680	L. -	4.846	L. -	L. 74.849.910	34,05%
17	L. 30.122	7.555	L. 227.571.710	L. 1.250	7.555	L. 9.443.750	L. -	7.555	L. -	L. 99.013.417	22,64%
18	L. 13.540	924	L. 12.510.960	L. 3.866	924	L. 3.572.184	L. -	924	L. -	L. 7.024.813	23,36%
19	L. 5.535	6.213	L. 34.388.955	L. 1.412	6.213	L. 8.772.756	L. -	6.213	L. -	L. 16.746.129	21,48%
20	L. 3.746	857	L. 3.210.322	L. 1.298	857	L. 1.112.386	L. -	857	L. -	L. 3.776.164	35,82%
21	L. 3.488	513	L. 1.789.344	L. 1.500	513	L. 769.500	L. -	513	L. -	L. 889.924	19,83%
22	L. 6.045	6.646	L. 40.175.070	L. 860	6.646	L. 5.715.560	L. -	6.646	L. -	L. 17.834.907	21,50%
23	L. 3.555	2.556	L. 9.086.580	L. 3.874	2.556	L. 9.901.944	L. -	2.556	L. -	L. 16.163.672	35,33%
24	L. 97.515	123	L. 11.994.345	L. 27.482	123	L. 3.380.286	L. -	123	L. -	L. 6.157.783	21,97%
25	L. 218.500	355	L. 77.567.500	L. 43.254	355	L. 15.355.170	L. -	355	L. -	L. 61.105.462	30,48%
26	L. 17.526	224	L. 3.925.824	L. 3.452	224	L. 773.248	L. -	224	L. -	L. 3.317.452	31,79%
			L. 1.572.065.319			L. 510.446.728			L. 152.942.560	L. 1.842.721.037	34,72%

COSTO DI COSTRUZIONE (C):	L.	5.307.956.360
SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA (SCS):	L.	201.277.705

INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI COSTRUZIONE (IS):	3,792%

TABELLA 2a

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

CALCOLO DEI PREZZI DEI MATERIALI, NOLI E TRASPORTI COSTIUENTI UN PREZZO DI LAVORAZIONE

Descrizione della voce di elenco prezzi	N° prog. Stima: 001

Fornitura e posa di porte interne in legno a battente piano tamburato........................escluso controtelaio

Prezzo lordo di applicazione cad.: L. 295.000

NOLI E TRASPORTI

	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE NETTO	CALCOLO	TOTALE
Prezzo totale dei noli componenti il prezzo di applicazione:					L. 4.977
Nolo di macchinari semoventi			L. -	L. -	
Nolo di macchinari			L. -	L. -	
Nolo di sistemi di elevazione	h	0,10	L. 49.768	L. 4.977	
Nolo di ponti mobili			L. -	L. -	
Nolo di mezzi d'opera particolari			L. -	L. -	
Altro			L. -	L. -	
Prezzo totale dei trasporti componenti il prezzo di applicazione:					L. -
Oneri di discarica			L. -	L. -	
Altro			L. -	L. -	

COSTO DI COSTRUZIONE (C):

	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE NETTO	CALCOLO	TOTALE
prezzo totale dei materiali componenti il prezzo di applicazione:					L. 167.106
Materiale 1	Cad	1,00	L. 167.106	L. 167.106	
Materiale 2			L. -	L. -	
Materiale 3			L. -	L. -	
Materiale 4			L. -	L. -	
Materiale 5			L. -	L. -	
Materiale 6			L. -	L. -	
Materiale 7			L. -	L. -	

TABELLA 2b

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

CALCOLO DEI PREZZI DEI MATERIALI, NOLI E TRASPORTI COSTIUENTI UN PREZZO DI LAVORAZIONE

Descrizione della voce di elenco prezzi — N° prog. Stima: 002

Scavo di fondazione a sez obbligata eseguito a macchina ed a mano fino a m. 4 dal piano di sbancamento, in roccia dura, con l'uso di martellone e senza mine, compreso il sollevamento ai bordi scavo dei materiali di risulta

COSTO DELLA CATEGORIA OG1

Prezzo lordo di applicazione mc.: L. 56.900

NOLI E TRASPORTI

	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE NETTO	CALCOLO	TOTALE
Prezzo totale dei noli componenti il prezzo di applicazione:					L. 12.690
Nolo di macchinari semoventi			L. -	L. -	
Nolo di macchinari	h	0,15	L. 60.333	L. 9.050	
Nolo di sistemi di elevazione	h	0,06	L. 45.496	L. 3.640	
Nolo di ponti mobili			L. -	L. -	
Nolo di mezzi d'opera particolari			L. -	L. -	
Altro			L. -	L. -	
Prezzo totale dei trasporti componenti il prezzo di applicazione:					L. -
Oneri di discarica			L. -	L. -	
Altro			L. -	L. -	

COSTO DI COSTRUZIONE (C):

	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE NETTO	CALCOLO	TOTALE
prezzo totale dei materiali componenti il prezzo di applicazione:					L. -
Materiale 1				L. -	
Materiale 2			L. -	L. -	
Materiale 3			L. -	L. -	
Materiale 4			L. -	L. -	
Materiale 5			L. -	L. -	
Materiale 6			L. -	L. -	
Materiale 7			L. -	L. -	

TABELLA 2c

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

CALCOLO DEI PREZZI DEI MATERIALI, NOLI E TRASPORTI COSTIUENTI UN PREZZO DI LAVORAZIONE

Descrizione della voce di elenco prezzi — **N° prog. Stima:** 003

Provvista e posa in opera di blocchi di argilla espansa, tipo normale, posti in opera con malta dosata a 300 Kg di cemento 325, compresa la formazione di architravi sopra le aperture di porte e finestre e la posa di falsi telai, questi esclusi, dello spessore di 8cm.

COSTO DELLA CATEGORIA OG1

Prezzo lordo di applicazione mq.: L. 71.200

NOLI E TRASPORTI

	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE NETTO	CALCOLO	TOTALE
Prezzo totale dei noli componenti il prezzo di applicazione:					L. 8.455
Nolo di macchinari semoventi			L. -	L. -	
Nolo di macchinari				L. -	
Nolo di sistemi di elevazione	h	0,10	L. 47.546	L. 4.755	
Nolo di ponti mobili	Mq./g	0,25	14.800	L. 3.700	
Nolo di mezzi d'opera particolari			L. -	L. -	
Altro			L. -	L. -	
Prezzo totale dei trasporti componenti il prezzo di applicazione:					L. -
Oneri di discarica			L. -	L. -	
Altro			L. -	L. -	

COSTO DI COSTRUZIONE (C):

	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE NETTO	CALCOLO	TOTALE
prezzo totale dei materiali componenti il prezzo di applicazione:					L. 17.259
Materiale 1- Blocchi cavi arg esp 8*20*50	Cad	10,00	L. 1.469	L. 14.689	
Materiale 2-Malta dosata a 300 Kg di cemento 325	Mc.	0,02	L. 128.489	L. 2.570	
Materiale 3			L. -	L. -	
Materiale 4			L. -	L. -	
COSTO DEL PIANO DI SICUREZZA:			L. -	L. -	
Materiale 6			L. -	L. -	
Materiale 7			L. -	L. -	

00A12448

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DELIBERAZIONE 3 agosto 2000.

Adozione di misure temporanee di salvaguardia per l'individuazione di azioni da attuare in relazione agli eventi siccitosi nel bacino del Brenta-Bacchiglione. (Deliberazione n. 5).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che con delibera n. 15 del 23 novembre 1994 il Comitato istituzionale aveva preso atto della situazione di carenza idrica che si era manifestata durante l'estate dello stesso anno ed anche durante l'estate del 1993.

Considerato che il problema della carenza idrica nei corpi superficiali e sotterranei rappresenta un elemento di criticità per il bacino del Brenta che, a causa del depauperanento delle risorse idriche, è destinato a riprodursi con puntuale periodicità anche al verificarsi di eventi siccitosi di media entità;

che le ragioni sono da ricercare oltre che nella limitata carenza di precipitazioni nel periodo invernale e estivo, anche nello scarso coordinamento nella gestione delle risorse idriche che esiste tra i vari soggetti (pubblici e privati) ed amministrazioni competenti, e nonché nella conflittualità di interessi che si configurano nel sistema dei prelievi (irriguo, idroelettrico, industriale, idropotabile) e nel sistema degli usi (idroelettrico, ricreazionale, di navigazione) della risorsa idrica;

che gli studi completati dall'Autorità di bacino con la collaborazione scientifica del C.N.R. (Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche) hanno individuato le seguenti possibili cause dell'alterazione nell'equilibrio della falda — un tempo normalmente alimentata dal fiume ed ora invece drenata dallo stesso — quali:

l'approfondimento dell'alveo del Brenta determinato dallo sbilanciamento tra il trasporto solido e la movimentazione di materiale inerte;

i quantitativi d'acqua sottratti al sistema idrico sotterraneo attraverso i rilasci in Brenta delle acque sotterranee provenienti da cave di ghiaia i cui scavi hanno posto in luce la falda freatica;

gli ingenti quantitativi d'acqua sottratti al sistema idrico sotterraneo attraverso un consistente numero di pozzi ad erogazione spontanea presenti nella media e bassa pianura;

che in tal senso le attività che comportino il prelievo di materiale litoide dal medio corso del fiume Brenta vanno interrotte. L'eventuale asportazione di ghiaie — in deroga a quanto sopra esposto — dovrà essere giustificata da comprovati motivi di salvaguardia della pubblica incolumità e del buon regime delle acque, e dovrà essere accompagnata da progetti esecutivi, che descrivano compiutamente l'evoluzione della morfologia dell'alveo in un periodo sufficientemente ampio, nonché rappresentino compiutamente — nel tratto considerato — il rapporto tra fiume e falda e dovranno comunque essere redatti ai sensi della legge n. 37 del 5 gennaio 1994;

che in merito a quanto sopra esposto, debbano essere adottate opportune misure di salvaguardia in materia di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei afferenti in particolare al medio e basso bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione, nonché norme di immediata attuazione che permettano di sopperire a situazioni contingenti che si possono configurare in occasioni di situazioni siccitose, con particolare riferimento all'approvviggionamento idrico del nodo idraulico di Padova;

Vista la delibera n. 8 del Comitato istituzionale del 2 agosto 1996 con la quale era stata adottata la proposta di riordino delle competenze nel nodo idraulico di Padova, e nella quale erano anche previste le manovre da eseguire dai vari soggetti istituzionali competenti in caso di evento siccitoso;

Visto l'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e sue successive modificazioni e integrazioni e in particolare:

a) l'art. 17-6-*bis* della legge che attribuisce all'Autorità di bacino, la facoltà di adottare, tramite il Comitato istituzionale, in attesa dell'approvazione del piano di bacino idonee misure di salvaguardia;

b) l'art. 17-6-*ter* della legge che consente, peraltro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

Visto il parere favorevole sull'iniziativa espresso dal comitato tecnico nella seduta del 19 luglio 2000;

Richiamato per quanto occorre l'art. 43, comma 4, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Richiamato per quanto occorre l'art. 55, comma 1, lettera *c)*, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Richiamato per quanto occorre il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ed in particolare gli articoli 3 (comma 6) 22, 25, 44, 58;

Delibera:

Art. 1.

Obiettivi delle norme di salvaguardia

Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati nelle premesse per assicurare un adeguato flusso idrico al nodo idraulico di Padova, anche in situazioni di grave siccità, ed allo scopo di mantenere i livelli delle falde freatiche, nonché per stabilire in tale ambito aspetti applicativi non ancora compiutamente disciplinati, sono adottate norme di salvaguardia, suddivise in azioni esecutive immediatamente, ed in azioni esecutive da attuare in relazione ai flussi finanziari necessari per gli interventi previsti.

Art. 2.

Efficacia delle norme temporanee di salvaguardia e termini di validità

Ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, così come modificata dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, le presenti norme di salvaguardia, con le specificazioni di cui all'art. 1, sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del corrispondente piano di bacino del Brenta-Bacchiglione e comunque:

fino al 31 dicembre 2000 le disposizioni di cui al successivo art. 1 inerenti al nodo idraulico di Padova;

per un periodo non superiore a tre anni le disposizioni di cui all'art. 5 con particolare riferimento alle attività di asporto dall'alveo di materiali litoidi, alle concessioni di nuovi prelievi di acqua da pozzi aventi portate superiori a 10 l/sec, la messa in opera di idonei dispositivi di misura delle portate prelevate in tutti i punti di prelievo da pozzo, nonché alla predisposizione di idonei dispositivi di regolazione dei prelievi da pozzo;

per un periodo di anni uno, le disposizioni di cui all'art. 5 inerenti all'inibizione, mediante appositi dispositivi idraulici dei rilasci in Brenta di acque sotterranee provenienti da cave di ghiaia.

Art. 3.

Campo di applicazione

Le norme di cui al presente provvedimento trovano applicazione nel territorio del bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione ricadente nelle province di Vicenza, Padova e Venezia.

Art. 4.

Azioni da adottare in caso di evento siccitoso medio ed evento siccitoso grave

In caso di evento siccitoso di media entità o di grave entità (così come definito nell'allegato della presente delibera), i manufatti idraulici facenti capo al nodo idraulico di Padova dovranno esser regolati secondo quanto indicato nell'allegato che fa parte integrante del presente provvedimento.

In caso di grave evento siccitoso, oltre a quanto sopra previsto, il segretario generale dell'Autorità di bacino è delegato ad individuare e porre in essere le modalità che permettano di utilizzare le rogge ed i canali irrigui, per alimentare — anche attraverso lo svaso regolato del sistema dei serbatoi idroelettrici — il nodo idraulico di Padova evitando il tratto disperdente del fiume Brenta (da Bassano a Friola).

Art. 5.

Le azioni complementari

In relazione a quanto riportato in premessa, ed in relazione a quanto precisato all'art. 3, al fine di preservare gli acquiferi sotterranei che dipendono dal regime idrologico del bacino del Brenta-Bacchiglione, nonché consolidare l'attuale interazione tra fiume e falda, sono temporaneamente vietate lungo l'asta del fiume Brenta, le attività che comportino l'asportazione dall'alveo di materiali litoidi, nel tratto compreso tra Bassano e Limena se non dotate di apposito nulla-osta rilasciato dalla segreteria tecnica dell'Autorità di bacino su parere conforme del comitato tecnico.

Per il medesimo scopo dovranno essere immediatamente inibiti, mediante appositi dispositivi idraulici, i rilasci in Brenta di acque sotterranee provenienti da cave di ghiaia i cui scavi eseguiti o in fase di esecuzione hanno posto in luce la falda Greatica.

L'eventuale riabilitazione temporanea dei rilasci potrà essere prevista in caso di eventi siccitosi, per favorire la presenza di deflusso superficiale, da attuarsi secondo le modalità stabilite dal segretario generale dell'Autorità di bacino.

Contestualmente a tale azione dovrà provvedersi al monitoraggio degli effetti sulla falda di tale provvedimento; alla scadenza temporale di cui all'art. 2, il segretario generale riferirà nel merito al Comitato istituzionale per valutare l'eventuale riproposizione delle corrispondenti misure di salvaguardia.

Sono inoltre temporaneamente sospesi, nel territorio di cui all'art. 3, tutti i provvedimenti *in itinere* riguardanti la concessione di nuovi prelievi d'acqua da pozzi aventi portate superiori a 10 l/sec fatti salvi quelli ad uso acquedottistico-potabile, quelli di cui alla legge 17 agosto 1999, n. 290 e decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, e quelli per i quali, allo stato di entrata in vigore del presente provvedimento, sia già stato espresso parere favorevole dell'Autorità di bacino ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, tutti i punti di prelievo da pozzo presenti nel medesimo territorio, dovranno essere dotati di idonei dispositivi di misura delle portate prelevate, nonché di idonei dispositivi di regolazione che permettano l'interruzione del flusso idrico proveniente dalla falda quando il pozzo non viene utilizzato.

Quale ulteriore azione complementare, va attuata la manutenzione dei manufatti idraulici presenti nelle varie tratte canalizzate del nodo idraulico di Padova, secondo il programma e le priorità riportate nell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento. Va inoltre implementato, secondo il programma e le priorità riportate nell'allegato, un sistema di monitoraggio che permetta di conoscere le portate presenti nella rete idraulica in tempo reale ed un sistema di telecontrollo che permetta il coordinamento delle manovre dei vari manufatti idraulici.

Art. 6.

Copertura finanziaria

Le eventuali spese derivanti dall'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 potrà trovare idonea copertura finanziaria nell'ambito del riparto dei fondi di competenza dell'Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989.

Art. 7.

Osservanza delle norme

All'osservanza delle presenti norme di salvaguardia provvedono il Corpo forestale dello Stato, gli uffici regionali del Genio civile, l'A.R.P.A. del Veneto, i nuclei operativi del Magistrato alle acque, e gli uffici compartimentali di Venezia del Servizio idrografico e mareografico nazionale e del Servizio dighe (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi tecnici nazionali), secondo le rispettive competenze.

In caso di mancata attuazione o inosservanza delle presenti norme, si ricorrerà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore in materia di difesa del suolo, tutela delle acque e derivazioni di acque pubbliche.

Art. 8.

Pubblicazione della deliberazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della regione del Veneto.

Art. 9.

Deposito della deliberazione

Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati, è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei lavori pubblici (Magistrato alle acque di Venezia), l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (segreteria tecnica), nonché presso la regione del Veneto - giunta regionale e presso le sedi delle province - giunta provinciale di Vicenza, Padova e Venezia.

Roma, 3 agosto 2000

Il Presidente
Ministro dei lavori pubblici
NESI

Il segretario generale
RUSCONI

00A12392

DELIBERAZIONE 3 agosto 2000.

Adozione di misure di salvaguardia finalizzate all'utilizzo del serbatoio del Corlo per la laminazione delle piene del fiume Brenta. (Deliberazione n. 6).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che nella seduta del 26 ottobre 1999 con delibera n. 2 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, adottò limitatamente al periodo 1° novembre - 31 novembre 1999, misure di salvaguardia finalizzate all'utilizzo del serbatoio del Corlo per la laminazione delle piene del fiume Brenta;

Considerato:

che permanendo i presupposti di rischio idraulico oltre che nella tratta fluviale di pianura a valle di Bassano, anche all'interno del bacino montano (con particolare riferimento all'abitato di Valstagna), risulta necessario — nelle more dell'approvazione del progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del fiume Brenta — adottare appropriati provvedimenti aventi carattere di immediata eseguibilità;

che il piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni di rischio idrogeologico molto elevato, di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267, classifica il comune di Valstagna nella categoria R4, ponendo i conseguenti vincoli territoriali;

che per minimizzare in tempi brevi il rischio di inondazione nell'abitato di Valstagna, i provvedimenti sopraccitati consistono nel tenere a disposizione a scopo di laminazione il serbatoio del Corlo nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 30 novembre con quota di invaso posta a 252 m.s.l.m.;

che tale provvedimento richiede che nel periodo immediatamente precedente alla data del 15 settembre si realizzi un eventuale (se necessario) progressivo abbassamento della quota di invaso del serbatoio al fine di porlo per la data sopraccitata alla quota di 252 m.s.l.m.;

che per tale uso del serbatoio nel periodo sopraccitato verrà, a consuntivo, riconosciuto all'Enel S.p.a. un indennizzo per la mancata produzione idroelettrica, da determinarsi sulla base dell'effettiva produzione e dei mancati utilizzi calcolati con riguardo alle medie degli ultimi cinque anni; l'indennizzo è stabilito dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della normativa di settore;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 3, comma 1, punto c), della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e sue successive modificazioni e integrazioni e in particolare:

il comma 3, che richiama le finalità del piano di bacino indicate all' art. 3;

l'art. 17-6-*bis* della legge che attribuisce all'Autorità di bacino la facoltà di adottare, tramite il Comitato istituzionale, in attesa della approvazione del piano di bacino, idonee misure di salvaguardia;

l'art. 17-6-*ter* della legge che consente, peraltro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

Visto l'art. 31, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede, tra l'altro, l'iter per l'approvazione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi urgenti previsti dai piani previsionali e programmatici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1990 con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della ela-

borazione ed adozione degli schemi previsionali e programmatici, che prevede tra l'altro al punto 5.2 i criteri generali di valutazione delle priorità, e la metodologia generale per l'individuazione degli interventi più urgenti da inserire negli schemi di cui all'art. 31 della lettera *c)*;

Visto il punto 5.3 dello stesso decreto che determina gli elementi per l'individuazione di situazioni di particolare interesse;

Considerato che per il bacino del fiume Brenta non è ancora stato predisposto il Piano di bacino e pertanto è tuttora vigente lo schema previsionale e programmatico;

Considerato che l'utilizzo del serbatoio del Corlo per la laminazione delle piene è da ritenersi a tutti gli effetti configurabile nelle fattispecie previste dagli atti di indirizzo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990, con particolare riferimento alla necessità di provvedere alla soluzione di situazioni di pericolo con probabile rischio a persone o cose, «... sulla base di valutazioni che tengono conto della probabilità del danno, della vulnerabilità del contesto territoriale e ambientale e del valore monetario o ambientale dei beni che risultano esposti»;

Considerato che, per quanto sopra esposto, l'intervento in argomento può ritenersi un'integrazione del piano previsionale e programmatico, per cui l'indennizzo da corrispondere all'Enel S.p.a. per la mancata produzione può trovare copertura finanziaria nei fondi che verranno stanziati con la legge 18 maggio 1989, n. 183, e destinati a questa Autorità di bacino;

Visto il parere del comitato tecnico dell'Autorità di bacino che nella seduta del 21 giugno 2000, si è espresso favorevolmente nel merito dell'utilizzo del serbatoio del Corlo per la moderazione delle piene del Brenta;

Delibera:

Art. 1.

Norme di salvaguardia

Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse a salvaguardia della sicurezza idraulica dei territori montani e vallivi del bacino del Brenta, sono adottate norme di salvaguardia finalizzate all'utilizzazione del bacino idroelettrico del Corlo per la moderazione delle piene del torrente Cismon, da attuare secondo quanto previsto dal successivo art. 2.

Art. 2.

Modalità di attuazione delle norme di salvaguardia

Nel periodo 15 settembre - 30 novembre del presente anno, il livello dell'acqua nel bacino idroelettrico del Corlo dovrà essere mantenuto a quota non superiore a 252 m s.l.m., salvo il verificarsi durante detto periodo di eventi di piena.

Le operazioni di svaso controllato del bacino avranno inizio a partire dal 1° settembre salvo la possibilità da parte del segretario generale dell'Autorità di bacino di posticipare di alcuni giorni — non più di sette — tale data nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di rilievo; le operazioni di svaso dovranno essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie, previste dal vigente foglio condizioni e secondo le modalità stabilite dalla segreteria tecnica dell'Autorità di bacino di concerto con il competente Servizio dighe.

Art. 3.

Efficacia delle norme di salvaguardia e termini di validità

Ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, così come modificata dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, le presenti norme di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino al 30 novembre del corrente anno.

Art. 4.

Indennizzo per mancato utilizzo del serbatoio idroelettrico

Per la diminuita utilizzazione del bacino idroelettrico del Corlo nel periodo 15 settembre - 30 novembre del presente anno, è riconosciuto a consuntivo all'Enel S.p.a. un indennizzo da determinarsi sulla base dell'effettiva produzione e dei mancati utilizzi calcolati con riguardo alle medie degli ultimi cinque anni. Tale indennizzo è stabilito dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della normativa di settore.

L'importo complessivo corrispondente all'indennizzo, sarà accantonato nelle somme per interventi urgenti previste per questa Autorità di bacino nel riparto dei fondi della legge 18 maggio 1989, n. 183 - annualità 2000, secondo le modalità previste dalla delibera del Comitato istituzionale n. 1 del 16 marzo 2000.

Art. 5.

Osservanza delle norme

Alla vigilanza sul rispetto delle presenti norme di salvaguardia provvedono l'ufficio del Genio civile di Vicenza, il nucleo operativo del Magistrato alle acque di Belluno, e gli uffici compartimentali di Venezia del Servizio idrografico e mareografico nazionale e del Servizio dighe, secondo le rispettive competenze.

Su segnalazione degli enti vigilanti e d'intesa con l'Autorità di bacino, in caso di mancata attuazione o inosservanza delle presenti norme da parte del soggetto titolare della gestione del serbatoio idroelettrico, il prefetto di Belluno d'intesa con il prefetto di Vicenza, adotta i relativi provvedimenti.

Art. 6.

Pubblicazione della deliberazione

Copia della presente deliberazione (senza l'allegato) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nei bollettini ufficiali delle regioni interessate e notificata per la sua immediata esecuzione, tramite il prefetto di Belluno,

all'Enel S.p.a., al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo, al nucleo operativo del Magistrato alle acque di Belluno, alla regione del Veneto, alla provincia di Belluno, alla provincia di Vicenza, alla provincia autonoma di Trento ed al comune di Arsié.

Art. 7.

Deposito della deliberazione

Copia della stessa deliberazione, completa dell'allegato, è depositata, ai fini della consultazione, presso il Magistrato alle acque di Venezia (quale organo del Ministero dei lavori pubblici), l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (segreteria tecnica), presso la regione del Veneto (giunta regionale) e presso le sedi delle province di Belluno, Vicenza e Trento.

Roma, 3 agosto 2000

Il Presidente
Ministro dei lavori pubblici
NESI

Il segretario generale
RUSCONI

00A12347

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 11 settembre 2000.

Modificazioni allo statuto della società «Innovazione Vita S.p.a.», in Torino. (Provvedimento n. 01676).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata a Innovazione Vita S.p.a., con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 11 luglio 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Innovazione Vita S.p.a. che hanno approvato una serie di modifiche statutarie, ed in particolare la modifica degli articoli 1, 2 e 5, l'inserimento di un nuovo art. 8 e la conseguente rinumerazione dei precedenti articoli da 8 a 22 che hanno assunto la numerazione da 9 a 23, la modifica dei precedenti articoli 11 (rinumerato 12), 13 (rinumerato 14), 14 (rinumerato 15), 16 (rinumerato 17), l'abrogazione del precedente art. 23, la modifica dell'art. 26 e l'abrogazione del precedente art. 27 sostituito da un nuovo art. 27 avente diversa denominazione ed oggetto;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Innovazione Vita S.p.a. con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:

art. 1 (Denominazione). - Modifica della denominazione sociale da «Innovazione Vita S.p.a.» a «Profilo Life S.p.a.»;

art. 2 (Sede). - Trasferimento della sede legale da Torino, via Carlo Marenco n. 25, a Milano, Corso Italia n. 49;

art. 5 (Misura del capitale). - Conversione in euro del capitale sociale;

art. 8-nuovo articolo- (Diritto di prelazione). - Introduzione di norme limitative alla libera trasferibilità delle azioni e dei diritti;

art. 8, rinumerato art. 9 (assemblea degli azionisti). - Articolo non modificato;

art. 9, rinumerato art. 10 (intervento e rappresentanza nell'assemblea). - Articolo non modificato;

art. 10, rinumerato art. 11 (convocazione). - Articolo non modificato;

art. 11, rinumerato art. 12 (assemblea ordinaria e straordinaria). - Introduzione della disposizione in base alla quale l'assemblea straordinaria, anche in seconda convocazione, può deliberare con il voto favorevole di un numero di soci che rappresentano più della metà del capitale sociale;

art. 12, rinumerato art. 13 (presidenza dell'assemblea). - Introduzione della possibilità che l'assemblea, su proposta del presidente, proceda alla designazione del segretario;

art. 13, rinumerato art. 14 (votazioni). - Articolo non modificato;

art. 14, rinumerato art. 15 (consiglio di amministrazione). - Determinazione del nuovo numero massimo dei membri il consiglio di amministrazione ed introduzione della previsione di scioglimento del consiglio medesimo qualora almeno la metà degli amministratori venga meno;

art. 15, rinumerato art. 16 (cariche sociali). - Articolo non modificato;

art. 16, rinumerato art. 17 (riunioni del consiglio). - Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in particolare conflitto di interesse: modalità;

art. 17, rinumerato art. 18 (deliberazioni del consiglio). - Articolo non modificato;

art. 18, rinumerato art. 19 (poteri del consiglio). - Articolo non modificato;

art. 19, rinumerato art. 20 (comitato esecutivo). - Introduzione della previsione di convocazione del comitato esecutivo da parte di due sindaci, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione;

art. 20, rinumerato art. 21 (direttori). - Articolo non modificato;

art. 21, rinumerato art. 22 (rappresentanza sociale). - Articolo non modificato;

art. 22, rinumerato art. 23 (sindaci). - Attribuzioni, doveri e durata in carica del collegio sindacale. Rinvio alle norme di legge.

Nuova disciplina in materia di:

cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

nomina del Presidente del collegio sindacale;

determinazione del compenso annuo per i sindaci;

art. 23 (nomina e retribuzione). - Abrogato;

art. 26 (ripartizione degli utili) - previsione di nuove modalità di assegnazione degli utili, effettuate sulla base delle deliberazioni dell'assemblea;

art. 27 (competenza territoriale) articolo abrogato e sostituito da un nuovo art. 27 (clausola compromissoria) nel quale è previsto che ogni controversia che dovesse sorgere fra la società, i soci, l'organo amministrativo ed i liquidatori, siano risolte da un apposito collegio composto di tre membri nominati dalla Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A12447

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 25 agosto 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 19 novembre 1996 relativo al corso di laurea in matematica di questo ateneo;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 sulla rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina tesa all'inserimento di una nuova disciplina nell'ordinamento degli studi del Corso di laurea in matematica;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso in merito nell'adunanza del 28 giugno 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è integrato come appresso:

Articolo unico

Nell'attuale art. 209 dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in matematica, nella tabella A, dopo il settore scientifico-disciplinare A04A - Analisi numerica è aggiunto il seguente nuovo settore scientifico-disciplinare:

B01C - Didattica e storia della fisica. Preparazione di esperienze didattiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 25 agosto 2000

p. *Il rettore:* FERLAZZO

00A12349

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Contratto di programma tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le Poste italiane S.p.a.

Visto lo schema di contratto di programma predisposto dal Consiglio di amministrazione della società per azioni Poste italiane;

Su conforme avviso del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la deliberazione CIPE del 24 aprile 1996, recante «linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 «linee guida per il risanamento dell'ente Poste italiane, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 1997;

Vista la deliberazione CIPE del 18 dicembre 1997 «trasformazione in società per azioni dell'ente Poste italiane», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 1998;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Vista la deliberazione 2 febbraio 2000 del Ministero delle comunicazioni, in qualità di autorità di regolamentazione del settore, riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2000, notificata alla Commissione europea tramite la rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, in qualità di autorità di regolamentazione per il settore postale, 17 aprile 2000 concernente la conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste italiane S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la definizione dei rapporti tra Stato e società sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, della deliberazione 2 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2000, e dell'atto di concessione del servizio universale alla società.

Art. 2.

Validità temporale

1. Il presente contratto si applica fino al 31 dicembre 2002 con riferimento alla durata del piano d'impresa 1998-2002 deliberato dal consiglio di amministrazione della società il 7 ottobre 1998. Esso è soggetto a revisione, a richiesta di una delle parti e in presenza di una evoluzione dello scenario di riferimento, anche per effetto del recepimento o in esecuzione di direttive dell'Unione europea pertinenti alle materie oggetto del presente contratto che comportino rilevanti scostamenti rispetto a quelli fissati nel contratto stesso ovvero in caso di emanazione di provvedimenti normativi aventi contenuto in tutto o in parte innovativo della materia oggetto di disciplina.

2. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Attività e servizi da svolgere

1. La società svolge le attività ed i servizi di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7.

2. La società esercita tali attività e servizi alle condizioni previste dal presente contratto di programma, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari nonché dei regolamenti, delle direttive e delle raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

3. La società è titolare dello svolgimento del servizio postale universale ed è titolare altresì dei servizi riservati, concernenti la raccolta, il trasporto, lo smistamento ed il recapito degli invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo delle tariffe pubbliche applicate ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata più rapida, a condizione che il peso degli oggetti sia inferiore a 350 g: la riserva è stata delimitata con deliberazione dell'autorità di regolamentazione 2 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2000, ed è soggetta alle variazioni sancite da successive deliberazioni. Nei limiti indicati è da considerarsi riservato l'intero mercato del recapito della corrispondenza anche se proveniente tramite mezzi di telecomunicazione o elettronici. Sono inoltre compresi nella sfera riservata gli invii raccomandati utilizzati nelle procedure amministrative e giudiziarie. La pubblicità diretta per corrispondenza, indirizzata, relativamente ad ogni campagna pubblicitaria, ad almeno 10.000 persone, è liberalizzata.

4. La società, in quanto fornitore del servizio universale, assicura le seguenti prestazioni:

a) la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a due chilogrammi;

b) la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di singoli pacchi postali fino a venti chilogrammi;

c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

5. Ai fini del presente contratto, per servizio universale, in generale, si intende il complesso delle prestazioni atte a garantire a tutti gli utenti la possibilità di usufruire del servizio secondo i principi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

6. La società, per quel che concerne i servizi oggetto di concessione, fermo restando il disposto di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 261 del 1999, può svolgere attività strumentali anche per il tramite di società partecipate, previe le necessarie autorizzazioni e fermo restando che la società medesima risponde direttamente degli obblighi derivanti dalla concessione.

7. La società svolge anche il servizio telegrafico nonché i servizi di riscossione e pagamento previsti dall'art. 2, comma 2, della legge n. 71 del 1994 e gli altri servizi finanziari disciplinati da apposite disposizioni e convenzioni.

8. La società adegua la rete degli uffici postali tenendo conto anche dei cambiamenti demografici e sociali. La società può stipulare, al verificarsi di specifiche condizioni di squilibrio economico-finanziario, contratti per l'affidamento di propri servizi di sportello e di recapito, anche a tempo parziale, a soggetti pubblici e privati, anche esercenti attività commerciale, operanti o che intendono operare nelle zone interessate. I criteri generali per procedere all'adeguamento suddetto, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni per inter-

venire, sono deliberati dalla società e comunicati al Ministero: deve essere garantita la qualità dei servizi affidati ed affermata, in ogni caso, la responsabilità della società.

9. La società effettua in regime di concorrenza servizi di tipo non universale e universale non riservato, privilegiando l'incremento dei livelli qualitativi dei servizi universali e dando priorità a quelli riservati.

Art. 4.

Compiti ed obblighi della società ed attribuzioni del Ministero

1. La società si impegna a porre gratuitamente a disposizione del personale dell'autorità di regolamentazione la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale per le verifiche ritenute necessarie all'espletamento dei compiti previsti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 261 del 1999, relativamente alla società, e consente, a tale scopo, l'accesso ai propri uffici.

2. La società aggiorna le condizioni generali dei servizi e trasmette i relativi provvedimenti al Ministero per l'approvazione e la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999.

3. La società è tenuta:

a) a fornire al Ministero dati e documentazione circa i reclami, l'attività dei controlli interni e degli uffici di relazione con il pubblico;

b) a dare informazioni chiare e complete agli utenti sulle condizioni generali dei servizi;

c) a predisporre, entro due mesi dalla stipulazione del contratto, la carta della qualità del servizio postale con l'indicazione degli indennizzi in caso di disservizio.

4. Il Ministero effettua le verifiche e le ispezioni necessarie per verificare l'andamento della gestione dei servizi ed il rispetto degli obblighi del servizio universale ed espleta la vigilanza sugli accordi inerenti alla posta transfrontaliera.

5. Il Ministero opera perché sia garantito il rispetto dell'area dei servizi riservati.

6. Il Ministero, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 261 del 1999 ed al fine di contenere gli oneri del recapito, si riserva la facoltà di impartire disposizioni in merito alla distribuzione della corrispondenza nel corso della settimana nonché in ordine alla distribuzione stessa in installazioni appropriate anziché presso il domicilio di ciascun soggetto.

Art. 5

Obiettivi di risanamento ed interventi

1. La società si impegna a dare compiuta e tempestiva attuazione ai progetti ed agli interventi programmati nel piano di impresa per il riassetto ed il rilancio dell'azienda.

2. In particolare, nel settore dei servizi postali, la società è tenuta a raggiungere i seguenti obiettivi:

a) recupero della qualità, attraverso l'adeguamento dei livelli del servizio, alle prestazioni rese dai gestori dei principali Paesi europei, principalmente in termini di affidabilità e rapidità;

b) ristrutturazione della rete del movimento postale, attraverso la realizzazione di un sistema di logistica integrata che preveda la riduzione e la riprogettazione dei centri di movimento con il miglioramento dei meccanismi operativi (CAP, introduzione di un nuovo codice di distribuzione DIST tracking & tracing e containerizzazione) e l'adeguamento delle reti di trasporto;

c) introduzione di un sistema di gestione e controllo delle fasi del processo operativo e dell'intero ciclo produttivo dei principali prodotti per gestire le reti, le risorse e le attività decisionali dei vari livelli di manegement.

3. La società indica in un elenco documentato, da trasmettere all'autorità di regolamentazione per il settore postale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente contratto e da aggiornare annualmente, i piccoli uffici postali periferici e le strutture di recapito operanti in zone remote che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, unitamente al piano degli interventi per la razionalizzazione della loro gestione, il quale, in ogni caso, deve assicurare una sostanziale, progressiva riduzione delle relative perdite.

Art. 6.

Obiettivi di recupero della qualità dei servizi e relativi strumenti

1. Si dà atto che per l'anno 1999 la società si è impegnata, sulla base del piano d'impresa, a conseguire i seguenti obiettivi di qualità:

Posta ordinaria e raccomandata	J+3	80%
» » »	J+4	90%
» » »	J+5	99%
Corriere prioritario con destinazione urbana	J+1	80%
» » »	J+2	90%
» » »	J+3	99%
Corriere prioritario con destinazione extraurbana	J+2	85%
» » »	J+3	95%
» » »	J+4	99%
Pacchi ordinari	J+5	75%

2. In riferimento a quanto previsto dai decreti del Ministro delle comunicazioni 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999) e 27 gennaio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 2000), la società si impegna a conseguire, entro il 31 dicembre 2001, gli obiettivi di qualità indicati nel piano di impresa ed entro il 31 dicembre 2002 quelli concordati con il presente contratto, secondo la scansione di cui al prospetto che segue:

	J+3	85% entro il 2000
	J+3	90% entro il 2001
	J+3	90% entro il 2002
	J+4	95% entro il 2000
Posta ordinaria e posta raccomandata	J+4	97% entro il 2001
	J+4	97% entro il 2002
	J+5	99% entro il 2000
	J+5	99% entro il 2001
	J+5	99% entro il 2002
	J+1	85% entro il 2000
	J+1	90% entro il 2001
	J+1	90% entro il 2002
Posta prioritaria con destinazione urbana	J+2	95% entro il 2000
	J+2	99% entro il 2001
	J+2	99% entro il 2002
	J+3	99% entro il 2000
	J+2	90% entro il 2000
	J+2	95% entro il 2001
	J+2	95% entro il 2002
Posta prioritaria con destinazione extraurbana	J+3	97% entro il 2000
	J+3	99% entro il 2001
	J+3	99% entro il 2002
	J+4	99% entro il 2000
	J+5	80% entro il 2000
Pacchi ordinari	J+5	85% entro il 2001
	J+5	90% entro il 2002

3. Gli indici di qualità sui tempi di recapito degli invii di corrispondenze internazionali in partenza dall'Italia sono i seguenti:

Corriere prioritario internazionale

Area	Destinazione	Standard	
		Giorni	%
—	—	—	—
1	Europa	G+3	85
	Bacino Mediterraneo	G+4/5	85
2	Nord America	G+5/6	85
	Resto d'America	G+7/8	85
	Africa	G+8/9	85
	Asia	G+7/8	85
3	Oceania	G+7/8	85

Corriere ordinario internazionale

Area	Destinazione	Standard	
		Giorni	%
—	—	—	—
1	Europa	G+6	85
	Bacino Mediterraneo	G+10	85
2	Nord America	G+14	85
	Resto d'America	G+15/20	85
	Africa	G+15/20	85
	Asia	G+15/20	85
3	Oceania	G+14	85

4. L'autorità di regolamentazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, provvede a periodiche verifiche su base campionaria delle prestazioni rese avvalendosi di un organismo specializzato indipendente. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati, da effettuare almeno una volta l'anno, sono a carico della società.

5. La società si impegna a ridurre i tempi di attesa del pubblico agli sportelli tenuto conto degli indirizzi del Governo formulati nel disegno di legge annuale di semplificazione amministrativa e secondo gli obiettivi fissati nella carta della qualità del servizio unitamente alle sanzioni in caso di mancata osservanza.

6. La società è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di penale, una somma di L. 50.000.000 per ogni mezzo punto percentuale o frazione di mancato rispetto degli obiettivi in ciascun semestre dell'anno. Il Ministero, inoltre, sentito il Nucleo di consulenza per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), può valutare l'imposizione di riduzioni tariffarie o consentire aumenti tariffari nel caso in cui lo scostamento negativo o positivo rispetto al raggiungimento degli obiettivi sia superiore a cinque punti percentuali.

Art. 7.

Servizio postale universale

1. La società, sulla base della separazione contabile istituita ai sensi del decreto legislativo n. 261 del 1999, entro il mese di giugno di ogni anno fornisce al Ministero i dati relativi all'onere di servizio universale per l'esercizio di competenza, determinati sulla base del consuntivo dell'esercizio precedente, non coperti dai ricavi dell'area riservata e dal fondo di compensazione.

2. I costi determinati, in via provvisoria, ai sensi del comma 1 danno luogo a compensazioni a carico del bilancio dello Stato nella misura massima prevista dal piano d'impresa 1999-2002 pari a 480 miliardi di lire per l'anno 2000, 430 miliardi di lire per l'anno 2001 e 380 miliardi di lire per il 2002.

3. La compensazione del servizio universale per l'esercizio 1999 è determinata nella misura massima di 480 miliardi di lire indicata nel piano d'impresa, previo accertamento da parte del Ministero dell'onere effettivo del servizio universale, non coperto dai ricavi dell'area riservata, sostenuto dalla società nello stesso anno.

4. Qualora dai dati di consuntivo emerga un onere del servizio universale, non coperto dalla riserva, diverso dall'importo già corrisposto per lo stesso anno, la differenza positiva o negativa è imputata all'importo da compensare in via provvisoria per l'anno successivo, sempre entro i limiti indicati al comma 2.

Art. 8.

Settori agevolati

1. Per la durata prevista per lo svolgimento del servizio pubblico in regime di tariffa agevolata, connesso alla distribuzione attraverso il canale postale di *a)* libri; *b)* giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; *c)* pubblicazioni informative di enti; enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero determina, ai sensi dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie sopra indicate. Tali agevolazioni non devono determinare ricavi inferiori ai costi sostenuti per il servizio, individuati sulla base della separazione contabile di cui all'art. 10. Ove la società ritenga che la determinazione ministeriale contrasti con tali principi può avanzare, entro trenta giorni dalla comunicazione, motivate osservazioni.

2. La società, fino a quando permane il regime di agevolazioni tariffarie di cui al comma 1, trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e per conoscenza al Ministero delle comunicazioni, entro il 30 aprile di ciascun esercizio, la previsione relativa all'esercizio successivo per ciascuna compensazione di cui al comma 1. Sulla base di tale documento, le parti incaricano, di comune accordo, entro trenta giorni, una società di revisione di compiere una verifica sulla coerenza delle metodologie adottate con i criteri di separazione contabile di cui presente contratto. La verifica deve essere ultimata entro i successivi due mesi al fine di consentire - per quanto di interesse del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - l'iscrizione dei risultati di previsione nel disegno di legge finanziaria dello Stato.

3. Sulla base delle previsioni risultanti dal procedimento indicato, la società emette fattura al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'acconto dell'80% su base trimestrale.

4. Le compensazioni a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dei commi precedenti, saranno contenute entro i limiti di importo indicati nel piano d'impresa 1998-2002 e comunque nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato e fino al momento dell'entrata in vigore dei decreti previsti dall'art. 41, comma 2 della legge n. 448/1998 come modificato dall'art. 27, comma 7 della legge n. 488/1999.

5. La società provvede, conformemente al disposto di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 261 del 1999, alle spedizioni postali agevolate della propaganda connessa alle consultazioni elettorali.

6. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la società trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le fatture relative al saldo delle prestazioni di cui ai commi 3 e 5. Le stesse sono supportate da una relazione certificata dalla società di revisione di cui al comma 2, inviata allo stesso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, per conoscenza, al Ministero delle comunicazioni.

7. A tutti i pagamenti su fattura previsti dal presente contratto, decorsi tre mesi, si applicano gli interessi legali.

Art. 9.

Criteri di determinazione delle tariffe e dei prezzi

1. Le tariffe dei servizi riservati, sentito il NARS ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999, e i prezzi delle prestazioni non riservate facenti parte del servizio universale sono determinati nella misura massima dall'Autorità di regolamentazione. In particolare, per le tariffe dei servizi riservati si applica il metodo del price cap previsto dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996 recante «linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», integrata dalla delibera CIPE del 17 marzo 2000 concernente «direttive per il contenimento dell'inflazione»:

l'adeguamento tariffario è determinato sottraendo al tasso d'inflazione programmato l'obiettivo (X) di recupero di produttività; la formula tiene conto inoltre di una componente di variazione tariffaria in funzione di miglioramenti o peggioramenti della qualità del servizio. Per l'anno 2000 le tariffe del corriere ordinario e del corriere prioritario sono quelle definite dai decreti ministeriali 24 maggio 1999 e 27 gennaio 2000, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 128 del 3 giugno 1999 e n. 36 del 14 febbraio 2000. Per il periodo 2001-2002 l'aumento medio ponderato per il paniere costituito dagli invii e dagli scaglioni di peso di cui ai richiamati decreti ministeriali è determinato sottraendo al tasso di inflazione programmato una X di recupero di produttività fissata in misura pari all'1% per ciascun anno del periodo. La componente di variazione tariffaria per la qualità s'intende costituita da quanto indicato all'art. 6, comma 6.

2. La società, in relazione ai volumi di traffico ed alle modalità di accettazione e consegna degli invii, può indicare tariffe e prezzi inferiori a quelli di cui al comma 1 sulla scorta di criteri equi, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. L'autorità di regolamentazione può richiedere informazioni sulla tipologia dei criteri adottati e può disporne la pubblicazione.

3. La società s'impegna a conseguire gli obiettivi specificati nell'art. 6. Il recupero della qualità del servizio pacchi ordinari deve essere assicurato applicando prezzi determinati, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999 e tenuto conto degli standard e dei prezzi medi europei.

Art. 10.

Separazione contabile

1. La società è obbligata, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 261 del 1999, ad effettuare la separazione contabile per ciascun servizio compreso nell'area riservata, per i servizi facenti parte del servizio universale non riservato e per i rimanenti.

Art. 11.

Emissione di carte valori postali - Filatelia

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 32 del vigente codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e degli articoli 212, 213, 214 e 215 del regolamento dei servizi postali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1982, n. 655, salvo quanto previsto dal regio decreto 7 marzo 1926, n. 401, istitutivo della giunta d'arte, la formulazione dei programmi di emissione di carte valori postali sono di esclusiva competenza del Ministero. La società ne cura la distribuzione e la commercializzazione.

2. La società collabora alla formulazione del programma annuale di emissione avanzando proposte e trasmettendo al Ministero, entro il 30 settembre del secondo anno precedente quello di emissione, le proposte e le segnalazioni eventualmente pervenute alla società. Anche con riferimento al secondo capoverso dell'art. 213 del citato decreto n. 655 del 1982, in nessun caso la società può assumere con terzi impegni relativi all'emissione di carte valori postali o alla loro realizzazione.

3. Il Ministero, sentito il parere della consulta per la filatelia di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 maggio 1983, stabilisce il programma di emissione dandone comunicazione alla società entro il 31 dicembre del secondo anno precedente quello di emissione.

4. La società, ricevuto il programma, indica tempestivamente al Ministero la tiratura ed il valore nominale di ciascun francobollo o di ciascun «intero postale» sulla base delle esigenze derivanti dall'espletamento del servizio postale nonché dal mercato filatelico.

5. Ogni costo di progettazione e di stampa delle carte valori postali è a carico della società.

6. La società si impegna a trasmettere al Ministero entro il mese di aprile di ciascun anno una dettagliata e documentata relazione sull'attività svolta nel settore filatelico secondo gli indirizzi generali di politica filatelica indicati dal Ministero e sui risultati conseguiti durante l'anno precedente.

Art. 12.

Rapporti internazionali

1. La società si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea nonché gli altri accordi che il Governo italiano stipula con i Governi esteri. Nell'ambito dei rapporti con enti analoghi operanti in altri Paesi competenti in materia di servizi postali e di bancoposta, la società è tenuta al rispetto dei poteri di regolazione e rappresentanza attribuiti al Ministero dalla normativa vigente.

2. La società partecipa, per quanto di competenza ed in collaborazione con il Ministero, alle conferenze indette da organizzazioni internazionali competenti in materia per le attività di cui all'art. 3 del presente contratto. Ove il Ministero ritenga di delegare la società a rappresentarlo nelle conferenze di cui sopra, la società deve attenersi alle direttive impartite dal Ministero stesso.

3. Al fine di garantire un'equa ripartizione delle spese di partecipazione all'Unione postale universale (UPU), le parti convengono che le stesse abbiano la seguente articolazione:

a) la spesa di contribuzione obbligatoria, corrispondente alle venticinque unità contributive dovute dall'Italia, è a carico del Ministero;

b) ogni altra spesa, comunque inerente alla partecipazione dell'Italia all'attività dell'Unione postale universale, quale ad esempio la spesa derivante dall'appartenenza ad un gruppo linguistico, la spesa per l'attività di cooperazione, la spesa per la promozione del servizio EMS, la spesa per le manifestazioni di rappresentanza o protocollari, la spesa per l'acquisizione di documentazione UPU, la spesa connessa con i servizi usufruiti durante le riunioni (interpretazione, servizio telefonico, servizio telex e servizio fac-simile) è a carico della società;

c) qualora la spesa complessiva di cui al punto *b)* sia inferiore al 30% dell'ammontare del contributo annuale obbligatorio di cui al punto *a),* versato dal Ministero, la società è tenuta a corrispondere la differenza;

d) la ripartizione degli oneri fra il Ministero e la società viene effettuata appena è disponibile la documentazione emessa dall'UPU in ordine alle spese relative all'anno solare di riferimento.

Art. 13.

F o r o

1. In caso di controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto è competente il foro di Roma.

00A12393

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluarix»

Estratto provvedimento UAC/II/782 del 1º settembre 2000

Specialità Medicinale: FLUARIX
Confezioni: 029245178/M - 1 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML
029245180/M - 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,5 ML
029245192/M - 1 SIRINGA PRERIEMPITA SENZA AGO 0,5 ML
029245204/M - 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO 0,5 ML
029245216/M - 20 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,5 ML
029245228/M - 20 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO 0,5 ML
Titolare AIC: SMITHKLINE BEECHAM S.P.A.
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0124/001/W010
Tipo di Modifica: Modifica Stampati su Richiesta Ditta
Modifica Apportata: Modifica del paragrafo 4 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto con l'eliminazione della frase:"Non è stato dimostrato un aumentato rischio di sindrome di Guillain Barrè con i vaccini influenzali attualmente utilizzati" e con l'inserimento della seguente avvertenza: "Questa specialità medicinale contiene tiomersal (un composto organico del mercurio) come conservante e quindi è possibile che si verifichino reazioni di sesibilizzazione."

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influsplit»

Estratto provvedimento UAC/II/783 del 1º settembre 2000

Specialità Medicinale: INFLUSPLIT
Confezioni: 034013019 - 1 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML
034013021 - 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,5 ML
034013033 - 1 SIRINGA PRERIEMPITA SENZA AGO 0,5 ML
034013045 - 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO 0,5 ML
034013058 - 20 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,5 ML
034013060 - 20 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO 0,5 ML
Titolare AIC: VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A.
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0124/001/W010
Tipo di Modifica: Modifica Stampati su Richiesta Ditta
Modifica Apportata: Modifica del paragrafo 4 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto con l'eliminazione della frase:"Non è stato dimostrato un aumentato rischio di sindrome di Guillain Barrè con i vaccini influenzali attualmente utilizzati" e con l'inserimento della seguente avvertenza: "Questa specialità medicinale contiene tiomersal (un composto organico del mercurio) come conservante e quindi è possibile che si verifichino reazioni di sesibilizzazione."

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxigrip»

Estratto provvedimento UAC/II/784 dell'11 settembre 2000

Specialità Medicinale: VAXIGRIP
Confezioni: 026032209/M - 1 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML
026032274/M - 10 SIRINGHE PRERIEMPITE
026032286/M - 20 SIRINGHE PRERIEMPITE
026032298/M - 50 SIRINGHE PRERIEMPITE
026032300/M - 1 SIRINGA PRERIEMPITA SENZA AGO
026032312/M - 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO
026032324/M - 20 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO
026032336/M - 50 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO
Titolare AIC: AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0121/001-003/W006
Tipo di Modifica: Modifica Stampati su Richiesta Ditta
Modifica Apportata: AGGIUNTA DELLE AVVERTENZE RELATIVE ALLA PRESENZA DI THIOMERSALE E DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SINDROME DI GUILLAIN-BARRE'

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaccino Mutagrip Pasteur»

Estratto provvedimento UAC/II/785 dell'11 settembre 2000

Specialità Medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR
Confezioni: 027278112/M - 1 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML
027278124/M - 1 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML SENZA AGO PRESALDATO
Titolare AIC: AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0122/001-003/W006
Tipo di Modifica: Procedura CEE Mutuo Riconoscimento
Modifica Apportata: AGGIUNTA DELLE AVVERTENZE RELATIVE ALLA PRESENZA DI THIOMERSALE E DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SINDROME DI GUILLAIN-BARRE'.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxigrip»

Estratto provvedimento UAC/II/786 dell'11 settembre 2000

Specialità Medicinale: VAXIGRIP

Confezioni:
026032211/M - "BAMBINI" 1 SIRINGA PRERIEMPITA CON AGO 0,25 ML
026032223/M - "BAMBINI" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE CON AGO 0,25 ML
026032235/M - "BAMBINI" 20 SIRINGHE PRERIEMPITE CON AGO 0,25 ML
026032247/M - "BAMBINI" 1 SIRINGA PRERIEMPITA SENZA AGO 0,25 ML
026032250/M - "BAMBINI" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO 0,25 ML
026032262/M - "BAMBINI" 20 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO 0,25 ML

Titolare AIC: AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0139/001/W002

Tipo di Modifica: Modifica Stampati su Richiesta Ditta

Modifica Apportata: AGGIUNTA DELLE AVVERTENZE RELATIVE ALLA PRESENZA DI THIOMERSALE E DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SINDROME DI GUILLAIN-BARRE'

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influvac S»

Estratto provvedimento UAC/II/787 dell'11 settembre 2000

Specialità Medicinale: INFLUVAC S

Confezioni:
028851133/M - 1 FIALA SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML
028851145/M - 10 FIALE SIRINGHE PRERIEMPITE 0,5 ML
028851158/M - 1 FIALA 0,5 ML
028851160/M - 10 FIALE 0,5 ML

Titolare AIC: SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0137/001/W007

Tipo di Modifica: Modifica Stampati su Richiesta Ditta

Modifica Apportata: AGGIUNTA DELLE AVVERTENZE RELATIVE ALLA PRESENZA DI THIOMERSALE E DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SINDROME DI GUILLAIN - BARRE.'

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana.

Modificazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano «Begrivac»

Estratto provvedimento UAC/II/788 dell'11 settembre 2000

Specialità Medicinale: BEGRIVAC
Confezioni: 022143287/M - 1 FIALA SIRINGA 0,5 ML
Titolare AIC: CHIRON S.P.A.
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0125/001/W004
Tipo di Modifica: Aggiornamento Metodica Chimico/Farmaceutica (non specificata)
Modifica Apportata: Eliminazione di un conservante: sodio timerfonato

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/789 dell'11 settembre 2000

Specialità Medicinale: BEGRIVAC
Confezioni: 022143287/M - 1 FIALA SIRINGA 0,5 ML
Titolare AIC: CHIRON S.P.A.
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0125/001/W006
Tipo di Modifica: Aggiunta sito riempimento e confezionamento
Modifica Apportata: Aggiunta sito riempimento e confezionamento: Chiron Spa/Rosia (Italia)

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/790 dell'11 settembre 2000

Specialità Medicinale: BEGRIVAC
Confezioni: 022143287/M - 1 FIALA SIRINGA 0,5 ML
Titolare AIC: CHIRON S.P.A.
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0125/001/W007
Tipo di Modifica: Procedura CEE Mutuo Riconoscimento
Modifica Apportata: Modifica del Par. 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto con riferimento alla sindrome di G. Barrè.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agrippal S1»

Estratto provvedimento UAC/II/791 del 12 settembre 2000

Specialità Medicinale: AGRIPPAL S1
Confezioni: 026405252 - FIALA 0,5 ML
026405264 - SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML
026405276/M - SOSPENSIONE INIETTABILE 0,5 ML 1 SIRINGA PRERIEMPITA SENZA AGO (1 DOSE)
026405288/M - SOSPENSIONE INIETTABILE 0,5 ML 10 SIRINGHE PRERIEMPITE CON AGO (10 DOSI)
026405290/M - SOSPENSIONE INIETTABILE 0,5 ML 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO (10 DOSI)
026405302/M - SOSPENSIONE INIETTABILE 0,5 ML 50 SIRINGHE PRERIEMPITE CON AGO (50 DOSI)
026405314/M - SOSPENSIONE INIETTABILE 0,5 ML 50 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO (50 DOSI)
Titolare AIC: CHIRON S.P.A.
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: IT/H/0102/001/W002
Tipo di Modifica: Modifica Stampati su Richiesta Ditta
Modifica Apportata: Aggiornamento dei Paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto: avvertenze relative al Tiomersale e Sindrome di G. Barré.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana.

Modifiche dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluad»

Estratto provvedimento UAC/II/792 del 12 settembre 2000

Specialità Medicinale: FLUAD
Confezioni: 031840034 - SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML
Titolare AIC: CHIRON S.P.A.
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: IT/H/0104/001/W001
Tipo di Modifica: Modifica delle specifiche relative al medicinale
Modifica Apportata: Cambio delle specifiche del materiale di partenza (squalene) per l'adiuvante (MF59C.1) a seguito richiesta da parte della Francia durante la procedura di M.R.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana.

Modifiche dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip»

Estratto provvedimento UAC/II/793 del 12 settembre 2000

Specialità Medicinale: ADIUGRIP
Confezioni: 034399016 - "0,5 ML" 1 SIRINGA PRERIEMPITA SOSP INIETT 0,5 ML USO IM
Titolare AIC: AVENTIS PASTEUR MSD S.P.A.
N° Procedura Mutuo Riconoscimento:
Tipo di Modifica: Modifica delle Specifiche Relative al Medicinale
Modifica Apportata: Cambio delle specifiche del materiale di partenza (squalene) per l'adiuvante (MF59C.1) a seguito richiesta da parte della Francia durante la procedura di M.R.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana.

00A12297

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 settembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8476
Yen giapponese	90,30
Dracma greca	339,04
Corona danese	7,4670
Corona svedese	8,3725
Sterlina	0,59890
Corona norvegese	7,9665
Corona ceca	35,437
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,34
Zloty polacco	3,8962
Tallero sloveno	209,1652
Franco svizzero	1,5123
Dollaro canadese	1,2549
Dollaro australiano	1,5645
Dollaro neozelandese	2,0640
Rand sudafricano	6,1686

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A12499

Smarrimento di tagliandi di ricevute semestrali - elenchi n. 3 e 4 (unica pubblicazione)

Elenco n. 3

È stata denunziata la perdita dei tagliandi di ricevuta semestrale di scadenza 1° gennaio 1999, relativa ai seguenti B.T.P. 12% nominativi di scadenza 1° gennaio 2002:

n. 333 di L. 200.000 intestato alla scuola di ingegneria di Pisa, tagliando di ricevuta semestrale di L. 10.500;

n. 335 di L. 2.000.000 intestato all'Università degli studi di Pisa, tagliando di ricevuta semestrale di L. 105.000;

n. 336 di L. 100.000 intestato alla Fondazione Antonio Ceci amm.ta dall'Università degli studi di Pisa, tagliando di ricevuta semestrale di L. 5.250;

n. 337 di L. 100.000 intestato alla Fondazione G.B. Queirolo amm.ta dall'Università degli studi di Pisa, tagliando di ricevuta semestrale di L. 5.250;

n. 338 di L. 100.000 intestato alla Fondazione cassa sovvenzione V. Emanuele II per gli studenti dell'Università degli studi di Pisa non favoriti dalla fortuna amm.ta da detta Università, tagliando di ricevuta semestrale di L. 5.250;

n. 339 di L. 100.000 intestato alla Fondazione Ulisse Dini amm.ta dall'Università degli studi di Pisa, tagliando di ricevuta semestrale di L. 5.250;

n. 340 di L. 100.000 intestato alla Fondazione Galileo Galilei amm.ta dall'Università degli studi di Pisa, tagliando di ricevuta semestrale di L. 5.250;

n. 342 di L. 18.500.000 intestato alla Fondazione dott. Giovanni Spitali istituita presso l'Università degli studi di Pisa, tagliando di ricevuta semestrale di L. 971.250.

Ai sensi dell'art. 485 del regolamento per l'amministrazione dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa presente che trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso senza che siano iritervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sui tagliandi predetti.

Elenco n. 4

È stata denunziata la perdita dei tagliandi di ricevuta semestrale di scadenza 1° gennaio 1999, relativa ai seguenti B.T.P. 8,50% nominativi di scadenza 1° gennaio 2004:

n. 111 di L. 100.000 intestato all'Istituto tecnico femminile statale di Volterra (Pisa), tagliando di ricevuta semestrale di L. 3.720;

n. 112 di L. 600.000 intestato all'Istituto tecnico femminile statale di Volterra (Pisa), tagliando di ricevuta semestrale di L. 22.315;

n. 114 di L. 2.000.000 intestato all'Università degli studi di Pisa, tagliando di ricevuta semestrale di L. 74.375;

n. 115 di L. 2.700.000 intestato alla Fondazione dott. Giovanni Spitali presso l'Università degli studi di Pisa, tagliando di ricevuta semestrale di L. 100.405;

n. 116 di L. 1.200.000 intestato all'Università degli studi di Pisa, tagliando di ricevuta semestrale di L. 44.625;

n. 121 di L. 100.000 intestato alla Pia eredità Lavagna amministrata dal comune di Pisa, tagliando di ricevuta semestrale di L. 3.720;

n. 919 di L. 1.000.000 intestato all'Università degli studi di Pisa, tagliando di ricevuta semestrale di L. 37.190;

n. 948 di L. 700.000 intestato agli Istituti riuniti di ricovero e di educazione della città di Pisa, tagliando di ricevuta semestrale di L. 26.030;

n. 952 di L. 2.000.000 intestato all'Università degli studi di Pisa, tagliando di ricevuta semestrale di L. 74.375;

n. 953 di L. 64.000.000 intestato all'Università degli studi di Pisa, tagliando di ricevuta semestrale di L. 2.380.000;

n. 955 di L. 100.000 intestato alla Fondazione Giovanni ed Iva Giuseppina Cantini amministrata dall'Università degli studi di Pisa, tagliando di ricevuta semestrale di L. 3.720;

n. 956 di L. 900.000 intestato all'Università degli studi di Pisa, tagliando di ricevuta semestrale di L. 33.470;

n. 958 di L. 600.000 intestato agli Istituti riuniti di ricovero e di educazione della città di Pisa, tagliando di ricevuta semestrale di L. 22.315.

Ai sensi dell'art. 485 del regolamento per l'amministrazione dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa presente che trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sui tagliandi predetti.

00A12462 - 00A12464

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «La Metropoli», in Napoli e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale del 6 settembre 2000, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori e sindaci della soc. coop.va «La Metropoli», con sede in Napoli, piazza Vanvitelli n. 10, costituita il 17 settembre 1951 rogito notar Amedeo Sica, ed il dott. Nicola Ermini, nato a Firenze il 5 novembre 1958 e con studio in Firenze, via delle Mantellate n. 9 ne è stato nominato commissario governativo.

Considerata la rilevanza della società cooperativa, ai sensi dell'art. 17 legge 31 gennaio 1992, n. 59, è stato nominato anche il vice commissario nella persona del dott. Giacomo Esposito nato a Sorrento il 27 marzo 1933, via Colli Aminei n. 36, Napoli.

00A12463

CREDIOP S.P.A.

Avviso ai portatori di obbligazioni

Si informa che il Crediop S.p.a. procederà, alla scadenza del 16 ottobre 2000, al rimborso anticipato, al prezzo di 75,06609%, dell'intero capitale nominale in circolazione dei seguenti prestiti obbligazionari:

cod. ISIN IT0001086468 obbligazioni Crediop zero coupon 1997-2005, 5ª;

cod. ISIN IT0001086476 obbligazioni Crediop zero coupon 1997-2005, 6ª.

00A12449

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'«Elenco delle imprese e delle rappresentanze aventi la sede legale in uno Stato dell'Unione europea ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. (Situazione al 30 giugno 2000)». (Elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 190 del 16 agosto 2000).

Nell'elenco citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* sono apportate le seguenti correzioni: nel sommario, alla pag. 2, seconda colonna, dove è scritto:

«Elenco delle imprese *e delle rappresentanze* aventi la sede legale in uno Stato dell'Unione europea ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione al 30 giugno 2000). ... pag. 30»,

leggasi:

«Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'Unione europea ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione al 30 giugno 2000). ... pag. 30;

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'Unione europea ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione al 30 giugno 2000). ... pag. 70»;

ed ancora, a pag. 30, seconda colonna, dove è scritto: «Elenco delle imprese *e delle rappresentanze* aventi la sede legale in uno Stato dell'Unione europea ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione al 30 giugno 2000)», leggasi: «Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'Unione europea ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione al 30 giugno 2000)».

00A12450

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651221/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 474.000**
Abbonamento semestrale	**L. 283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77